



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Direzione Organizzativa 3 – Servizi tecnici

Dirigente

Lodi, _____

Cat. ____ Cl. ____ f. ____

INTERVENTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA. CUP E13D21001000001.PNRR M.5.C.2 - INV 2.1.

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA

Comune di Lodi. Codice fiscale: 84507570152. P.IVA: 03116800156.

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Comune di Lodi. Numero di identificazione nazionale: 84507570152.

Indirizzo postale: piazza Broletto, n. 1.

Città: Lodi. Codice NUTS: ITC49. Codice postale: 26900. Paese: Italia.

Persona di contatto: RUP, Arch. Roberto Munari. Tel.: 0371409385.

E-mail: roberto.munari@comune.lodi.it.

PEC: comunediLodi@legalmail.it;

Indirizzi Internet

Indirizzo principale: www.comune.lodi.it.

Indirizzo del profilo di committente: www.comune.lodi.it.

Organo monocratico di gara sarà Ing. Giovanni Ligi, in qualità di Dirigente della Direzione Organizzativa 3 “Servizi Tecnici”.

I.2) Appalto congiunto

Il contratto non prevede un appalto congiunto.

L'appalto è aggiudicato non da una centrale di committenza.

I.3) Comunicazione

▪ La stazione appaltante mette a disposizione l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara al seguente indirizzo *internet*: www.comune.lodi.it nella sezione Amministrazione trasparente delibera C.C di approvazione Progetto di Fattibilità tecnico economica n.8 del 04/03/2023: [www. _____](http://www._____)

Determina di approvazione documenti: “AVVIO PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 D.LGS. N. 50/2016 E 2 CO. 2 D.L. N. 76/2020, CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DI CUI ALL'ART. 95, CO. 2 D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI”, n. __ del _____.

- La documentazione di gara comprende:

1) bando di gara;

- 2) il presente disciplinare di gara;
- 3) *DGUE* editabile;
- 4) modello dichiarativo integrativo del *DGUE* (modulo n. 1), per l'appaltatore principale, editabile;
- 5) modello dichiarativo integrativo del *DGUE* (modulo n. 2), per i soggetti progettisti, editabile;
- 6) modello dell'offerta economica;
- 7) patto di integrità, approvato con DGR N° XI/1751 del 17/06/2019;
- 8) progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8, in data 04/03/2023;
- 9) i verbali delle conferenze dei servizi:
 - di approvazione del piano di caratterizzazione dell'area Ex Linificio;
 - di approvazione del PFTE posto a base di gara;
- 10) i verbali di verifica e di validazione del PFTE;
- 11) l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto "Recupero Ex Linificio in Piazzale Forni*Piazza Forni*creazione archivio e infrastrutture culturali e museali" - CUP E13D21001000001;
- 12) Allegato Informativa *privacy*.
- 13) Calcolo parcella servizi ingegneria/architettura.

▫ L'operatore economico interessato può richiedere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, solo in lingua italiana, da inoltrarsi entro **le ore 12.00 del giorno 04/05/2023**. Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente per il tramite della piattaforma ARIA/SINTEL nell'apposito spazio del menù denominato **"Comunicazioni"**. Le risposte a tutte le richieste presentate verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet www.comune.lodi.it nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara in vigore e nella sezione dedicata alle Comunicazioni sulla piattaforma ARIA/SINTEL e saranno consultabili accedendo alla scheda di dettaglio della procedura. Non sono pertanto ammessi chiarimenti telefonici.

- «Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto» almeno «quattro giorni» prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte (D.Lgs. 50/2016, art. 74, comma 4, secondo periodo).

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate: non sono pertanto ammessi chiarimenti telefonici.

▫ **Per lo svolgimento della gara si dovrà utilizzare la piattaforma regionale SINTEL di Regione Lombardia, disponibile al seguente indirizzo:**

<https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>

Per l'iscrizione gratuita alla piattaforma Sintel si consiglia di utilizzare il seguente link:

<https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/servizi-ict/registrazione>

1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Autorità locale.

I.5) Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione: INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO E RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO DELL'EX LINIFICIO SITO IN PIAZZALE FORNI – REALIZZAZIONE NUOVO POLO STORICO CULTURALE.

II.1.2) Codice CPV principale: 45000000-7 - Lavori di costruzione Codice CPV supplementare: 45454000-4 - Lavori di ristrutturazione.

CPV Secondarie - 71220000-6 Servizi di progettazione architettonica - 71321000-4 Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici di edifici - 71322000-1 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile – 71351000 -3 Servizi di prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione scientifica.

II.1.3.) Tipo di appalto

Lavori.

II.1.4) Breve descrizione: si fa riferimento al progetto. Cfr., più specificamente, capitolato speciale d'appalto e/o schema di contratto e questo disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara. Trattasi di c.d. appalto integrato.

Appalto integrato PNRR e PNC: premessa.

«In relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici (...), finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea e delle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse» (D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108, art. 48, comma 1), «in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-*bis* e 1- *ter*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (medesimo art. 48, comma 5).

Si applica quanto previsto dai commi dal 5-*bis* al 5-*quiquies* (medesimo art. 48).

L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta.

L'offerta relativa al prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Cfr., infatti, la non derogata disposizione di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 59, comma 1-*quater*: «Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato».

Appalto integrato: valore.

Il valore totale d'appalto, quale contratto misto, è di EUR **17.178.083,55** (euro diciassettemilionicentototomilazerottantatre/55). Cfr., *infra*, paragrafo II.1.5).

Appalto integrato: aspetti generali.

▪ Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 216, comma 4, primo periodo, sono applicabili ancora le seguenti disposizioni del d.P.R. 207/2010:

- «Calcolo sommario della spesa e quadro economico» (progetto preliminare):

«Nel caso di appalti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere *b*) e *c*), del codice, (...) nella parte del quadro economico relativa ai lavori va indicato l'importo delle spese di progettazione» (d.P.R. 207/2010, art. 22, comma 4).

- Il «(...) cronoprogramma è presentato dal concorrente unitamente all'offerta» (d.P.R. 207/2010, art. 40, comma 2). Il cronoprogramma, facendo trasparire indicazioni sia di costo sia di tempi (cfr. comma 1 del medesimo art. 40), deve essere contenuto **a pena di esclusione** (cfr. *infra*) nella stessa busta contenente l'offerta economico-quantitativa.

- Il concorrente deve «indicare, al momento dell'offerta, la sede di redazione del progetto esecutivo» (d.P.R. 207/2010, art. 24, comma 3, secondo periodo). Tale indicazione è sufficiente che sia resa in seno alla documentazione amministrativa (cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**).

- Quanto ai «tempi della progettazione esecutiva», essi sono indicati nello schema di contratto e non sono soggetti ad offerta (d.P.R. 207/2010, art. 24, comma 3, secondo periodo).

- 1. Si applicano le disposizioni che seguono.

2. Trattandosi di affidamento di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica, la conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è convocata sulla base del PFTE e il relativo verbale con i pareri espressi dagli enti invitati integrano il progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara e costituiscono documento richiamato espressamente nel presente disciplinare; il progetto definitivo presentato in sede di gara dovrà recepire le prescrizioni/ osservazioni in esso contenute.

Dovendosi eseguire la caratterizzazione ambientale dell'area, la stessa dovrà essere attuata nella sua totalità per come approvata dagli Enti. I verbali della conferenza dei servizi di approvazione del piano di caratterizzazione costituiscono pertanto documenti richiamati espressamente nel presente disciplinare; i progetti definitivo ed esecutivo dell'intervento e la realizzazione dei lavori dovranno recepire le prescrizioni e dare sviluppo, anche con controdeduzione, alle osservazioni in essi contenute attuando le conseguenti azioni in base agli esiti del piano di caratterizzazione approvato; la prosecuzione dell'iter procedurale di bonifica ai sensi dell'art.242 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i con eventuale analisi di rischio-ogienico sanitaria dovrà quantomeno riguardare gli ambiti dell'Ex Linificio rientranti nel perimetro del PFTE comprese le aree di accesso al cosiddetto Opificio Culturale.

In modo analogo a quanto sopra indicato, anche i verbali di verifica eseguiti dalla società CONTECO Check S.r.l sul PFTE integrano il progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara e costituiscono documento richiamato espressamente nel presente disciplinare; il progetto definitivo presentato in sede di gara dovrà recepire le prescrizioni e dare sviluppo alle osservazioni in essi contenute.

3. Il bando prevede che la stipulazione del contratto debba avvenire, se possibile, successivamente all'acquisizione degli eventuali pareri necessari e all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara. Il RUP successivamente all'aggiudicazione ed entro 5 giorni dalla stessa, avvia le procedure per l'acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l'approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara. In tale fase l'affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Qualora l'affidatario non adegui il progetto definitivo entro il termine perentorio assegnato dal RUP, non si procede alla stipula del contratto e si procede all'annullamento dell'aggiudicazione e, ove previsto nel bando, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

4. Entro 5 giorni dall'approvazione del progetto definitivo o dalla stipula del contratto, che deve assolutamente avvenire entro il 30 luglio 2023, il RUP, con apposito ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nel termine fissato dal capitolato speciale d'appalto parte amministrativa.

5. Qualora il progettista del progetto esecutivo ne ravvisi la necessità, l'affidatario, previa informazione al RUP perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di

studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario.

6. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara, salvo quanto disposto dal comma 7. Sono altresì ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute, entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

7. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di modifiche contrattuali di cui all'articolo 106 del codice, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi. La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta, le variazioni e gli oneri da apportarsi al progetto esecutivo sono a carico dell'affidatario.

8. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto di fattibilità tecnica ed economica, entro il termine fissato dal contratto. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato entro trenta giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nello schema di contratto allegato al progetto preliminare, salvo il diritto di risolvere il contratto.

9. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il RUP avvia la procedura di risoluzione del contratto di cui all'articolo 108 del codice.

10. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

11. Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, a verifica secondo quanto previsto dal codice. Cfr. D.Lgs. 50/2016, art. 26 e dall'art. 21 del Decreto 154/2017.

12. Si rinvia inoltre al «Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», art. 21: «Verifica dei progetti».

- Il progetto definitivo da presentarsi in sede di offerta tecnica dovrà avere il contenuto di cui al decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 22 agosto 2017, n. 154, art. 17 in tutti i suoi contenuti architettonici, strutturali, impiantistici e comunque specialistici.

Per i «lavori di impiantistica e per la sicurezza» si applica l'art. 20 di cui al medesimo decreto.

Parimenti, il progetto esecutivo – da predisporre come obbligazione di contratto – dovrà avere il contenuto di cui al medesimo decreto, art. 18.

- Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 216, comma 16, si applica il d.P.R. 207/2010, art. 215, comma 4, lett. d): «il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione (...), è obbligatorio nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 53, comma 2», lett. «c)» del pur oggi abrogato D.Lgs. 163/2016 (appalto integrato ai sensi del D.L. 77/2021, convertito nella L. 108/2021, art. 48, comma 5, secondo periodo).

Si fa presente che l'esecuzione può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo.

Per il collaudo si applica inoltre quanto previsto dal decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 22 agosto 2017, n. 154, art. 24.

- Il soggetto progettista «non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli

elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista» (D.Lgs. 50/2016, art. 31, comma 8), *rectius* dell'appaltatore di lavori, dal quale l'eventuale dichiarazione di subappalto deve nel caso essere resa.

▫ Gli operatori economici «possono affidare in subappalto (...) i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché (...) all'atto dell'offerta siano stati indicati (...) i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare» (D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 4, lett. b)).

▫ Far riferimento al *DGUE* (*GURI*, 27 luglio 2016, n. 174, parte II, sezione D, pag. 95), dove per «operatore economico» si intende chi esegue la progettazione.

Appalto integrato: soggetti legittimati ad eseguire i «servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

▫ «1. Sono ammessi», come soggetti legittimati ad eseguire i «servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei», ma in senso a-tecnico come semplice gruppo di lavoro o *team*, «fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e *par condicio* fra i diversi soggetti abilitati;

e) i raggruppamenti temporanei», ma in senso a-tecnico come semplice gruppo di lavoro o *team*, «costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento (...), le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle

more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» (D.Lgs. 50/2016, art. 46, richiamato dall'art. 179).

Cfr. modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

▫ L'elenco di cui sopra (D.Lgs. 50/2016, art. 46, comma 1) va integrato ai sensi della L. 22 maggio 2017, n. 81, art. 12, comma 3, lett. *a*). Pertanto, si applica quanto già previsto dal D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. *f*), che menziona «le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33».

▫ Si applica quanto segue: «Qualora la progettazione di cui alla classe I categorie *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537)» (ANAC, «Linee guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», assunte con delibera 15 maggio 2019, n. 417, paragrafo n. 2, sub-paragrafo n. 2.2.2.6, in *G.U.* 15 maggio 2019, n. 137).

▫ Consorzi e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete dovranno produrre l'atto costitutivo e lo statuto, ovvero documentazione analoga (cfr. il modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE** per chi esegue la progettazione).

▫ Qualora si ricorra alla modalità qualificatoria di cui al comma 2 del sopra menzionato art. 46 del D.Lgs. 50/2016, ciò dovrà essere espressamente opzionato nell'apposito campo del modulo n. 2 (quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE** per chi esegue la progettazione).

▫ Cfr. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto 2 dicembre 2016, n. 263 (*G.U.* 13 febbraio 2017, n. 36):

«Art. 1

Requisiti dei professionisti singoli o associati

1. In attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice dei contratti pubblici», di seguito codice, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento» di un appalto di progettazione ed esecuzione di lavori, «i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;

b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto».

Pertanto, nell'apposito campo del modulo n. 2 (quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE** per chi esegue la progettazione), i *professionisti singoli o associati* devono autocertificare di possedere i suddetti requisiti.

▫ Cfr. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto 2 dicembre 2016, n. 263 (*G.U.* 13 febbraio 2017, n. 36):

«Art. 2

Requisiti delle società di professionisti

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento» di un appalto di progettazione ed esecuzione di lavori, «i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera *b*) del codice devono possedere i seguenti requisiti:

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1. i soci;
 2. gli amministratori;
 3. i dipendenti;
 4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità».

Pertanto, per le *società di professionisti* dovranno essere prodotte:

- 1) l'organigramma predetto;
- 2) l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità "morale" di cui all'art. 80 del codice anche in capo ai «soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche» (cfr. modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE** per chi esegue la progettazione).

▫ Cfr. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto 2 dicembre 2016, n. 263 (G.U. 13 febbraio 2017, n. 36):

«Art. 3

Requisiti delle società di ingegneria

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento» di un appalto di progettazione ed esecuzione di lavori, «i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;

b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

a) i soci;

b) gli amministratori;

c) i dipendenti;

d) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A..

6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

Pertanto, per le *società di ingegneria* dovranno essere prodotte:

1) l'organigramma predetto;

2) l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità "morale" di cui all'art. 80 del codice in capo sia al «direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti» di cui al comma 3, sia in capo agli altri «soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche» (cfr. il modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE** per chi esegue la progettazione).

▫ Cfr. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto 2 dicembre 2016, n. 263 (*G.U.* 13 febbraio 2017, n. 36):

«Art. 4

Requisiti dei raggruppamenti temporanei» in senso a-tecnico intesi.

«1. (...) i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento», inteso come mero *team* di progettazione.

«2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel» *team* di progettazione «può essere:

a) un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria».

Pertanto, per il *team* di progettazione dovrà essere prodotta la relativa composizione (cfr. il modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE** per chi esegue la progettazione).

▫ Cfr. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto 2 dicembre 2016, n. 263 (*G.U.* 13 febbraio 2017, n. 36):

«Art. 5

Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE

1. Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

2. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura» (per la dichiarazione del possesso dei suddetti requisiti, cfr. il modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE** per chi esegue la progettazione). Il comma 1 di tale art. 5 va letto in combinato disposto con il successivamente entrato in vigore D.Lgs. 50/2016, art. 47, commi 2 e 2-bis (di cui *infra*).

▫ Cfr. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto 2 dicembre 2016, n. 263 (*G.U.* 13 febbraio 2017, n. 36):

- «Art. 7

Verifica dei requisiti e delle capacità ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento

1. I dati relativi alle informazioni di cui all'articolo 6 del presente decreto, inserite nel casellario dell'A.N.A.C., confluiscono nella banca dati nazionale degli operatori economici e sono utilizzate per la verifica dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, del codice, possedute dalla società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi di architettura e di ingegneria, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del codice.

2. La verifica di cui al comma 1 si riferisce alla sola parte della struttura organizzativa relativa alla procedura di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria».

- «Art. 8

Requisiti di regolarità contributiva

1. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui agli articoli 2 e 3 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato *pro quota* alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti» (cfr. il modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE** per chi esegue la progettazione).

▪ Il *DGUE* (*G.U.*, 27 luglio 2016, n. 174, pag. 94, parte II, sezione A) prevede il seguente campo: «**Forma della partecipazione**».

▫ In ordine alla compilazione di tale campo da parte della componente soggettiva che esegue la progettazione – pur se non si configura mai un raggruppamento in senso proprio – si specifica che alla domanda se l'«operatore economico partecipa alla procedura (...) insieme ad altri», la risposta deve essere sempre positiva nei casi di cui al D.Lgs 50/2016, art. 46, comma 1:

lett. a): «i professionisti (...) associati»; «i consorzi»; «i GEIE»; «i raggruppamenti temporanei», in senso a-tecnico intesi come mero “gruppo di lavoro”, fra i seguenti «soggetti»: «i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c)», «altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e *par condicio* fra i diversi soggetti abilitati»;

lett. e): «i raggruppamenti temporanei», in senso a-tecnico intesi come mero “gruppo di lavoro”, «costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis)».

La risposta deve sempre essere positiva anche per l'ipotesi delle «reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33».

«**In caso affermativo**, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto».

▫ La lett. a) del campo in questione del *DGUE* richiede di «specificare il ruolo dell'operatore economico». Quanto ai progettisti (ricordato che per i progettisti la voce “raggruppamento” sta per “gruppo di lavoro” e che quindi non sussistono né capogruppo, né mandante), va semplicemente scritto: “componente del gruppo di progettazione”, ovvero “consorziato del consorzio di progettazione”, ovvero “soggetto aderente al contratto di rete per la progettazione”.

▫ La lett. b) del campo in questione del *DGUE* richiede di «indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto» in caso di raggruppamento o di figura assimilabile.

Quanto ai progettisti, indicare: per il “gruppo di lavoro” per la progettazione, ogni altro “componente” del gruppo stesso; per il “consorzio di progettazione”, ogni altro “consorziato” esecutore; per l'”aggregazione tra progettisti aderenti al contratto di rete”, ogni altro “aggregato esecutore”.

▫ Per la componente soggettiva che esegue la progettazione, la lett. d) del campo in questione del *DGUE* riguarda:

- i *consorzi stabili* di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del codice (che hanno solo facoltà di designare la/e consorziata/e esecutrice/i);

- in relazione al decreto 2 dicembre 2016, n. 263, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (*G.U.* 13 febbraio 2017, n. 36):

per le «società di professionisti», i «soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche»;

per le «società di ingegneria», il «direttore tecnico o (...) altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti»; gli altri «soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche».

Pertanto, nel modello di *DGUE* l'indicazione della «società di professionisti di cui all'art. 46, comma 1, lett. f)» è materialmente errata, in quanto tale norma riguarda i *consorzi stabili*.

▪ «I consorzi stabili di cui» all'art. «46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. (...) L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto» (D.Lgs. 50/2016, art. 47, comma 2).

Appalto integrato: requisiti di idoneità professionale.

▪ Occorre distinguere fra progettista: 1) persona giuridica; 2) persona fisica.

▫ Nel primo gruppo rientrano:

«a) (...) le società da essi [archeologi] costituite;

b) le società di professionisti (...);

c) società di ingegneria (...);

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi» in quanto assimilabili alle figure di cui alle lett. b) e c);

«d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e *par condicio* fra i diversi soggetti abilitati»;

e) (...);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura» (D.Lgs. 50/2016, art. 46, comma 1).

▫ Nel secondo gruppo rientrano:

«a) (...) i professionisti singoli, associati, (...) i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti» in senso a-tecnico intesi, «ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

b) (...);

c) (...);

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi» in quanto assimilabili alle figure di cui alle lett. a) e d);

«d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e *par condicio* fra i diversi soggetti abilitati»;

«e) i raggruppamenti temporanei» in senso a-tecnico intesi, «costituiti dai soggetti di cui alle lettere» a), d) e d-bis);

«f) (...)» (D.Lgs. 50/2016, art. 46, comma 1).

Tale secondo gruppo va integrato ai sensi della L. 22 maggio 2017, n. 81, art. 12, comma 3, lett. a). Pertanto, si applica quanto già previsto dal D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. f), che menziona «le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33».

PRIMO GRUPPO (persona giuridica)

▪ «Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a)» dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, i progettisti, «se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (...). Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria

responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente» (D.Lgs. 50/2013, art. 83, comma 3, primi due periodi).

▫ «Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (...) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici» (ANAC, bando tipo n. 3, paragrafo n. 7.5), in caso di consorzio stabile di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 46, comma 1, lett. f), che proceda a designazione.

▫ Il possesso del requisito di «idoneità professionale» di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 83, comma 1, lett. a), per raggruppamenti in senso a-tecnico intesi e figure assimilate, non è frazionabile.

▫ Per le dichiarazioni cfr. *DGUE* (G.U.R.I., 27 luglio 2016, n. 174, parte IV, sezione A, n. 1, pag. 102). Cfr. il modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

SECONDO GRUPPO (persona fisica)

▫ «Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a)» dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, i progettisti, «se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti (...) presso i competenti ordini professionali» (D.Lgs. 50/2013, art. 83, comma 3, primo periodo).

«Nelle procedure di aggiudicazione» che comportano l'esecuzione di servizi, se occorre «essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione» (D.Lgs. 50/2013, art. 83, comma 3, terzo periodo).

Si richiede pertanto che, da parte dei soggetti indicati per l'esecuzione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, sia comprovata l'iscrizione al relativo albo professionale.

▫ Il possesso del requisito di idoneità professionale non è frazionabile.

▫ Per le dichiarazioni cfr. *DGUE* (GURI, 27 luglio 2016, n. 174, parte IV, sezione A, n. 2, pag. 102).

In alternativa all'uso del *DGUE*, l'albo di iscrizione può essere menzionato nella dichiarazione di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 24, comma 5, primo e secondo periodo (di cui *infra*).

DISCIPLINA COMUNE AL PRIMO E AL SECONDO GRUPPO

▫ «Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto» progettista, il servizio «è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali» – non qui «personalmente responsabili» verso la stazione appaltante, trattandosi di appalto integrato – «nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. È, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche» (D.Lgs. 50/2016, art. 24, comma 5, primo e secondo periodo). In ambedue i casi, per «offerta» si intende la c.d. *documentazione amministrativa* (cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**).

▫ Nel *team* di progettazione deve inoltre essere assicurata la presenza di un tecnico-professionista in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008, art. 98, che svolga le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'indicazione in questione – completa di nome, cognome, data di nascita e codice fiscale – va resa in sede di *documentazione amministrativa* (cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**).

▫ Si fa presente che «la stazione appaltante deve assicurare» che ci sia «la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione», e ciò relativamente al progetto di caratterizzazione e bonifica ambientale per le opere di cui alla categoria OG12. «Tanto deriva dalla necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti

indiretti della relazione geologica, oltre che dall'esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista» (ANAC, «Linee guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», assunte con delibera 15 maggio 2019, n. 417, paragrafo II, sub-paragrafo n. 3.1, in *G.U.* 15 maggio 2019, n. 137). Pertanto, sussiste la «necessità che nel gruppo di progettazione (...) sia compresa la figura del geologo e che la forma giuridica del rapporto tra quest'ultimo e l'affidatario non sia vincolata ad un modello tassativo, purché esso assicuri la esecuzione della prestazione e la responsabilità dello specialista» (Cons. Stato, Comm. spec., parere 2 agosto 2016, n. 1767); conforme, T.A.R. Basilicata, I, 6 febbraio 2018, n. 110). Cfr. anche bando-tipo n. 3, paragrafi nn. 7.1, 7.4 e 15.3.1.

«Per il geologo che redige la relazione geologica», occorre il possesso dei «requisiti di iscrizione al relativo albo professionale». «Il concorrente indica (...) il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo» in senso a-tecnico inteso;

- « - associato di una associazione tra professionisti;

- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;

- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente» ovvero del progettista «una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263» (ANAC, bando-tipo n. 3, paragrafo n. 7.1).

L'indicazione in questione – completa di nome, cognome, data di nascita e codice fiscale – va resa in sede di *documentazione amministrativa* e più precisamente nel modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

▫ Inoltre, per «il professionista antincendio» occorre l'«iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio». Vanno rese «nelle dichiarazioni (...) il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco» (ANAC, bando-tipo n. 3, paragrafo n. 7.1).

L'indicazione in questione – completa di nome, cognome, data di nascita e codice fiscale – va resa in sede di *documentazione amministrativa* (cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**).

▫ Occorre inoltre la presenza di un esperto in acustica iscritto presso appositi albi Istituiti presso la Regione dove ha sede legale l'operatore ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1998, recante atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), e dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

L'indicazione in questione – completa di nome, cognome, data di nascita e codice fiscale – va resa in sede di *documentazione amministrativa* (cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**).

GRUPPO DI LAVORO

1. Il personale tecnico minimo stimato come necessario per lo svolgimento del servizio è quello di seguito descritto relativamente alle qualificazioni professionali:

- **architetto** trattandosi di Bene vincolato D.LGS 42/2004 per la categoria di opere rientranti in OG2;
- **ingegnere o qualifica specifica (P.I)** per la OS 30, l'OS 28, l'OS 3;
- **ingegnere** OG2 parte strutturale;
- **professionista antincendio**, iscritto nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 139 del 8 marzo 2006;
- **coordinatore della sicurezza** in fase di progettazione;
- **esperto in acustica**, iscritto presso appositi albi Istituiti presso la Regione dove ha sede legale l'operatore ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1998
- **esperto**: termotecnico (potrebbe coincidere con l'ingegnere impiantista e/o con qualifica specifica (P.I.);
- **geologo** come sopra qualificato per lavori rientranti in OG 12.

Per l'indicazione effettiva del "gruppo di lavoro", cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

3. Per il riparto di competenze professionali fra architetti e ingegneri, cfr. Cons. Stato, V, 22 luglio 2021, n. 5510.

▪ «I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*», *rectius*, del d.P.R. 207/2010 nel contenuto vigente e compatibile con il D.Lgs. 50/2016; «detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestata per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese attestata per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio *staff* di progettazione» (D.Lgs. 50/2016, art. 59, comma 1-*bis*, ultimi due periodi). L'espressione di «progettista raggruppato» è a-tecnica in quanto la figura non assume oggettivamente la natura di soggetto concorrente: si tratta quindi solo di «progettista (...) indicato».

▫ «Le imprese attestata per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti» progettuali «attraverso (...) l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui» al D.Lgs. 50/2016, art. 46, «laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio *staff* di progettazione» (d.P.R. 207/2010, art. 92, comma 6). In tale caso di qualificazione con attestazione-SOA estesa alla progettazione, occorre allegare – per i progettisti interni e/o esterni che essi siano – sia il *DGUE*, sia il modulo n. 2 (quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE** per chi esegue la progettazione). Cfr. anche il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

Nel caso di utilizzo di attestazione-SOA estesa alla progettazione, ferma rimanendo la necessità della qualificazione "morale" anche per i progettisti interni in relazione a un principio di carattere generale, l'impresa deve comunque dimostrare che i progettisti interni stessi posseggano l'idoneità "tecnica" dei servizi svolti e di quelli "di punta". Non occorre necessariamente che in capo al progettista interno si produca un certificato a lui solo medesimo intestato: è sufficiente che, in ordine al certificato di eseguita progettazione, pur intestato alla società e non al progettista, si comprovi documentalmente – in via integrativa – che il servizio sia stato eseguito dal progettista interno (in fase di gara è sufficiente l'auto-certificazione, cui dovrà corrispondere, per l'efficacia dell'eventuale aggiudicazione definitiva, documentazione con valenza probatoria finale). In caso di qualificazione con attestazione-SOA estesa alla progettazione, l'esecutore dei lavori risponde verso l'Amministrazione aggiudicatrice per l'esecuzione della progettazione stessa.

▫ «Per realizzare lavori pubblici affidati» in c.d. *appalto integrato*, resta fermo «quanto disposto dall'articolo 92, comma 6» (d.P.R. 207/2010, art. 79, comma 7).

«I requisiti per i progettisti previsti dal bando (...) devono essere posseduti dalle imprese attestata per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista (...) indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui» al D.Lgs. 50/2016, art. 46.

Si precisa che «i progettisti non assumono la qualità di concorrenti, né quella di titolari del rapporto contrattuale con l'Amministrazione in caso di eventuale aggiudicazione» (ANAC, deliberazione 23 ottobre 2007, n. 54; conforme, parere 5 maggio 2011, n. 79; T.A.R. Lazio, Roma, I, 17 aprile 2008, n. 3305; T.A.R. Toscana, I, 16 febbraio 2012, n. 344; Cons. Stato, III, 1 ottobre 2012, n. 5161; T.A.R. Sardegna, I, 19 luglio 2012, n. 732; T.A.R. Lazio, Latina, 23 dicembre 2013, n. 1058; Cons. Stato, III, 7 marzo 2014, n. 1072; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 3 marzo 2014, n. 119; T.A.R. Sicilia, Catania, IV, 9 dicembre 2014, n. 3246; Cons. Stato, V, 5 maggio 2016, n. 1759. «Negli appalti integrati di lavori, i progettisti indicati non assumono la qualità di concorrenti (poi contraenti) e non sono tenuti alla dimostrazione dei requisiti ed agli adempimenti prescritti dalla normativa vigente per i raggruppamenti temporanei» (...). Le regole sulla conformazione interna dei raggruppamenti (...) risultano direttamente applicabili soltanto ai veri e propri raggruppamenti temporanei di progettisti e non possono essere estese in modo cogente alle ipotesi in cui la concorrente si avvalga, per l'appalto integrato, di uno *staff* di progettisti indicati in sede di offerta, ai quali non può imporsi

il rispetto di determinate forme organizzative» (T.A.R. Piemonte, II, 14 agosto 2015, n. 1335). Si riscontra, ancora, che «i progettisti (...), non essendo classificabili quali concorrenti in gara, non erano tenuti a conferire ad uno di essi il mandato» (T.A.R. Veneto, I, 21 agosto 2015, n. 943). Il progettista, pertanto, non è tenuto a costituirsi in raggruppamento né con altri progettisti, né con il soggetto gestore del servizio, né tanto meno con l'esecutore dei lavori: egli è solo un soggetto ovvero un mero gruppo indicato, dal gestore del servizio concessorio, per l'esecuzione dei servizi tecnici. Si riconferma che, «negli appalti integrati, i progettisti esterni non assumono la qualità di concorrente, né quella di titolari del rapporto contrattuale con l'amministrazione in caso di aggiudicazione, trattandosi di semplici collaboratori delle imprese partecipanti in gara (cfr Cons. di St. 27.03.2013 n.1757)» (T.A.R. Abruzzo, Pescara, I, 15 novembre 2018, n. 343). Cfr., ancora, T.A.R. Campania, Salerno, I, 11 luglio 2019, n. 1273. Anche per tale ragione, nel caso di un contratto di progettazione ed esecuzione non si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, n. 50 (in *G.U.* 13 febbraio 2017, n. 36), art. 4, comma 1, in ordine alla «presenza di almeno un giovane professionista» (T.A.R. Toscana, I, 16 febbraio 2012, n. 344).

Pur non rivestendo il soggetto progettista lo *status* di concorrente, tuttavia non è ammessa la contemporanea indicazione del medesimo per più di un operatore economico.

L'Amministrazione aggiudicatrice rimane estranea al rapporto interno fra l'appaltatore di lavori e il progettista: tuttavia il primo risponde dell'operato del secondo, in relazione a quanto previsto dall'art. 106 del codice, commi 9 e 10, quale richiamato dall'art. 179 («9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali»). Per questa ragione, la polizza del progettista di cui al D.Lgs 50/2016, art. 24, comma 4, non sarà richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice al progettista, ma dovrà essere rilasciata dall'appaltatore, così come indicato nel capitolato speciale d'appalto all'art. 2.11 «COPERTURE ASSICURATIVE» e come specificato nello schema di contratto. Si dà atto pertanto che, per «ritardi e (...) oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo», risponde l'appaltatore dei lavori con tale polizza.

▪ Si precisa che l'attestazione-SOA – a prescindere dal fatto se essa sia estesa o no anche alla progettazione – dà qualificazione per l'importo della categoria di lavorazione, al netto dell'importo di progettazione riferito alla categoria stessa.

▪ La qualificazione progettuale non riguarda il progetto definitivo, in quanto esso viene già predisposto come contenuto dell'offerta tecnica e quindi sarebbe illogico e inutile qualificare il progettista *a posteriori*.

Appalto integrato: qualificazione progettuale importo di servizio da EUR 100.000 in su.

▪ Capacità tecnico-organizzativa.

Trattandosi di importo complessivo di servizi superiore a EUR 100.000,00 per la qualificazione progettuale si fa riferimento a quanto previsto dall'ANAC, «Linee guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», assunte con delibera 15 maggio 2019, n. 417, paragrafo IV, sub-paragrafo n. 2.2.2 (in *G.U.* 15 maggio 2019, n. 137), in combinato disposto con il codice dei contratti.

▪ Servizi svolti.

La capacità tecnico-organizzativa del progettista è provata mediante «l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate

sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria» pari a **una volta** «l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie» (ANAC, «Linee guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», assunte con delibera 15 maggio 2019, n. 417, paragrafo IV, sub-paragrafo 2.2.2.1, lett. b)).

▫ Cfr. tabella sotto riportata.

CATEGORIA	ID. OPERE	IMPORTO DEI LAVORI	IMPORTO DEI LAVORI PER IL QUALE È RICHIESTO DI AVER SVOLTO I SERVIZI
EDILIZIA	E.22 (prestazione principale)	EUR 8.966.733,36	EUR 8.966.733,36
STRUTTURE	S.04 (prestazione secondaria)	EUR 2.522.475,72	EUR 2.522.475,72
IMPIANTI	IA.03 (prestazione secondaria)	EUR 2.889.870,08	EUR 2.889.870,08
IMPIANTI	IA.02 (prestazione secondaria)	EUR 1.276.681,34	EUR 1.276.681,34
IMPIANTI	IA.01 (prestazione secondaria)	EUR 298.597,16	EUR 298.597,16

▫ «I requisiti (...) tecnici (...) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento» (*linee guida cit.*, paragrafo IV, sub-paragrafo n. 2.2.3.1), in senso a-tecnico inteso.

Non configurandosi nessun raggruppamento in senso proprio, non è neppure ipotizzabile la sussistenza di una capogruppo.

In ordine ai «requisiti necessari», non sussistendo nessuna «mandataria», «la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti» in senso a-tecnico intesi, cioè in modo indifferenziato dai soggetti di cui al *team* di esecuzione dei servizi di architettura e ingegneria.

A questi ultimi «non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti» (*linee guida cit.*, paragrafo IV, sub-paragrafo n. 2.2.3.1), eccezion fatta però proprio per i servizi complessivamente svolti. Infatti, solo per il requisito di cui alla lett. b) di cui al succitato sub-paragrafo n. 2.2.2.1, è richiesto un minimo “libero” (fosse anche di un “uno per cento”) di possesso del requisito stesso in capo ad ogni membro del gruppo di lavoro. La frazionabilità del possesso di un requisito tecnico tramite ricorso al raggruppamento, sia pure a-tecnico, non può infatti spingersi fino al punto che il servizio venga svolto da chi non abbia assolutamente maturato nessuna esperienza in materia. Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, I, 7 novembre 2017, n. 5210: «non è sostenibile una interpretazione che – in chiara elusione della necessaria qualificazione delle imprese che si apprestano a svolgere servizi per conto dell'amministrazione pubblica – ammette la totale assenza di requisiti in capo alle associate» (conforme la n. 5211). Pertanto, a tal fine, si applica comunque il disposto ordinario di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 4 (richiamato dall'art. 179): «Nel caso di (...) servizi nell'offerta devono essere specificate (...) le parti del servizio (...) che saranno eseguite dai singoli» soggetti progettisti che compongono il gruppo di lavoro. In termini, cfr. anche Cons. Stato, V, 28 dicembre 2016, n. 5475. Cfr., ancora, Cons. Stato, III, 22 dicembre 2017, n. 6023: «Non pare potersi derogare, invece, al principio generale per cui deve comunque sussistere (sia pure in misura minima) il possesso dei requisiti di qualificazione per ciascuna» figura «impegnata nel servizio, non potendosi ammettere, al contrario, che la prestazione venga svolta da soggetti del tutto privi di titoli di competenza e qualificazione a ciò necessari (*ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2016 n. 786 e 22 agosto 2016, n. 3666)». Quindi, in definitiva, non si richiede la corrispondenza sostanziale assoluta di quantità fra qualificazione posseduta e quota di servizio che si assumerà in sede di esecuzione: si richiede soltanto che ogni soggetto del *team* di progettazione posseda il suddetto minimo “libero” di qualificazione, che non deve necessariamente corrispondere al *quantum* di quota-esecutiva da assumersi. Tale specificazione va resa nel modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

▫ Dove sussiste un gruppo di esecuzione dei servizi d'architettura e ingegneria che si suddivide più tipologie prestazionali («ID. Opere») e quindi la suddivisione stessa assume carattere “verticale”, occorre che per ogni esecutore sia già indicata in sede di documentazione amministrativa quale tipologia prestazionale sarà dal medesimo svolta, al fine di potersi preventivamente verificare la relativa idoneità tecnica minima.

All'interno di ogni singola tipologia prestazionale sarà poi possibile una successiva suddivisione in sub-gruppo “orizzontale, configurandosi in tal caso un gruppo verticale “misto”. Dove sussiste sub-gruppo che si suddivide una stessa tipologia prestazionale («ID. Opere») e quindi la suddivisione stessa assume carattere “orizzontale”, sussiste un principio attenuato di corrispondenza sostanziale fra qualificazione ed esecuzione: ogni singolo esecutore è necessario e sufficiente che possieda, ad esempio, anche solo un 1% del requisito richiesto; poi egli potrà dichiarare di andare a svolgere una percentuale di servizio anche superiore in caso di aggiudicazione, purché già in sede di gara risulti che tutti i componenti del sotto-*team* (per la stessa «ID. Opere») posseggano cumulativamente il 100% del requisito.

▫ L'ANAC ritiene «ammissibile, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero professionista, la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere *b*) e *c*), mediante le attività dallo stesso svolte, nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, quale socio di una società di ingegneria, a condizione che il professionista medesimo fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte» (ANAC, delibera 15 maggio 2019, n. 416).

Il principio si applica anche per il requisito dei due servizi “di punta” (di cui *infra*).

▫ «Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. (...) Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”. Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “infrastrutture per la mobilità”; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità» (ANAC, linee guida *cit.*, paragrafo V, sub-paragrafo n. 1). Conforme, bando-tipo n. 3, paragrafo n. 7.3, lett. *j*)). Cfr. anche Cons. Stato, III, 3 dicembre 2018, n. 6835.

Il principio si applica anche per il requisito dei due servizi “di punta” (di cui *infra*).

▫ Da ritenere che «tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati» (*linee guida cit.*, paragrafo 2.2.2.3).

«Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. *vvvv*) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione,

trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara» (linee guida cit., paragrafo 2.2.2.4; cfr. già ANAC, comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, condiviso da Cons. Stato, commissione speciale, parere 22 dicembre 2017, n. 2698/2017).

Il principio si applica anche per il requisito dei due servizi “di punta” (di cui *infra*).

▫ È richiesto «non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori» (ANAC, linee guida cit., paragrafo IV, sub-paragrafo n. 2.2.2.5).

Il principio si applica anche per il requisito dei due servizi “di punta” (di cui *infra*).

▫ In ordine ai servizi svolti:

- il «mezzo di prova», per l'efficacia dell'aggiudicazione stessa, sarà dato da un *certificato pubblicistico* ovvero rilasciato da un *privato*; in relazione al secondo caso, qualora non si sarà in grado di produrre il certificato sottoscritto dal privato stesso (Cons. Stato, V, 10 febbraio 2015, n. 692), occorrerà l'esibizione di copia del contratto con allegate fatture quietanziate (vedi *modulo n. 2*, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**), ma per le modalità di comprova documentale cfr. anche il bando tipo ANAC n. 1/2021; sempre in relazione alla seconda ipotesi, occorrerà produrre copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005 (la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata da pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale da notaio o da pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);

- in riferimento all'«allegato XVII, parte II» (D.Lgs. 50/2016, art. 86, comma 5, richiamato dall'art. 179), si richiede l'«indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati» (allegato cit., lett. a), ii));

- il periodo temporale preso in considerazione si intende naturale e consecutivo, a ritroso, a decorrere dalla pubblicazione del bando e, più precisamente, dal termine di scadenza di presentazione delle offerte (Cons. Stato, V, 1° giugno 2022, n. 4492); deve quindi trattarsi di servizi iniziati ed ultimati nel periodo considerato antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero della parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di esecuzione iniziata in epoca precedente, ovvero della sola parte eseguita nel caso di esecuzione ancora in corso; il *dies a quo* ed il *dies ad quem* di avvenuta esecuzione dovranno pertanto essere puntualmente indicati;

- qualora un servizio sia stato eseguito all'interno di un raggruppamento, sarà computata la quota eseguita, che dovrà pertanto espressamente risultare dal documento.

I suddetti principi si applicano anche per il requisito dei due servizi “di punta” (di cui *infra*).

▫ Servizi “di punta”.

La capacità tecnico-organizzativa di chi esegue i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria è inoltre provata mediante «l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da» eseguire, «individuare sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore» a **0,40** «volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento» (ANAC, «Linee guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», assunte con delibera 15 maggio 2019, n. 417, paragrafo IV,

sub-paragrafo n. 2.2.2.1, lett. c), in *G.U.* 15 maggio 2019, n. 137; bando-tipo n. 3, paragrafo n. 7.3; cfr. anche bando-tipo n. 3, paragrafo n. 7.3).

Per non annullare di fatto la *ratio* della richiesta del c.d. servizio *di punta* (preordinata a vagliare la capacità progettuale espressa in una singola prestazione di importo significativo), si prevede che l'importo di ognuno dei due servizi non scenda sotto la quota di **0,10** volte l'importo cumulato richiesto.

▫ Cfr. tabella sotto riportata.

CATEGORIA	ID. OPERE	IMPORTO DEI LAVORI	IMPORTO CUMULATO DEI LAVORI PER IL QUALE È RICHIESTO DI AVER SVOLTO I DUE SERVIZI “DI PUNTA”
EDILIZIA	E.22 (prestazione principale)	EUR 8.966.733,36	EUR 3.586.693,34 (valore minimo di ognuno: EUR 358.669,33)
STRUTTURE	S.04 (prestazione secondaria)	EUR 2.522.475,72	EUR 1.008.990,88 (valore minimo di ognuno: EUR 100.899,08)
IMPIANTI	IA.03 (prestazione secondaria)	EUR 2.889.870,08	EUR 1.155.948,03 (valore minimo di ognuno: EUR 115.594,80)
IMPIANTI	IA.02 (prestazione secondaria)	EUR 1.276.681,34	EUR 510.672,54 (valore minimo di ognuno: EUR 51.067,25)
IMPIANTI	IA.01 (prestazione secondaria)	EUR 298.597,16	EUR 119.438,86 (valore minimo di ognuno: EUR 11.943,89)

▫ Il requisito dei servizi “di punta” di cui alla summenzionata lett. c) «non è frazionabile» (▫ Il requisito dei servizi “di punta” di cui alla summenzionata lett. c) «non è frazionabile» (*linee guida cit.*, paragrafo IV, sub-paragrafo n. 2.2.3.2) ed è per questo sufficiente che sia comunque posseduto all'interno del gruppo di lavoro: tuttavia, trattandosi di servizio pluri-prestazionale, il requisito può essere comprovato solo da chi si qualifica per eseguire la rispettiva prestazione. Per converso, «i due servizi devono essere stati svolti da un unico soggetto partecipante» al gruppo di lavoro (Cons. Stato, III, 7 luglio 2017, n. 3364; Cons. Stato, V, 2 febbraio 2018, n. 678): pertanto non è conforme ai principi giuridici consolidati della materia la scelta del bando-tipo n. 3 dell'ANAC, paragrafo n. 7.4 («Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento»).

▫ Si richiama l'ANAC, che ha deliberato «di ritenere ammissibile, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero professionista, la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le attività dallo stesso svolte, nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, quale componente di un'associazione professionale, a condizione che il professionista medesimo abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte» (ANAC, delibera 1 aprile 2020, n. 290).

▪ Capacità tecnica: modalità dichiarative.

Per la dichiarazione di possesso di ognuno dei n. 2 requisiti, far riferimento:

- per quello di cui alla lett. *b*), al *DGUE* (G.U., 27 luglio 2016, n. 174, parte III, sezione C, n. 1*b*), pag. 104), precisandosi che dovranno essere indicati anche «ID. Opere» (o sua corrispondenza) ed importo dei lavori per i quali è stato svolto il servizio»;

- per quello di cui alla lett. *c*), a quanto indicato al punto precedente, specificandosi che va aggiuntivamente indicato che si tratta di “servizi di punta”.

▪ **Avvalimento dei requisiti progettuali: divieto.**

In ordine al profilo della possibilità di avvalimento dei requisiti progettuali si specifica, in relazione al fatto che il progettista non assume il ruolo di concorrente, che la giurisprudenza non ammette l'avvalimento dei requisiti progettuali stessi in capo ai soggetti indicati per la progettazione (Cons. Stato, III, 1° ottobre 2012, n. 5161).

Cfr., ora, Cons. Stato, Ad. Plen., 9 luglio 2020, n. 13: *«il progettista indicato, nell'accezione e nella terminologia dell'articolo 53, comma, del decreto legislativo n. 163 del 2006, va qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo. Pertanto non rientra nella figura del concorrente né tanto meno in quella di operatore economico, nel significato attribuito dalla normativa interna e da quella dell'Unione europea. Sicché non può utilizzare l'istituto dell'avvalimento per la doppia ragione che esso è riservato all'operatore economico in senso tecnico e che l'avvalimento cosiddetto “a cascata” era escluso anche nel regime del codice dei contratti pubblici, ora abrogato e sostituito dal decreto legislativo n. 50 del 2016, che espressamente lo vieta».*

▪ «Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche» (d.P.R. 207/2010, art. 15, comma 12).

▪ Si rammenta che, in sede di presentazione del progetto definitivo nella busta telematica dell'offerta tecnica, dovrà a pena di esclusione essere rispettato il principio che non sia di fatto individuabile l'offerta-prezzo.

▪ **Appalto integrato: l'offerta economica.**

Cfr. D.Lgs. 50/2016, art. 59, comma 1-*quater*: «Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara (cfr. schema di contratto) le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato».

Per la modalità di determinazione dei valori dei servizi d'architettura e ingegneria, cfr. altra parte di questo disciplinare di gara.

Pertanto, poiché l'offerta relativa al prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva e per quella esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e per la realizzazione dei lavori, il prezzo stesso dovrà essere offerto come ribasso percentuale unico (*ponderato*) così determinato:

a) all'importo stimato per la progettazione definitiva e per quella esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, soggetto a ribasso (*A*), si applica il relativo ribasso percentuale (*r₁*); l'importo così come ribassato (*A₁*) si genera con la seguente formula: $A_1 = A * (1 - r_1)$; **b)** all'importo stimato per l'esecuzione dei lavori, soggetto a ribasso (*B*), si applica il relativo ribasso percentuale (*r₂*); l'importo così come ribassato (*B₁*) si genera con la seguente formula: $B_1 = B * (1 - r_2)$; **c)** premesso: che l'importo totale a base d'asta (*C*) è dato dalla somma di *A* e *B*; che l'importo a base d'asta così come ribassato (*C₁*) è dato dalla somma di *A₁* e *B₁*; ciò premesso, il ribasso percentuale unico (*R*) si determina con la seguente formula: $R = (C - C_1) / C$. In relazione alla necessità di applicare tale formula, l'offerta-prezzo sarà individuata soltanto e comunque dal predetto ribasso percentuale unico, quale effettivamente espresso in lettere dall'offerente; in caso di errori interni, in modo da garantire che non cambi la cifra finale del ribasso percentuale unico medesimo, si procederà in analogia a quanto previsto dal pur abrogato d.P.R. 207/2010, art. 119, comma 7.

▫ Si riporta nel *box* sottostante la disciplina del modulo dell'offerta economica.

Corrispettivo stimato per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, pari – contributo C.N.P.A.I.A. escluso – a netti EUR **1.045.000,00** * (1 – ____ %) = EUR _____ (importo A)

Importo ribassabile dei lavori, pari a netti EUR **15.799.632,24**, * (1 – ____ %) = _____ (importo B)

EUR **1.045.000,00** + EUR **15.799.632,24** = EUR **16.844.632,24** (totale d'appalto ribassabile, importo C)

Importo A + importo B = _____ (totale d'appalto ribassato, importo D)
(C – D) / C = 0, ____ = ____ / ____ % (in lettere _____ virgola _____ per cento)

Costi della manodopera di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10:

EUR _____, ____ (in lettere _____ virgola _____);

Costi aziendali della sicurezza di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10:

EUR _____, ____ (in lettere _____ virgola _____).

II.1.5) Valore totale stimato

1. Il valore totale stimato d'appalto, come già precisato al paragrafo **II.1.4**) è di EUR **17.178.083,55**.

1.1 La quota lavori è di EUR 16.133.083,55, così composta:

a) quota ribassabile: EUR 15.799.632,24;

b) quota-sicurezza non ribassabile: EUR 333.451,31.

1.2 La quota-servizio è di EUR 1.045.000,00, così composta:

a) Euro 1.000.000,00 SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERI (DM 17/06/2016);

b) Euro 45.000,00 per progetto caratterizzazione e bonifica ambientale.

1.3 Il totale d'appalto è quindi di EUR 17.178.083,55. Esso è dato dalla somma della quota-lavori e della quota-servizio.

«Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta» (ANAC, bando tipo n. 1/2021, paragrafo n. 16, richiamato per analogia).

2. Per i lavori, la «stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua (...) i costi della manodopera» nel seguente valore: EUR **3.502.236,12** (D.Lgs. 50/2016, art. 23, comma 16, penultimo periodo).

«I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso» (D.Lgs. 50/2016, art. 23, comma 16, ultimo periodo).

3. I servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria comprendono:

1) progettazione definitiva come definita dall'art. 23 del codice dei contratti pubblici e dall'art.17 del D.M 154/2017, completa di ogni elaborato specialistico, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (corrispettivo n 1, **per EUR 510.110,78**);

2) progettazione esecutiva come definita dall'art. 23 del codice contratti pubblici e dall'art.18 del D.M 154/2017, completa di ogni elaborato specialistico, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (corrispettivo n. 2, **per EUR 489 889,22**);

3) progetto di caratterizzazione, bonifica e valutazione rischio opere OG12, per **Euro 45.000,00**.

L'importo complessivo di tali servizi ammonta a **EUR 1.045.000,00** (euro unmilionequarantacinquemila/00), compreso di spese e oneri accessori, con esclusione per il progettista che non sia una società degli oneri previdenziali (e ovviamente dell'IVA per ogni progettista). Tuttavia il valore della progettazione definitiva non è assoggettato a qualificazione del progettista.

Tale valore – oneri previdenziali ed assistenziali, per il progettista che non sia una società, esclusi – individua il corrispettivo totale stimato per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

▪ Le opere vengono identificate – anche per la definizione dei requisiti – ai sensi del decreto del Ministero della giustizia, 17 giugno 2016 («Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016» (in *G.U.*, 27 luglio 2016, n. 174).

«I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento» (D.Lgs. 50/2016, art. 24, comma 8, secondo periodo).

Si riporta comunque il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara (ANAC, «Linee guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», assunte con delibera 15 maggio 2019, n. 417, paragrafo III, n. 2.2, in *G.U.* 15 maggio 2019, n. 13: **la parcella per i servizi di ing/arch. è stata calcolata come da Decreto 17 giugno 2016 applicando uno sconto dello 0,5% (allegato alla documentazione di gara).**

Relativamente al piano di caratterizzazione e bonifica ambientale di competenza del geologo non essendo previste dei corrispettivi specifici si è sviluppata un'ipotesi di calcolo complessivo pari al 25% dei lavori rientranti nella categoria OG12.

Cfr. Cons. Stato, V, 29 marzo 2019, n. 2094.

Cfr. anche ANAC, comunicato del Presidente, 11 maggio 2022: «Indicazioni in merito al calcolo dell'importo a base di gara per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, nel caso di omissione dei livelli di progettazione ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del codice dei contratti pubblici».

«L'art. 24, comma 8 del Codice non sancisce l'obbligo inderogabile per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma lascia loro un ragionevole margine di discrezionalità, purché puntualmente motivato, nello stabilire il corrispettivo a base di gara; corrispettivo che, per quanto riguarda le spese e gli oneri accessori di cui all'art. 5 del DM 17 giugno 2016, deve essere individuato forfettariamente con il solo limite del divieto di superare gli importi massimi determinati in base a specifiche soglie percentuali commisurate all'importo delle opere» » (ANAC, delibera 7 giugno 2022, n. 267).

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto non è suddiviso in lotti.

La motivazione della «mancata suddivisione dell'appalto in lotti» (D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 1, secondo periodo) è la seguente: l'appalto non è oggettivamente ripartibile in lotti.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione: - . Lotto n.: - .

II.2.2) Codici CPV supplementari

- .

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITC49. Luogo principale di esecuzione: Lodi.

II.2.4) Descrizione dell'appalto: - .

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

▪ «I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti» (D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 1).

1. MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

- Viene adottato il «criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo» (D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 2)
- «I documenti di gara (...) elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi» (D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 8, primo periodo).
- Si rammenta che l'indicazione codicistica dei «criteri di valutazione» è meramente esemplificativa. Cfr. la locuzione adottata: «*Nell'ambito di tali criteri possono rientrare ...*» (D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 6, terzo periodo, alinea). La *ratio* da rispettare, infatti, attiene solo alla necessità che essi, qualora individuati *extra codicem*, siano comunque «pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto» (D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 6, primo periodo).

1.1 CRITERI DI VALUTAZIONE SUSCETTIBILI DI APPREZZAMENTO DISCREZIONALE

- Cfr. DECRETO del MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, 23 giugno 2022, «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi» (in [G.U. 6 agosto 2022, n. 183](#)), art. 1: «1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all'allegato al presente decreto: (...) c) per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi».

▫ «4 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI».

▫ «4.3 CRITERI PREMIANTI

Le stazioni appaltanti fanno riferimento ai criteri premianti dei capitoli “2.7-Criteri premianti per l'affidamento del servizio di progettazione” e “3.2-Criteri premianti per l'affidamento dei lavori”, più i criteri del presente paragrafo».

«2.7 CRITERI PREMIANTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE»

«2.7.1 Competenza tecnica dei progettisti

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria, di cui all'art. 45, per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori, e all'art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che includa, nel gruppo di lavoro, un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

Tale certificazione di competenza è basata sugli elementi di valutazione della sostenibilità e i contenuti caratteristici dei diversi protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) esistenti a livello nazionale o internazionale, ad esempio quelli di cui al par. “1.3.4- Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova”, oppure su norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali, purché tale certificazione di competenza sia rilasciata alle figure di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Tale soggetto può essere lo stesso firmatario del progetto o far parte del gruppo di progettazione.

Verifica

L'operatore economico allega i certificati in corso di validità, rilasciati da organismi accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. La conformità al criterio, a dimostrazione della formazione e competenza dell'operatore economico, è dimostrata dall'evidenza che l'esame superato sia basato sui protocolli sostenibilità energetico-ambientale, oppure su norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali».

L'offerta va prodotta a pena di esclusione nella busta telematica dell'offerta tecnico-discrezionale.
Peso: 4.

«2.7.2 Metodologie di ottimizzazione delle soluzioni progettuali per la sostenibilità (LCA e LCC)

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si impegna a realizzare uno studio LCA (valutazione ambientale del ciclo di vita) secondo le norme UNI EN 15643 e UNI EN 15978 e uno studio LCC (valutazione dei costi del ciclo di vita), secondo la UNI EN 15643 e la UNI EN 16627, per dimostrare il miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.

Verifica

L'operatore economico dimostra la sua capacità di approntare uno studio LCA e LCC del progetto di fattibilità tecnico economica descrivendo, nell'offerta tecnica di gara la metodologia di LCA e LCC che intende adottare, gli strumenti tecnici di cui dispone (software, banche dati, BIM), gli eventuali esperti di cui si avvarrà, l'organizzazione e il cronoprogramma della valutazione del ciclo di vita rispetto alle modalità e tempi di definizione del progetto. In sede di esecuzione del servizio, l'aggiudicatario del servizio di progettazione avvierà, con la stazione appaltante, un dialogo strutturato per l'analisi e la valutazione degli esiti degli studi di LCA e LCC per una scelta condivisa delle soluzioni progettuali definitive».

L'offerta va prodotta a pena di esclusione nella busta telematica dell'offerta tecnico-discrezionale.
Peso: 5.

«2.7.3. Progettazione in BIM

Criterio

Nei casi di bandi di progettazione in cui si richiede il BIM, è attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si impegna a implementare la base dati del BIM con le informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche di cui ai capitoli "2.4-Specifiche tecniche progettuali per gli edifici", "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere".

Verifica

L'operatore economico presenta dichiarazione di impegno ad eseguire le prestazioni migliorative di cui al criterio e offerta tecnico-metodologica con la quale illustri la prestazione offerta».

L'offerta va prodotta a pena di esclusione nella busta telematica dell'offerta tecnico-discrezionale.
Peso: 4.

«3.2 CRITERI PREMIANTI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI»

«3.2.3 Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che propone di sostituire uno o più prodotti da costruzione previsti dal progetto PFTE posto a base di gara con prodotti aventi le stesse prestazioni tecniche ma con prestazioni ambientali migliorative (ad es. maggiore contenuto di riciclato, minore contenuto di sostanze chimiche pericolose ecc.). Tale punteggio è proporzionale all'entità del miglioramento proposto.

Verifica

L'operatore economico allega le schede tecniche dei materiali e dei prodotti da costruzione e le relative certificazioni che dimostrano il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche degli stessi».

«3.2 (...) Per quanto riguarda le prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione, il criterio premiante è riferito esclusivamente ai prodotti da costruzione previsti dal progetto esecutivo».

L'offerta va prodotta a pena di esclusione nella busta telematica dell'offerta tecnico-discrezionale.
Peso: 5

«3.2.6 Capacità tecnica dei posatori

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si avvale di posatori professionisti, esperti nella posa dei materiali da installare.

Verifica

Presentazione dei profili curriculari dei posatori professionisti incaricati per la posa da cui risulti la loro partecipazione ad almeno un corso di specializzazione tenuto da un organismo accreditato dalla Regione di riferimento per Formazione Superiore, Continua e Permanente, Apprendistato o, in alternativa, un certificato di conformità alle norme tecniche UNI in quanto applicabili rilasciato da Organismi di Certificazione, o Enti titolati, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, in possesso dell'accreditamento secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024, da parte dell'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento.

Tale specializzazione è comprovata dal relativo certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione, secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, nominale e specifico per il materiale o l'elemento tecnologico che dovrà essere posato. La documentazione comprovante la formazione specifica o la conformità alla norma tecnica UNI sarà rilasciata e dovrà essere fornita per tutti i nominativi che prenderanno parte alla posa dei prodotti da costruzione in cantiere.

Segue un elenco non esaustivo di norme tecniche relative alla posa di alcuni prodotti da costruzione:

- UNI 11555, "Attività professionali non regolamentate - Posatori di sistemi a secco in lastre - Requisiti di conoscenza, abilità, competenza";
- UNI 11673-2, "Posa in opera di serramenti - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del posatore di serramenti";
- Serie UNI 11333, "Posa di membrane flessibili per impermeabilizzazione - Formazione e qualificazione degli addetti";
- UNI 11418-1, "Coperture discontinue - Qualifica dell'addetto alla posa in opera delle coperture discontinue - Parte 1: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza";
- UNI/PdR 68, "Lattoneria edile - Servizio di lattoneria edile e requisiti dei profili professionali di lattoniere edile";
- UNI 11515-2, "Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza dei posatori";
- UNI 11493-2, "Piastrature ceramiche a pavimento e a parete - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza per posatori di piastrature ceramiche a pavimento e a parete";
- UNI 11714-2, "Rivestimenti lapidei di superfici orizzontali, verticali e soffitti - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza per posatori di rivestimenti lapidei di superfici orizzontali, verticali e soffitti";
- UNI 11704, "Attività professionali non regolamentate - Pittore edile - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza";
- UNI 11556, "Attività professionali non regolamentate - Posatori di pavimentazioni e rivestimenti di legno e/o a base di legno - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza";
- UNI 11716, "Attività professionali non regolamentate - Figure professionali che eseguono la posa dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno (ETICS) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza"».

L'offerta va prodotta a pena di esclusione nella busta telematica dell'offerta tecnico-discrezionale.

Peso: 5

«3.2.8 Emissioni indoor

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che si approvvigiona dei materiali elencati di seguito, che rispettano le prescrizioni sui limiti di emissione esposti nella successiva tabella:

- a) pitture e vernici per interni
- b) pavimentazioni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi), incluso le resine liquide.
- c) adesivi e sigillanti
- d) rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica e i laterizi)
- e) pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali isolanti a vista).

- f) Controsoffitti
- g) schermi al vapore

Limite di emissione ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) a 28 giorni	
Benzene Tricloroetilene (trielina) di-2-etilesilftalato (DEHP) Dibutilftalato	1 (per ogni sostanza)
COV totali	1000
Formaldeide	<10
Acetaldeide	<200
Toluene	<300
Tetracloroetilene	<250
Xilene	<200
1,2,4-Trimetilbenzene	<1000
1,4-diclorobenzene	<60
Etilbenzene	<750
2-Butossietanolo	<1000
Stirene	<250

Verifica

L'operatore economico presenta le schede tecniche, i rapporti di prova, le certificazioni o altro documento idoneo a comprovare le caratteristiche dei materiali e dei prodotti che si impegna a impiegare per la realizzazione dell'opera» assicurando già in fase di partecipazione alla gara la riduzione delle emissioni.

«La determinazione delle emissioni avviene in conformità alla norma UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000-9.

Per qualunque metodo di prova o norma da utilizzare, si applicano i seguenti minimi fattori di carico considerando 0,5 ricambi d'aria per ora (a parità di ricambi d'aria, sono ammessi fattori di carico superiori):

1,0 m^2/m^3 per le pareti

0,4 m^2/m^3 per pavimenti o soffitto

0,05 m^2/m^3 per piccole superfici, ad esempio porte; 0,07 m^2/m^3 per le finestre;

0,007 m^2/m^3 per superfici molto limitate, per esempio sigillanti.

Per le pitture e le vernici, il periodo di pre-condizionamento, prima dell'inserimento in camera di emissione, è di 3 giorni.

Per dimostrare la conformità sull'emissione di DBP e DEHP sono ammessi metodi alternativi di campionamento ed analisi (materiali con contenuti di DBP e DEHP inferiori a 1 mg/kg, limite di rilevabilità strumentale, sono considerati conformi al requisito di emissione a 28 giorni. Il contenuto di DBP e DEHP su prodotti liquidi o in pasta è determinato dopo il periodo di indurimento o essiccazione a $20 \pm 10^\circ\text{C}$, come da scheda tecnica del prodotto).

La dimostrazione del rispetto di questo criterio può avvenire tramite la presentazione di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati e accompagnati da un documento che faccia esplicito riferimento alla conformità rispetto al presente criterio. In alternativa possono essere scelti prodotti dotati di una etichetta o certificazione tra le seguenti:

- AgBB (Germania)
- Blue Angel nelle specifiche: RAL UZ 113/120/128/132 (Germania)
- Eco INSTITUT-Label (Germania)

- EMICODE EC1/EC1+ (GEV) (Germania)
- Indoor Air Comfort (Eurofins)
- Indoor Air Comfort Gold (Eurofins)
- M1 Emission Classification of Building Materials (Finlandia)
- CATAS quality award Plus (CQA) CAM edilizia Plus (Italia)
- Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Plus (Italia)».

L'offerta va prodotta nella busta telematica dell'offerta tecnico-discrezionale.

Peso: 4.

«3.2.10 Etichettature ambientali

Criterio

È attribuito un punteggio premiante nel caso in cui il prodotto da costruzione rechi il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, (per le pitture e le vernici tale criterio premiante può essere usato solo se il progetto non lo prevede già come obbligatorio in base a quanto previsto al criterio “2.5.13-Pitture e vernici”), oppure abbia una prestazione pari alla classe A dello schema “Made Green in Italy” (MGI) di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 marzo 2018 n. 56, ottenuto sulla base delle Regole di Categoria riferite ai prodotti da costruzione.

L’entità del punteggio è proporzionale al numero di prodotti recanti le etichettature qui richieste.

Verifica

Il Marchio Ecolabel UE oppure documento di attestazione di verifica della classe A dello schema “Made Green in Italy”, relativi ai prodotti da costruzione utilizzati».

L'offerta va prodotta nella busta telematica dell'offerta tecnico-discrezionale.

Peso: 4.

«4.3.4 Materiali Rinnovabili

Criterio

Viene attribuito un punteggio premiante al progetto che prevede l’utilizzo di prodotti da costruzione derivati da materie prime rinnovabili per almeno il 20%, calcolata sul peso dei prodotti da costruzione permanentemente incorporati all’interno dell’opera, sul totale dell’edificio, escluse le strutture portanti». «Secondo la norma UNI EN ISO 14021 i materiali rinnovabili sono composti da biomasse provenienti da una fonte vivente e che può essere continuamente reintegrata». «Se il materiale usato è costituito da una miscela di materiali rinnovabili e non rinnovabili al fine del calcolo in peso verrà considerata solo la parte di materiale da fonte rinnovabile.

Verifica

La Relazione CAM include una descrizione dei prodotti da costruzione che contribuiscono al raggiungimento della soglia qui prevista e, in fase di esecuzione dei lavori l’aggiudicatario presenta all’ufficio di direzione lavori, per ciascuno di essi, l’asserzione ambientale autodichiarata del produttore, conforme alla norma UNI EN ISO 14021, che definisce i materiali rinnovabili come quelli composti da biomasse provenienti da una fonte vivente e che può essere continuamente reintegrata».

La relazione CAM è quella di cui al precedente sub-paragrafo n. 2.2.1. Essa deve però essere qui presentata come contenuto dell’offerta tecnico-discrezionale e quindi in specifico estratto.

Peso: 4.

ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE

a) Con riferimento al criterio «SCELTA DEI MATERIALI - DNHS.»: L’Operatore Economico dovrà ottemperare al rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (“Do No Significant Harm” - DNSH), come definito dal Regolamento UE 852/2020, dal Regolamento (UE) 2021/241 e come esplicitato dalla Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici sull’applicazione del citato principio, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza).

Verifica: L’Operatore Economico dovrà dimostrare di reimpiegare o riutilizzare i materiali dismessi durante l’appalto in una percentuale superiore al 5% rispetto al minimo stabilito (pari al 70%), avvalersi di materiali che qualitativamente, prestazionalmente e tecnicamente soddisfino i criteri riferiti alla "Green Public

Procurement" (efficienza e risparmio nell'uso delle risorse, riduzione CO2 e riduzione uso sostanze pericolose). La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. 4 schede/cartelle in formato A4 ovvero massimo n. 3 schede/cartelle in formato A3. Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari. Sono compresi figure, schemi e grafici che il concorrente eventualmente inserirà nel testo della relazione. Si precisa che ai fini della valutazione della relazione non si terrà conto del contenuto delle schede/cartelle prodotte dal Concorrente in numero superiore a quanto indicato.

L'offerta va prodotta nella busta telematica dell'offerta tecnico-discrezionale.

Peso: 5.

b) Con riferimento al criterio «RESILIENZA DEGLI IMPIANTI.»: L'Operatore Economico dovrà indicare le capacità degli impianti di adattarsi alle variazioni nel breve e medio termine, a seguito di modifiche distributive e/o implementazione dell'organigramma, per garantire il soddisfacimento delle future esigenze dei fruitori coinvolti.

Dovrà quindi essere:

- descritta la modalità in cui gli impianti sono in grado di rispondere alle diverse richieste, nel tempo e nello spazio, dell'utenza;
- asseverata la classe di efficienza del sistema BACS (Building Automation and Control System), come definiti dalla norma UNI EN ISO 52120-1, secondo quanto indicato nella norma UNI/TS 11621(2023)

Verifica: La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. 4 schede/cartelle in formato A4 ovvero massimo n. 3 schede/cartelle in formato A3. Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari. Sono compresi figure, schemi e grafici che il concorrente eventualmente inserirà nel testo della relazione. Si precisa che ai fini della valutazione della relazione non si terrà conto del contenuto delle schede/cartelle prodotte dal Concorrente in numero superiore a quanto indicato.

L'offerta va prodotta nella busta telematica dell'offerta tecnico-discrezionale.

Peso: 5.

c) Con riferimento al criterio «ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE PERFORMANTE E RESILIENTE IN TEMA DI SICUREZZA DI SPAZI, ATTIVITA' E GESTIONE INTERFERENZE»: Proposte integrative all'organizzazione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, finalizzate a ridurre le interferenze tra l'esecuzione dei lavori in appalto e lo svolgimento delle attività pubbliche effettuate nelle aree di intervento e limitrofe, (maestranze, personale dell'Amministrazione, pubblico fruitore...). Redazione di adeguato programma delle attività, allocazione delle risorse in termini d'opera e manodopera, esecuzione di quota parte del lavoro notturno e nei giorni festivi per soddisfare specifiche esigenze funzionali» e di raggiungimento degli obiettivi temporali. Impegno a rendere resiliente il cantiere in tema di sicurezza a seguito dell'avvio dei cantieri in ambito D1 potenzialmente interferenti con il cantiere in appalto.

Verifica: La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. 4 schede/cartelle in formato A4 ovvero massimo n. 3 schede/cartelle in formato A3. Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari. Sono compresi figure, schemi e grafici che il concorrente eventualmente inserirà nel testo della relazione. Si precisa che ai fini della valutazione della relazione non si terrà conto del contenuto delle schede/cartelle prodotte dal Concorrente in numero superiore a quanto indicato.

L'offerta va prodotta nella busta telematica dell'offerta tecnico-discrezionale.

Peso: 4.

d) «PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA NEI CONTRATTI PUBBLICI, NEL PNRR E NEL PNC» (cfr. D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108, art. 47).

Si prevedono, quali «requisiti premiali dell'offerta», i seguenti «criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne» (richiamato art. 47, comma 4):

a) adozione di misure idonee a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU"

b) adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l'attivazione di percorsi formativi specifici per l'inserimento nel contesto aziendale delle nuove figure professionali e per

l'aggiornamento costante delle risorse presenti;

c) adozione di una formazione professionale con l'attivazione di corsi finalizzati a promuovere la cybersecurity, l'acquisizione di digital skills e l'utilizzo consapevole e responsabile delle piattaforme digitali.

La relazione descrittiva deve essere composta complessivamente da non più di 1 (una) cartella in formato A4, di massimo 40 righe.

L'offerta va prodotta nella busta telematica dell'offerta tecnico-discrezionale.

Peso: 5.

e) STUDIO DI UNA SOLUZIONE ALTERNATIVA PER I SERRAMENTI, con conservazione della trama esistente esterna ed inserimento di serramento interno performante che segua alcune linee di quello esistente senza sovrapporsi a livelli geometrico figurativo. «Il progetto definitivo presentato dovrà sviluppare in ogni dettaglio la soluzione proposta».

L'offerta va prodotta nella busta telematica dell'offerta tecnico-discrezionale.

Peso: 7.

f) MANUTENZIONE INTEGRATA "GLOBAL SERVICE"

Proposta di uno schema di contratto con cui l'Operatore si impegna a garantire una manutenzione integrata "global service" (manutenzione ordinaria e straordinaria) di quanto realizzato per un periodo di anni 3 dall'attivazione della struttura senza oneri per l'Amministrazione Comunale.

L'offerta va prodotta nella busta telematica dell'offerta tecnico-discrezionale.

Peso: 7.

«1.3.3 Applicazione dei CAM

«(...)

Nella sola ipotesi di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, nella documentazione di gara, con riferimento all'offerta tecnica, la stazione appaltante richiede agli operatori economici di illustrare:

- il piano di lavoro attraverso il quale intende integrare i criteri nel progetto;
- le metodologie che utilizzerà per l'integrazione dei criteri di tipo naturalistico-ambientale».

Si tratta di relazione illustrativa di carattere generale che va prodotta, a pena di esclusione, nella busta telematica dell'offerta tecnico-discrezionale.

▪ Nella busta dell'offerta tecnico-discrezionale va inserito il progetto definitivo con esclusione dei computi metrici estimativi e dell'elenco prezzi; relativamente alle modalità di caricamento, viste le dimensioni in MB dei *file*, fare riferimento al punto 14.1 del presente disciplinare.

▪ Si dà atto che non viene attribuito «alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta» (D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 14-*bis*).

1.2 CRITERI DI VALUTAZIONE SUSCETTIBILI DI ACCERTAMENTO AUTOMATICO

1) PREZZO OFFERTO

▪ Criterio di valutazione suscettibile di accertamento automatico è dato dal *prezzo*.

Da inserire a pena di esclusione nella busta dell'offerta economico-quantitativa.

Peso: 20

2) VIDEORIPRESE E RENDER PER COMUNICAZIONE AI CITTADINI

L'Operatore economico impegna a presentare con cadenza trimestrale lo stato d'avanzamento del cantiere mediante video e render allo scopo di rappresenta alla cittadinanza lo stato di avanzamento dei lavori.

Criterio di valutazione suscettibile di accertamento automatico.

Da inserire a pena di esclusione nella busta dell'offerta economico-quantitativa.

Peso: 3.

3) ESTENSIONE GARANZIE, FORMAZIONE UTENTI

L'Operatore si impegna a garantire:

- estensione contrattuale delle garanzie delle apparecchiature e prodotti forniti per tre anni aggiuntivi rispetto all'ordinario;
- piano di formazione agli utenti ed addetti alla gestione post-collaudato (minimo 200 ore di corsi formativi)-

Criterio di valutazione suscettibile di accertamento automatico.

Da inserire a pena di esclusione nella busta dell'offerta economico-quantitativa.

Peso: 3.

▪ «3.2.1 Sistemi di gestione ambientale

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001.

Verifica

Certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validità o registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o altra prova equivalente ai sensi dell'art. 87 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50».

Criterio di valutazione suscettibile di accertamento automatico.

Da inserire a pena di esclusione nella busta telematica dell'offerta economico-quantitativa.

Peso: 3.

▪ «3.2.7.1 Lubrificanti biodegradabili (diversi dagli oli motore): possesso del marchio Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024

Criterio

È attribuito un punteggio premiante se l'intera fornitura di lubrificanti biodegradabili, diversi dagli oli motore, è costituita da prodotti in possesso dal marchio Ecolabel (UE) o di altre etichette equivalenti conformi alla UNI EN ISO 14024.

Verifica

L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e del possesso del marchio comunitario di qualità ecologica ecolabel (UE) o delle eventuali altre etichette conformi alla UNI EN ISO 14024». Si fa presente che la suddetta «dichiarazione di impegno» non va inserita nella «domanda di partecipazione alla gara» ma nell'offerta tecnica, in quanto si tratta pacificamente di un criterio premiale.

Peso: 3.

Criterio di valutazione suscettibile di accertamento automatico

Da inserire a pena di esclusione nella busta dell'offerta economico-quantitativa.

- Si specifica che «il criterio applicato per selezionare la migliore offerta» economica (D.Lgs.50/2016, art. 95, comma 5) è quello del ribasso percentuale sull'elenco-prezzi posto a base di gara, con regolazione del corrispettivo «a misura».

▪ «Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro» (D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10, primo periodo).

▪ In offerta economica vanno inseriti il computo metrico estimativo e l’elenco dei prezzi unitari, che evidenzino come l’operatore abbia determinato il ribasso offerto.

1.3 METODOLOGIA PER INDIVIDUARE L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

▪ «Per (...) attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa» (D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 9, secondo periodo).

▪ Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato utilizzando il «metodo aggregativo compensatore», che «si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$Pi = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell’offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno» (ANAC, Linee Guida n. 2, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa», assunte con delibera del Consiglio 2 maggio 2018 n. 424, paragrafo VI, in *G.U.* 25 ottobre 2018, n. 120).

▪ Non viene prevista la metodologia della riparametrazione per l’offerta tecnico-discrezionale.

1.3.1 «LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI»

▪ Non è ammessa – e sarà quindi esclusa – l’offerta-prezzo pari a zero (Cons Stato, III, 1° aprile 2016, n. 1307).

▪ «Il punteggio attribuito alle offerte» viene «calcolato tramite un’interpolazione lineare.

In simboli:

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

R_a = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

R_{max} = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente

Quando il concorrente *a* non effettuata alcuno sconto R_a assume il valore 0, così come il coefficiente V_{ai} ; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto V_{ai} assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile» (ANAC, Linee Guida n. 2, *cit.*, paragrafo IV).

▪ Per i criteri di valutazione c.d. *on/off*, ovvero “automatici”, poiché «non è necessario esprimere una valutazione di natura soggettiva, è possibile attribuire il punteggio anche sulla base tabellare o del punteggio

assoluto. In questo caso, sarà la presenza o assenza di una data qualità e l'entità della presenza, che concorreranno a determinare il punteggio assegnato a ciascun concorrente per un determinato parametro. Anche in questo caso si attribuisce il punteggio 0 al concorrente che non presenta il requisito richiesto e un punteggio crescente (predeterminato) al concorrente che presente il requisito richiesto con intensità maggiore» (ANAC, Linee Guida n. 2, *cit.*, paragrafo III).

1.3.2 «LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI»

▪ Si procederà all'«attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara (...). Sulla base» di tale «criterio, ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. (...) Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti» (ANAC, Linee Guida n. 2, *cit.*, paragrafo V). In sostanza, il coefficiente ricompreso fra 0 e 1 viene direttamente moltiplicato, per ogni offerta, per il peso assegnato al criterio di valutazione suscettibile di valutazione tecnico-discrezionale di cui si tratti. Si conferma quindi che non si procede quindi a nessuna riparametrazione.

Per un criterio di valutazione tecnico-discrezionale per esempio da 5 punti, la commissione giudicatrice ha due opzioni matematicamente equivalenti: 1) o esprimere la valutazione in coefficiente ricompreso fra zero e uno; 2) o esprimere la valutazione in un valore ricompreso fra zero e cinque. Nel primo caso, se una valutazione è, per esempio, pari a 0,2, il punteggio finale sarà pari a uno ($0,2 \cdot 5$). Nel secondo caso il punteggio espresso sarà direttamente e definitivamente pari a uno.

1.4 ALTRI ASPETTI

▪ L'offerta economicamente più vantaggiosa (fatta salva la valutazione di congruità) sarà data dal valore più alto fra ogni valore finale, risultante – per ciascun concorrente – dalla somma dei punteggi definitivi riportati per ogni criterio di valutazione.

▪ In ipotesi di parità finale in graduatoria si applicherà il principio esposto da T.A.R. Friuli Venezia Giulia, I, 6 luglio 2020, n. 232: «Appare legittimo quindi, anche nel contesto di una procedura fondata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il ricorso all'art. 77 comma 1 del R.D. 827/1924, che costante giurisprudenza (da ultimo TAR Veneto, sez. I, 7 aprile 2017, n. 337; TAR Sicilia Catania, 16 giugno 2017, n. 1454) ammette, anche se non richiamato dalla *lex specialis*, in virtù di un automatico meccanismo eterointegrativo. Infine, la mancata presenza dei concorrenti alla seduta di apertura delle offerte economiche (necessariamente preclusa dallo svolgersi la gara su piattaforma informatica) non può impedire di avvalersi del criterio dell'offerta migliorativa. Il dettato testuale dell'art. 77 comma 1 citato, ferma la *ratio* di favore per un esito della gara che non dipenda da mera *alea*, non può che interpretarsi alla luce delle modifiche normative e tecnologiche intercorse durante quasi un secolo di sua immutata vigenza». Conforme, T.A.R. Toscana, III, 24 luglio 2020, n. 973, confermata da Cons. Stato, III, 30 dicembre 2020, n. 8537.

L'eventuale rilancio fra gli offerenti interessati sarà ovviamente limitato ai soli profili di offerta quantitativa.

▪ «Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte» (D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 15). Si segue l'interpretazione del tutto maggioritaria, secondo cui è solo la definitiva aggiudicazione che cristallizza la graduatoria (T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 1° agosto 2016, n. 1989; Cons. Stato, V, 13 febbraio 2017, n. 590; T.A.R. Sicilia, Catania, I, 26 febbraio 2018, n. 447; Cons. Stato, V, 2 maggio 2022, n. 3438).

1.5 COMMISSIONE GIUDICATRICE

▪ «1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti (...), limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

– omissis –

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto» (D.Lgs. 50/2016, art. 77).

▪ Si applica comunque la disposizione di cui al D.Lgs. 165/2001, art. 35-*bis* («Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici»):

«1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: – omissis – ; *b*) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti (...) all'acquisizione di beni, servizi e forniture (...); *c*) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (...).

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari».

▪ «Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante» (D.Lgs. 50/2016, art. 216, comma 12, primo periodo).

▪ La «composizione della commissione giudicatrice e» i «curricula dei suoi componenti (...) ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione «Amministrazione trasparente»» (D.Lgs. 50/2016, art. 29, comma 1, primo periodo).

▪ «In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione» (D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 11).

2. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

▪ Poiché «il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa» – «individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo» (D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 2) – «la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre» (D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 3, primi due periodi).

Qualora non sia calcolabile la soglia di anomalia, si «applica l'ultimo periodo del comma 6» (D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 3, ultimo periodo): «La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa» (D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 6, ultimo periodo): in tal caso si applicheranno i commi 1, 4, 5, 6 (primi due periodi) e 7.

▪ Qualora poi il RUP non ritenga che sussistano «elementi specifici», in base ai quali l'offerta nel suo complesso «appaia anormalmente bassa», opera comunque la seguente previsione: «Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera *d*)» (D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10, secondo periodo). Tuttavia,

poiché nell'«offerta economica l'operatore deve indicare» non solo «i propri costi della manodopera» ma anche «gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro» (D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10, primo periodo), la verifica non può non riguardare anche tali ultimi «oneri».

Al fine di accelerare tale verifica, si richiede all'offerente di inserire già nella stessa busta telematica dell'offerta-prezzo le giustificazioni analitiche: a) del costo della manodopera indicato, con la produzione del CCNL applicato e della tabella ministeriale di riferimento che – ambedue – devono essere idonei rispetto all'oggetto dell'appalto; b) degli indicati costi aziendali della sicurezza. In tal senso cfr., per analogia, anche ANAC, bando-tipo n. 1/2021, paragrafo n. 22.

▪ «Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta» (D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 1).

«4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente (...) per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori (...) proposti dall'offerente.

5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori (...);
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» e comunque di quelli non soggetti ad offerta economica (D.Lgs. 50/2016, art. 97).

«La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea» (D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 7).

II.2.6) Valore stimato

- .

II.2.7) Durata del contratto d'appalto

Inizio: 30/07/2023 / Fine: 31/03/2026.

Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo.

Si precisa che il contratto avrà durata di **32 mesi** a decorrere dalla consegna dell'appalto ai sensi del D.L. 76/2020, art. 8, comma 1, lett. a).

Con riferimento ai termini temporali indicati all'art 2 dell'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno che prevede

“Art. 2

Termini di attuazione del progetto, milestone e target

1. Le attività, indicate nel progetto, dovranno essere avviate dal Soggetto attuatore - rigenerazione urbana - a

partire dalla data di sottoscrizione e ricezione del presente atto al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

2. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il Soggetto attuatore - rigenerazione urbana - si impegna a:

- a. Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;
- b. Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
- c. Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026.

Conseguentemente tutte le attività/azioni poste in essere per la realizzazione del progetto dovranno essere terminate e completate entro le date sopra richiamate, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le parti e indicata puntualmente nell'eventuale aggiornamento del presente atto.”

si comunica che eventuali differenti date che potranno eventualmente essere concordate tra il Soggetto Attuatore – Comune- ed il Ministero dell'Interno- costituiranno automatica concessione di proroga ai limiti temporali contrattuali.

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

- .

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Non sono richieste, né autorizzate, le «varianti» di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 14.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Non sono previste opzioni.

Si fa però presente quanto segue: «La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto» (D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 12).

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

Le offerte non devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: trattasi di appalto finanziato con il PNR – M.5 C.2 – INV.2.1 e con mezzi propri della stazione appaltante.

II.2.14) Informazioni complementari: - .

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

▪ «Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a)» dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, «i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (...). Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente» (D.Lgs. 50/2013, art. 83, comma 3, primi due periodi).

▫ «Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane (...) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori» (ANAC, bando tipo n. 1/2021, sub-paragrafo n. 6.5), con previsione estensibile anche ai lavori; conforme, bando-tipo n. 3, paragrafo n. 7.5),

in caso di consorzio cooperativo, artigiano o stabile (oltre che ordinario, ovviamente). In termini cfr. anche T.A.R. Friuli Venezia Giulia, I, 3 luglio 2020, n. 224.

Cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

▫ In quanto operatore economico tenutovi, occorre l'iscrizione nell'«Albo nazionale dei gestori ambientali», da possedersi già come requisito di partecipazione, per la categoria 9, classe A (cfr. anche più oltre quanto indicato in ordine alla cat. OG 12). Cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**).

▫ Il possesso del requisito di «idoneità professionale» di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 83, comma 1, lett. a), per raggruppamenti e figure assimilate, non è frazionabile.

▫ Per le dichiarazioni cfr. *DGUE* (G.U.R.I., 27 luglio 2016, n. 174, parte IV, sezione A, n. 1, pag. 102).

III.1 .2) Capacità economica e finanziaria

CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

▫ In relazione alla necessità del possesso del requisito unitario dell'attestazione-SOA, cfr. quanto previsto in materia di capacità tecnica.

CAPACITÀ ECONOMICO-TECNICA

Capacità economica-tecnica: categoria prevalente; categorie scorparabili.

▫ «Fermo restando quanto (...) dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC» (D.Lgs. 50/2016, art. 84, comma 1).

▫ Cfr. *DGUE* (GURI, 27 luglio 2016, n. 174, parte II, sezione A, pag. 94). In alternativa alla compilazione del *DGUE* sul punto, può essere prodotta copia informale di attestazione-SOA, come da opzione in modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

▫ Nel caso in cui operatore economico concorrente sia un consorzio di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. b) (consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, o consorzio tra imprese artigiane), ovvero un consorzio di cui alla lett. c) (consorzio stabile), si applica la seguente disciplina in ordine a chi deve possedere la qualificazione da attestazione-SOA.

Quanto alla categoria **OG 2**, è necessario a pena di esclusione che la qualificazione nella medesima sia posseduta dalle consorziate designate all'esecuzione: si ribadisce che «nel caso di partecipazione di un consorzio stabile a una procedura di gara, a prescindere dalla qualificazione del consorzio e/o di altre consorziate, la qualificazione richiesta debba essere comunque posseduta da ciascuna delle imprese designate per l'esecuzione del contratto. La regola è da intendersi riferita non solo alla categoria dei lavori, ma anche al loro importo, cioè alla classifica, di modo che, quando un'impresa consorziata sia qualificata per eseguire lavori sino ad un importo massimo (incrementato di un quinto ex art. 61 del d.P.R. n. 207 del 2010), non può, nel settore dei beni culturali, eseguire lavori eccedenti tale importo, anche se facente parte di un consorzio stabile. Ne consegue che, al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto della disposizione, è necessario che anche le imprese esecutrici designate da un consorzio stabile, oltre ad essere qualificate per l'esecuzione dei lavori, possedendo in proprio la relativa categoria, indichino la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica» (Cons. Stato, V, 27 febbraio 2023, n. 1987).

Il principio, a garanzia di effettività di tutela del bene culturale, vale anche per il consorzio cooperativo ed artigiano (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, I, 28 ottobre 2019, n. 823; T.A.R. Veneto, II, 30 luglio 2021, n. 991). La designazione è necessaria per il consorzio cooperativo o artigiano, mentre è facoltativa per il consorzio stabile che può eseguire l'appalto anche in proprio. Ai sensi di Cons. Stato, V, 16 gennaio 2019, n. 403, non solo i requisiti "moralì", ma anche quelli economico-tecnici ovvero l'attestazione-SOA debbono quindi essere posseduti e comprovati in sede di gara da chi viene designato ad eseguire effettivamente l'appalto. Il principio, come detto, vale per tutti i consorzi.

▫ Quanto alle categorie **OS 30, OS 28, OS 3 e OG 12**, in caso di consorzio stabile si applica a pena di esclusione il principio secondo cui la qualificazione da attestazione-SOA (pur trattandosi di *vexata quaestio*) deve essere posseduta da tutte le consorziate che siano state designate per l'esecuzione (Cons. Stato, V, 22 agosto 2022, n. 7360; Cons. Stato, V, 29 dicembre 2022, n. 11596; Cons. Stato, V, 24 gennaio 2023, n. 779; T.A.R. Campania, Napoli, III, 22 febbraio 2023, n. 1151; T.A.R. Marche, I, 25 febbraio 2023, n. 119).

Si prevede quindi che, «nel caso di partecipazione di un consorzio stabile a una procedura di gara, a prescindere dalla qualificazione del consorzio e/o di altre consorziate, la qualificazione richiesta debba essere comunque posseduta da ciascuna delle imprese designate per l'esecuzione del contratto. La regola è da intendersi riferita non solo alla categoria dei lavori, ma anche al loro importo, cioè alla classifica, di modo che, quando un'impresa consorziata sia qualificata per eseguire lavori sino ad un importo massimo (incrementato di un quinto *ex art.* 61 del d.P.R. n. 207 del 2010), non può (...) eseguire lavori eccedenti tale importo, anche se facente parte di un consorzio stabile. Ne consegue che, al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto della disposizione, è necessario che anche le imprese esecutrici designate da un consorzio stabile, oltre ad essere qualificate per l'esecuzione dei lavori, possedendo in proprio la relativa categoria, indichino la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica» (Cons. Stato, V, 27 febbraio 2023, n. 1987).

▪ Il tuttora vigente d.P.R. 207/2010 stabilisce che «l'attestazione di qualificazione (...) costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici» (art. 60, comma 3). Il «manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro», redatto dall'ANAC e aggiornato al 14 novembre 2016, stabilisce quanto segue: «Per quanto concerne le categorie OG 9, OG 10, OG 11, OS 3, OS 4, OS 5, OS 9, OS 14, OS 16, OS 17, OS 19, OS 22, OS 27, OS 28 e OS 30, rilevato che l'abilitazione prevista dall'articolo 1 del d.m. 37/2008 costituisce requisito che attiene alla fase esecutiva, si precisa che le SOA (...) non possono condizionare (...) il rilascio delle attestazioni SOA nelle categorie OG 9, OG 10, OG 11, OS 3, OS 4, OS 5, OS 9, OS 14, OS 16, OS 17, OS 19, OS 22, OS 27, OS 28 e OS 30, (...) al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 4 del d.m. 37/2008 da parte delle imprese da qualificare» (pagg. 291-292). Spetta all'ANAC stabilire le regole esecutive sul rilascio di un'attestazione da parte di una SOA (anche se appare evidente, tuttavia, che la regola appena menzionata contrasta con il principio di fondo che l'attestazione-SOA debba costituire condizione anche «sufficiente» per la dimostrazione della piena idoneità tecnica da parte di un'impresa ad eseguire le lavorazioni di cui al d.M. 37/2008). Ad ogni modo, principio giurisprudenziale consolidato è quello secondo cui quelli *ex d.M. 37/2008* «non sono requisiti di partecipazione alla procedura ma si attecchiano a requisiti da dimostrare in fase esecutiva, come tali conseguibili anche in un momento successivo all'aggiudicazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, n. 5028/2013 del 16 ottobre 2013)» (T.A.R. Lazio, Roma, I-quater, 27 febbraio 2018, n. 2157). Ciò comporta che la stazione appaltante controllerà in sede esecutiva che un'impresa, pur qualificata con attestazione-SOA in una delle categorie di cui sopra esempio, sia effettivamente abilitata ad eseguire le lavorazioni di cui si tratta.

▪ I «lavori di categoria prevalente», in quanto «di importo più elevato» nell'ambito dell'«intervento» (D.Lgs. 50/2016, art. 3, comma 1, lett. *oo-bis*)), sono individuati nella **OG 2**, di importo pari a EUR **11.489.209,08** (euro undicimilioniquattrocentottantanovemiladuecentonove/08). Per essa è richiesta attestazione-SOA con classifica che copra – come minimo – tutto l'importo della categoria prevalente stessa.

▫ È rimasto di *default* il poter «affidare in subappalto le opere o i lavori» (D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 4, alinea), sia che si tratti di «categoria prevalente», sia che si tratti di «categoria scorporabile». Ma su questo principio impatta l'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal convertito D.L. 77/2021: «I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori (...) compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera *d*), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle (...) lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti (...). È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo».

In sostanza non è ammesso il subappalto del 100% del totale d'appalto.

Si parla di «complesso delle categorie prevalenti», che però è concetto che non trova spazio nella disciplina di settore, in quanto la categoria prevalente è una sola. Né per converso appare ipotizzabile che per «categorie prevalenti» debbano intendersi – in appalto da EUR 150.000 in su – quelle obbligatoriamente da indicarsi in disciplina di gara e quindi anche le scorporabili: sia perché ciò non è affermato; sia perché la limitazione della subappaltabilità integrale di una scorporabile andrebbe nuovamente in contrasto con il rispetto dei principi comunitari in materia (si pensi a una scorporabile a qualificazione obbligatoria che non si possiede e per la quale si ha necessità di dichiarare il subappalto qualificatorio integrale). Ciò premesso, è la sola categoria prevalente che soggiace al limite della «prevalente esecuzione» in proprio, ciò che comporta matematicamente, ad evidenza implicita, che il subappalto (solo esecutivo) della medesima sia ammesso esclusivamente per una quota inferiore al 50% del suo importo stesso e cioè al massimo per il 49,99%.

Per la dichiarazione di subappalto, cfr. *DGUE*, in *GURI* 27 luglio 2016, n. 174, pag. 95, parte II, sezione D; ovvero, in alternativa, cfr. anche cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

▫ Cfr. anche il D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 14, primo periodo così, come modificato dal D.L. 77/2021: «Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale».

▫ Per il sub-raggruppamento orizzontale in categoria prevalente con subappalto qualificatorio di una scorporabile non posseduta, la qualificazione – non solo da parte della sub-capogruppo, ma anche da parte di ogni sub-mandante – è necessario che sia posseduta nel rispetto della disciplina di cui all'art. 92, comma 2, del d.P.R. 207/2010 nei limiti di compatibilità con la sentenza C.G.U.E., IV, 28 aprile 2022, C-642/20, per l'importo cumulato di cui al d.P.R. 207/2010, art. 92, comma 1, ultimo periodo, e comma 3, ultimo periodo (T.A.R. Puglia, Bari, III, 9 febbraio 2021, n. 266).

▪ Sussistono categorie scorporabili.

«Ai fini del (...) codice si intende per (...) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11» (D.Lgs. 50/2016, art. 3, comma 1, lett. *oo-ter*). Cfr. anche: d.P.R. 207/2010, art. 32, comma 7, lett. *b*); Lgs. 50/2016, art. 89, comma 11, secondo periodo).

Categoria scorporabile, in un appalto complessivamente di «importo pari o superiore a 150.000 euro» (D.Lgs. 50/2016, art. 84, comma 1), è pertanto quella che:

1) è di importo superiore al 10% del totale d'appalto (anche se pari o inferiore a EUR 150.000), ivi comprese le «categorie di cui all'articolo 89, comma 11»;

2) ovvero è di importo superiore a EUR 150.000 (anche se pari o inferiore al 10% del totale d'appalto), ivi comprese le «categorie di cui all'articolo 89, comma 11» laddove «il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.

▫ Trattandosi di appalto soggetto al «sistema unico di qualificazione», la qualificazione stessa può essere dimostrata di regola (salvo eccezione espressamente prevista dall'ordinamento) solo con attestazione-SOA (D.Lgs. 50/2016, art. 84, comma 1). Nello stesso senso, cfr. vigente d.P.R. 207/2010, art. 60, comma 3 («l'attestazione di qualificazione (...) costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici») e comma 4 («Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi»).

▪ È prevista la categoria scorporabile **OS 30**, per importo di EUR **2.889.870,08** (euro duemilionioottocottantanovemilaottocentosettanta/08). Essa rientra fra «strutture, impianti e opere speciali» (cfr. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto 10 novembre 2016, n. 248, in *G.U.* 4 gennaio 2017, n. 3, art. 2, comma 1), a qualificazione obbligatoria in quanto si applica la seguente disposizione: «non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni» in questione. «Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale». «Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni» (D.L. 47/2014, convertito nella L. 80/2014, art. 12, comma 2, lett. *b*), vigente – a prescindere dall'art. 216, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 – ai sensi dell'art. 217, comma 1, lett. *nn*) del D.Lgs. 50/2016 medesimo).

▫ La dichiarazione di subappalto è obbligatoria, qualora la qualificazione nella categoria non sia posseduta, in alternativa allo scorporo a mandante in verticale.

Per la dichiarazione di subappalto, cfr. *DGUE*, in *GURI* 27 luglio 2016, n. 174, pag. 95, parte II, sezione D; ovvero, in alternativa, cfr. anche cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

Cfr. d.P.R. 207/2010, art. 92, comma 1 (secondo periodo) e comma 3 (secondo periodo): in sostanza, tutto ciò, che di categoria *scorporabile* non è posseduto dall'operatore economico, aumenta sempre l'importo di classifica da possedersi in *prevalente*.

▫ Per la summenzionata cat. **OS 30**, la dichiarazione di subappalto è dunque obbligatoria, al fine della qualificazione, qualora non posseduta.

Ai sensi del vigente D.L. 47/2014, convertito nella L. 80/2014, art. 12, comma 2, lett. *b*), ultimo periodo, «si applica l'art. 92, comma 7, del (...) regolamento» (che si applica anche ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 216, comma 14, nei limiti di compatibilità). Il primo periodo del d.P.R. 207/2010, art. 92, comma 7, va pertanto così riletto: «ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui» all'art. 2 del decreto 10 novembre 2016, n. 248, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (in *G.U.* 4 gennaio 2017, n. 3), «per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie (...) e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente». In termini, cfr. anche d.P.R. 207/2010, sempre art. 92, comma 1 (secondo periodo) e comma 3 (secondo periodo): in sostanza, tutto ciò, che di categoria *scorporabile* non è posseduto dall'operatore economico, aumenta sempre l'importo di classifica da possedersi in *prevalente*.

«Non è ammesso l'avvalimento» in quanto si verifica la condizione che «nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrano opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori» (D.Lgs. 50/2015, art. 89, comma 11, primi due periodi), peraltro considerando anche che comunque si applica in via generale il D.Lgs. 50/2016, art. 146, comma 3 («Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice»).

▪ Sono altresì previste le categorie scorporabili **OS 28**, **OS 3** e **OG 12**, rispettivamente per un importo di EUR **1.276.681,34** (euro unmiloneduecentosettantaseimilaseicentoottantuno/34), di EUR **298.597,16** (euro duecentonovantottomilacinquecentonovantasette/16) e di EUR **178.725,89** (euro centosettantottomilasettecentoventicinque/80). Esse sono a qualificazione obbligatoria in quanto si applica la seguente disposizione: «non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni» in questione. «Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale». «Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni» (D.L. 47/2014, convertito nella L. 80/2014, art. 12, comma 2, lett.

b), vigente – a prescindere dall’art. 216, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 – ai sensi dell’art. 217, comma 1, lett. nn) del D.Lgs. 50/2016 medesimo).

La dichiarazione di subappalto è obbligatoria, qualora la qualificazione nella categoria non sia posseduta, in alternativa allo scorporo a mandante in verticale.

Per la dichiarazione di subappalto, cfr. *DGUE*, in *GURI* 27 luglio 2016, n. 174, pag. 95, parte II, sezione D; ovvero, in alternativa, cfr. anche cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

Cfr. d.P.R. 207/2010, art. 92, comma 1 (secondo periodo) e comma 3 (secondo periodo): in sostanza, tutto ciò, che di categoria *scorporabile* non è posseduto dall’operatore economico, aumenta sempre l’importo di classifica da possedersi in *prevalente*.

Comunque si applica in via generale il D.Lgs. 50/2016, art. 146, comma 3 («Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice»).

▪ Per la categoria OG 12 si specifica che, da parte di chi si qualifica ad eseguirla, deve anche essere posseduta l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 9, classe A. Qualora l’operatore economico sia qualificato in OG 12 ma non anche nella predetta classe di riferimento di cui al menzionato Albo, il medesimo dovrà dichiarare il subappalto per tale classe (T.A.R. Lazio, Roma, I, 30 dicembre 2021, n. 13612).

▪ Pacifico comunque che, se si partecipa in raggruppamento orizzontale, una mandante, che deve come minimo deve assumere il 10% di qualificazione-esecuzione in una categoria di importo superiore a EUR 150.000, non può qualificarsi senza attestazione-SOA, anche se l’importo assunto è pari o inferiore a EUR 150.000.

Ad esempio, se l’importo della scorporabile è di EUR 500.000 e la mandante assume un 25%, pari ad EUR 125.000, è pacifico che le occorra comunque attestazione-SOA (T.A.R. Liguria, I, 29 dicembre 2021, n. 1122).

▪ «La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati nelle linee guida» (D.Lgs. 50/2016, art. 84, comma 11).

▪ «Fino all’adozione» del «regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-*octies*», «si applica l’articolo 216, comma 14» (D.Lgs. 50/2016, art. 83, comma 2, ultimo periodo). Pertanto, «continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207» (D.Lgs. 50/2016, art. 216, comma 14).

▪ «2. La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo» pari (ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 84, comma 1) o «superiore a 150.000 euro.

3. Fatto salvo quanto stabilito» all’articolo «62, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.

4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente capo, nonché dal capo III del presente titolo» (d.P.R. 207/2010, art. 60).

▪ «1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell’ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.

(...)

3. Le categorie sono specificate nell'allegato A.

4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

I - fino a euro 258.000

II - fino a euro 516.000

III - fino a euro 1.033.000
III-*bis* - fino a euro 1.500.000
IV - fino a euro 2.582.000
IV-*bis* - fino a euro 3.500.000
V - fino a euro 5.165.000
VI - fino a euro 10.329.000
VII - fino a euro 15.494.000
VIII – oltre euro 15.494.000

5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000» (d.P.R. 207/2010, art. 61).

▪ «Le imprese stabilite negli altri Stati» (operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea; imprese stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentono la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità) «presentano la documentazione, richiesta per la qualificazione ai sensi del (...) titolo» III («Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori») della parte II del d.P.R. 207/2010 e quindi la qualificazione-SOA è loro consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane (d.P.R. 207/2010, art. 62).

Per i medesimi operatori economici, la qualificazione-SOA non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano allora alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i sottesi requisiti sostanziali che sono prescritti agli operatori economici italiani per ottenere l'attestazione-SOA. Essi pertanto presentano «documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre» (d.P.R. 207/2010, art. 62).

▪ «1. Ai fini della qualificazione, (...) le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II.

2. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.

3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA» (d.P.R. 207/2010, art. 63).

▫ Sull'indefettibile necessità giuridica sostanziale che il «possesso della certificazione di qualità aziendale» sia «attestato dalle SOA», di cui al suddetto chiarissimo comma 3 del d.P.R. 207/2010, art. 63, cfr.: T.A.R. Lombardia, Milano, III, 29 marzo 2006, n. 668; Cons. Stato, I, 25 luglio 2007, parere n. 2661/2007; Cons. Stato, V, 23 gennaio 2008, n. 147; T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 8 giugno 2009, n. 601; Cons. Stato, VI, 21 settembre 2010, n. 7004; Cons. Stato, V, 3 settembre 2021, n. 6212.

▫ Sempre in ordine al suddetto comma 3, cfr. anche ANAC, deliberazione 14 giugno 2007, n. 198: «Con determinazione n. 29/2002 l'Autorità ha espresso l'avviso secondo il quale il possesso del sistema di qualità deve risultare dall'attestazione SOA e che, in caso contrario, sussiste a carico del concorrente, pena l'esclusione dalla gara», l'onere non solo e non tanto della «dimostrazione di aver conseguito la certificazione di qualità», ma anche e soprattutto della dimostrazione «di avere *in itinere* l'adeguamento dell'attestazione», producendo in sede di documentazione amministrativa copia del contratto con la SOA stessa. Pertanto, «l'impresa che si avvede che l'efficacia della sua attestazione di qualità è prossima alla naturale scadenza (...), può comunque partecipare alla gara, purché abbia chiesto (o chieda) preventivamente (...) di procedere alla verifica della sua posizione» (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 24 marzo 2017, n. 132). Cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

▪ «5. L'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione. 6. Il rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria» (d.P.R. 207/2010, art. 76).

Cfr. Cons. Stato, V, 6 luglio 2018, n. 4148: «si applica l'art. 76 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*) che richiede, ai fini del mantenimento senza soluzione di continuità della Soa precedentemente ottenuta, che la domanda di rinnovo sia tassativamente presentata “*almeno 90 giorni prima della scadenza del termine*”. Sotto questo profilo, ritiene il Collegio di dover confermare l'orientamento espresso, da ultimo, con il precedente di Cons. Stato, V, 8 marzo 2017, n. 1091 che, nel solco di consolidata giurisprudenza (*ex multis*, Cons. Stato, Ad. plen. 30 gennaio 2014, n. 16; Cons. Stato, Ad. plen. 18 luglio 2012, n. 27), ricorda come “*al fine della verifica della continuità del possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui all'attestazione SOA, è sufficiente che l'impresa abbia presentato istanza di rinnovo nel termine normativamente previsto, ovvero 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell'attestazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, D.P.R. n. 207/2010*”. La presentazione della domanda di rinnovo oltre i predetti 90 giorni non precluderà di per sé il rilascio dell'attestazione, che dovrà però considerarsi nuova ed autonoma rispetto a quella ormai scaduta, e comunque decorrente, quanto ad efficacia, dalla data del suo effettivo rilascio (anziché retroagire al momento di scadenza della prima)». Cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

▪ «9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l'affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni. 10. Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l'attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio. 11. Ai fini dell'attestazione di un nuovo soggetto, nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi l'istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all'articolo 79 sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione. Nel caso in cui l'impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa può richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo. 12. Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta giorni, presso l'Autorità e la camera di commercio, industria e artigianato per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2556 del codice civile» (d.P.R. 207/2010, art. 76).

In ordine al rapporto fra cessione di ramo d'azienda e qualificazione, cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 3 luglio 2017, n. 3: «*l'art. 76, comma 11, del D.P.R. n. 207/2010 deve essere interpretato nel senso che la cessione del ramo d'azienda non comporta automaticamente la perdita della qualificazione, occorrendo procedere a una valutazione in concreto dell'atto di cessione, da condursi sulla base degli scopi perseguiti dalle parti e dell'oggetto del trasferimento*». «*In ipotesi di cessione di un ramo d'azienda, l'accertamento positivo effettuato dalla SOA, su richiesta o in sede di verifica periodica, in ordine al mantenimento dei requisiti di qualificazione da parte dell'impresa cedente, comporta la conservazione dell'attestazione da parte della stessa senza soluzione di continuità*».

▪ «1. In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo. (...) 3. La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. La procedura può essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a quarantacinque giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a novanta

giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a dichiarare l'esito della procedura secondo le modalità di cui al comma 7. – omissis – (...) 7. (...) L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica» (d.P.R. 207/2010, art. 77). «L'impresa che abbia richiesto in termini la verifica triennale del proprio attestato SOA può partecipare alle gare indette dopo il triennio anche se la verifica sia compiuta successivamente, fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata (...) all'esito positivo della verifica stessa. Viceversa l'impresa che abbia presentato la richiesta fuori termine può partecipare alle gare soltanto dopo la data di positiva effettuazione della verifica» (Cons. Stato, ad. plen., 18 luglio 2012, n. 27). Cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

- «L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. (...) Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11: - categoria OS 3: 10%; - categoria OS 28: 25%; - categoria OS 30: 25%» (d.P.R. 207/2010, art. 77, comma 16).

Cfr. anche Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto 10 novembre 2016, n. 248, in *G.U.* 4 gennaio 2017, n. 3, art. 3, comma 2, primo periodo: «L'operatore economico in possesso dei requisiti (...) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta ».

- «Le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori» (d.P.R. 207/2010, art. 92, comma 8).

- «L'iscrizione in elenchi ufficiali o la certificazione non possono essere imposte agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della partecipazione ad un pubblico appalto. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano altresì altri mezzi di prova equivalenti» (D.Lgs. 50/2016, art. 90, comma 8).

Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

AVVALIMENTO

- «Per i contratti di cui al» titolo VI, capo III, del codice, inerenti ai «beni culturali», «considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice» (D.Lgs. 50/2016, art. 146, comma 3).

Siccome la formulazione della norma non opera un riferimento limitato solo a quei contratti che possano risentire della «specificità del settore», ma considera tutto il «settore» come caratterizzato da «specificità», se ne deve dedurre che il divieto di avvalimento abbia carattere assoluto.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

Il contratto d'appalto non è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili e svantaggiate

L'esecuzione del contratto d'appalto non avverrà nel contesto di programmi di lavoro protetti

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione. Cfr. quanto già menzionato al paragrafo II.1.4).

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

sono richiesti «requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, (...) compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione», che qui si precisano nella disciplina «di gara» (D.Lgs. 50/2016, art. 100, comma 1, primo periodo).

Per la dichiarazione cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

Le condizioni particolari di esecuzione sono quelle che seguono.

▪ Si premette che non si applica l'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'appalto è avviato per la prima volta e non si pone quindi la questione di riassorbire personale uscente. «L'inserimento di clausole volte alla tutela dei livelli occupazionali non è legittimo qualora non sussista, per la stazione appaltante, alcun contratto in essere nel settore di riferimento, ovvero il contratto in essere presenti un'oggettiva e rilevante incompatibilità rispetto a quello da attivare» (ANAC, linee guida n. 13, sub-paragrafo 3.2, in *G.U.* 28 febbraio 2019, n. 50).

▪ In relazione alla categoria prevalente OG 2, cfr. DECRETO del MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, 23 giugno 2022, «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi» (in *G.U.* 6 agosto 2022, n. 183), art. 1: «1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all'allegato al presente decreto: (...) c) per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi». Essi sono previsti nelle relazioni ambientali specialistiche e nel capitolato speciale d'appalto, parte prestazionale.

▫ «4 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI».

▫ «4.1 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI

Si applicano i criteri di cui ai capitoli “2.3-Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico”, “2.4-Specifiche tecniche progettuali per gli edifici”, “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”».

«2.3 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI DI LIVELLO TERRITORIALE-URBANISTICO (...)»

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall'art 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e si applicano ai progetti che includono modificazioni dello stato dei luoghi (quali i progetti di nuova costruzione, i progetti di ristrutturazione urbanistica e i progetti di ristrutturazione edilizia) (...).

La verifica dei criteri contenuti in questo capitolo avviene tramite la Relazione CAM».

«2.2.1 Relazione CAM

L'aggiudicatario elabora una Relazione CAM». Trattandosi di «CLAUSOLE CONTRATTUALI», come tali obbligatorie per la fase esecutiva, ma prescrivendosi altresì che l'«aggiudicatario elabora una Relazione CAM», si configura una condizione di stipulabilità del contratto la cui sussistenza va quindi verificata ad aggiudicazione assunta. In sede di documentazione amministrativa sussiste però obbligo di rendere una dichiarazione di impegno a presentare la suddetta «Relazione CAM»: cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

«2.4 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI PER GLI EDIFICI (...)»

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall'art 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

La verifica dei criteri contenuti in questo capitolo avviene tramite la Relazione CAM».

«2.2.1 Relazione CAM

L'aggiudicatario elabora una Relazione CAM». Trattandosi di «CLAUSOLE CONTRATTUALI», come tali obbligatorie per la fase esecutiva, ma prescrivendosi altresì che l'«aggiudicatario elabora una Relazione CAM», si configura una condizione di stipulabilità del contratto la cui sussistenza va quindi verificata ad aggiudicazione assunta. In sede di documentazione amministrativa sussiste però obbligo di rendere una dichiarazione di impegno a presentare la suddetta «Relazione CAM»: cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

Tuttavia, in ordine ai sub-paragrafi n. 2.4.13 e n. 2.4.14, si tratta di documenti da allegarsi al progetto esecutivo come obbligazione di contratto.

«2.5 SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE

(...)

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall'art 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo sono riportate le specifiche tecniche e i relativi mezzi di prova.

Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono essere rese le dichiarazioni di prestazione (DoP) in accordo con il regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011, n. 305 ed il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 106.

Ove nei singoli criteri contenuti in questo capitolo si preveda l'uso di materiali provenienti da processi di recupero, riciclo, o costituiti da sottoprodotti, si fa riferimento alle definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale», così come integrato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 ed alle specifiche procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120.

Il valore percentuale del contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti, indicato nei seguenti criteri, è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:

1. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;
2. certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;
3. marchio “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato.
4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of recycled PVC” e 4.2 “Use of PVC by-product”, del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;
5. una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti;
6. una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.

Per quanto riguarda i materiali plastici, questi possono anche derivare da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica consentite sono quelle la cui materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi.

Sono fatte salve le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, validate da un organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa.

I mezzi di prova della conformità qui indicati sono presentati dall'appaltatore al direttore dei lavori per le necessarie verifiche prima dell'accettazione dei materiali in cantiere».

1. Si tratta di requisiti di esecuzione per i quali vi sono tre momenti di verifica.

a) «I mezzi di prova della conformità qui indicati sono presentati dall'appaltatore al direttore dei lavori per le necessarie verifiche prima dell'accettazione dei materiali in cantiere».

b) Ma, ancor prima, la verifica su ogni «criterio» di cui ai sotto-paragrafi dal n. 2.5.1 al n. 2.5.12, avviene tramite «Relazione CAM». Il rimando alla relazione CAM comporta che venga in evidenza una condizione di stipulabilità del contratto. In sede di documentazione amministrativa sussiste però obbligo di rendere una dichiarazione di impegno a presentare la suddetta «Relazione CAM»: cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

c) Per «pitture e vernici» di cui al sotto-paragrafo n. 2.5.13, la verifica avviene in sede esecutiva secondo tre diverse possibilità.

«2.6 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI RELATIVE AL CANTIERE

(...)

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall'art 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Sono costituiti da criteri progettuali per l'organizzazione e gestione sostenibile del cantiere. Il progettista li integra nel progetto di cantiere e nel capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo.

La verifica dei criteri contenuti in questo capitolo avviene tramite la Relazione CAM, nella quale sia evidenziato lo stato *ante operam*, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato *post operam*».

Il rimando alla relazione CAM comporta, anche qui, che venga in evidenza una condizione di stipulabilità del contratto. In sede di documentazione amministrativa sussiste però obbligo di rendere una dichiarazione di impegno a presentare la suddetta «Relazione CAM»: cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

▫ «4.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI

Si applicano i criteri di cui al capitolo “3.1-Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi”».

«3.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LE GARE DI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI

(...)

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall'art 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

«3.1.1 Personale di cantiere»: si tratta di un requisito di esecuzione.

Sta scritto, infatti: «In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verificherà la rispondenza al criterio». Tuttavia esso impatta sulla procedura di affidamento: «L'appaltatore allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a presentare idonea documentazione».

Esso non configura quindi né un requisito di aggiudicazione, né di stipulazione, ma di mera esecuzione, con obbligo però di presentare in sede di documentazione amministrativa la suddetta «dichiarazione di impegno»: cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

«3.1.2 Macchine operatrici»: si tratta di un requisito di esecuzione.

Sta scritto, infatti: «In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto», l'operatore economico «presenta, al direttore dei lavori, i manuali d'uso e manutenzione, ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dal Direzione Lavori alla Stazione Appaltante». Tuttavia esso impatta sulla procedura di affidamento: «L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio».

Esso non configura quindi né un requisito di aggiudicazione, né di stipulazione, ma di mera esecuzione, con obbligo però di presentare in sede di documentazione amministrativa la suddetta «dichiarazione di impegno»: cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

«3.1.3 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori».

«3.1.3.1 Grassi ed oli lubrificanti: compatibilità con i veicoli di destinazione»: si tratta di requisito obbligatorio, ma di mera esecuzione.

«3.1.3.2. Grassi ed oli biodegradabili»: si tratta di un requisito di esecuzione.

Sta scritto, infatti: «In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto», l'operatore economico «presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso del marchio Ecolabel (UE) sopra citato, ma di altre etichette ambientali UNI EN ISO 14024, devono essere riportate le caratteristiche, anche tecniche, dell'etichetta posseduta. In assenza di certificazione ambientale, la conformità al criterio sulla biodegradabilità e sul potenziale di bioaccumulo è dimostrata mediante rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025. (...)». Tuttavia esso impatta sulla procedura di affidamento: «L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio».

Esso non configura quindi né un requisito di aggiudicazione, né di stipulazione, ma di mera esecuzione, con obbligo però di presentare in sede di documentazione amministrativa la suddetta «dichiarazione di impegno»: cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

«3.1.3.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata»: si tratta di un requisito di esecuzione.

Sta scritto, infatti: «In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto», l'operatore economico «presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale *ReMade in Italy*®. Tale previsione si applica così come previsto dal comma 3 dell'art. 69 o dal comma 2 dell'art. 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50». Tuttavia esso impatta sulla procedura di affidamento: «L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata [*n.d.a.*: trattasi di un errato “copia e incolla” del d.M dall'oggetto del sub-paragrafo di cui si tratta] come indicato nel criterio».

Esso non configura quindi né un requisito di aggiudicazione, né di stipulazione, ma di mera esecuzione, con obbligo però di presentare in sede di documentazione amministrativa la suddetta «dichiarazione di impegno»: cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

«3.1.3.4 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata): si tratta di un requisito di esecuzione.

Sta scritto, infatti: «In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto», l'operatore economico «presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale *ReMade in Italy*® o Plastica Seconda Vita. I prodotti con l'etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio». Tuttavia esso impatta sulla procedura di affidamento: «L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata) [*n.d.a.*: trattasi di un errato “copia e incolla” del d.M dall'oggetto del sub-paragrafo di cui si tratta] come indicato nel criterio».

Esso non configura quindi né un requisito di aggiudicazione, né di stipulazione, ma di mera esecuzione, con obbligo però di presentare in sede di documentazione amministrativa la suddetta «dichiarazione di impegno»: cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

▪ Cfr. convertito D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 47:

«1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti

pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti».

▫ «2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità».

Si tratta di documento che va prodotto in sede di documentazione amministrativa da parte degli operatori economici che «occupano oltre cinquanta dipendenti». Sussiste pertanto l'obbligo per l'operatore economico interessato di dichiarare se rientra o meno nella fattispecie di cui al comma 2. Cfr. modulo n. 1, quale **modello dichiarativo integrativo del DGUE**. Cfr. anche modulo n. 2, quale **modello dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista-persona giuridica.

▫ «3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità».

Si tratta di «relazione» che non va prodotta in sede di documentazione amministrativa, ma «entro sei mesi dalla conclusione del contratto». Si tratta degli «operatori economici (...) che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti» e fino a «cinquanta dipendenti». Sussiste pertanto l'obbligo per l'operatore economico interessato di dichiarare: se rientra o meno nella fattispecie di cui al comma 3; di impegnarsi, in caso di stipulazione del contratto e dopo di essa, ad adempiere all'obbligazione di cui al comma 3 medesimo. Cfr. modulo n. 1, quale **modello dichiarativo integrativo del DGUE**. Cfr. anche modulo n. 2, quale **modello dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista-persona giuridica.

«La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC» («modello di clausola» di cui al paragrafo n. 8 delle «linee guida» della Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento per le pari opportunità, assunte con decreto 7 dicembre 2021 (G.U. 30 dicembre 2021, n. 309)).

Inoltre, «la violazione dell'obbligo di cui al comma 3», consistente, per le imprese con dipendenti da n. 15 a n. 50, nel non consegnare la prevista relazione entro il termine previsto, determina l'esclusione dalle gare finanziate con il PNRR e il PNC «per un periodo di dodici mesi» (convertito D.L. 47/2021, art. 47, successivo comma 6).

▫ «3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma», cioè «entro sei mesi dalla conclusione del contratto», «alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali».

La verifica «di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili», «di cui

all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68», sarà operata d'ufficio da parte della stazione appaltante. Sussiste pertanto l'obbligo per l'operatore economico interessato di dichiarare: se rientra o meno nella fattispecie di cui al suddetto comma 3-*bis*; di impegnarsi, in caso di stipulazione del contratto e dopo di essa, ad adempiere all'obbligazione di cui al comma 3-*bis* medesimo, relativa alla produzione della prevista «relazione». Cfr. modulo n. 1, quale **modello dichiarativo integrativo del DGUE**. Cfr. anche modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista-persona giuridica.

▫ «4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari (...) dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne» (primo periodo); «è requisito necessario dell'offerta (...) l'assunzione dell'obbligo di assicurare», per l'esecuzione e non per l'aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile» (comma 4 medesimo, terzo periodo), con la precisazione quindi che tale obbligo «deve essere riferito unicamente alle assunzioni "necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali"» (MIMS, parere 12 gennaio 2022, n. 1133). I criteri in questione sono contenuti nello schema di contratto.

«I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-*bis* ovvero al comma 4» (convertito D.L. 31 maggio 2021, comma 6, primo periodo).

Ogni operatore economico dovrà pertanto dichiarare, tra l'altro, che:

1) si è preso atto delle particolari condizioni di esecuzione del contratto previste dal convertito D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 47: comma 3; comma 3-*bis*; comma 4, primo e terzo periodo; comma 6, primo periodo;

2) ci si impegna da subito, in caso di stipulazione del contratto e dopo di essa, ad adempiervi puntualmente. Rileva infatti un requisito non «di aggiudicazione» e neppure di stipulazione, ma di esecuzione del «contratto»: infatti, «non si può escludere che la richiesta (...) per l'esecuzione (...) sia contenuta» nello schema di contratto «soltanto ai fini dell'avvio dell'esecuzione, senza condizionare la stipulazione del contratto» stesso (Cons. Stato, V, 2 febbraio 2022, n. 722). Conforme, T.A.R. Lazio, Roma, I-bis, 1° febbraio 2022, n. 1200: «trattasi, infatti, di requisiti richiesti non già per la partecipazione alla gara bensì per l'esecuzione» dell'appalto, «che come tali debbono essere posseduti quando l'esecuzione del contratto avrà luogo». Cfr. modulo n. 1, quale **modello dichiarativo integrativo del DGUE**. Cfr. anche modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista-persona giuridica.

▫ È previsto che «è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68» (D.L. 77/2021, comma 4, terzo periodo). La disposizione è del tutto pleonastica, in quanto duplica quanto già previsto dal D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. i).

▫ Ogni operatore economico dovrà inoltre dichiarare, ai sensi di quanto previsto dal bando tipo n. 1/2021 (così come aggiornato con la delibera dell'ANAC 20 luglio 2022, n. 332), qui richiamato per analogia: «di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022»; il «numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda».

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Per l'obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto, cfr. precedente sub-paragrafo **II.1.4**).

Sezione IV: Procedura

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura

Procedura aperta.

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

L'avviso non comporta la conclusione di un accordo quadro.

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: - .

IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione: - .

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

Non si farà ricorso ad un'asta elettronica.

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici.

«1. Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l'Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del presente codice» (D.Lgs. 50/2016, art. 49). Cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:- .

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la richiesta documentazione, predisposta con le modalità che si indicano al paragrafo **VI.3)**, entro 60 giorni dalla pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea entro le ore **23:59 del giorno --/--/--**, come da modalità indicate al paragrafo **I.3)**.

L'inoltro delle offerte è a rischio del concorrente, restando esclusa ogni responsabilità della stazione appaltante qualora, per qualsiasi motivo, il plico informatico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

«La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1» (ANAC, bando tipo n. 1/2021, paragrafo n. 12, che si richiama per analogia).

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:- .

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:

Tutta la richiesta documentazione deve essere redatta in lingua italiana (altrimenti dovendosi allegare una traduzione, asseverata, in lingua italiana).

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

▪ «4. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando», fatto pari a «centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine» (D.Lgs. 50/2016, art. 32).

▪ «Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara» (ANAC, bando tipo n. 1/2021, sub-paragrafo n. 12.1, richiamato per analogia).

- «5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.
 - 6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.
 - 7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
 - 8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto (...) deve aver luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo (...) l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11 del presente articolo, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. (...) Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate» (D.Lgs. 50/2016, art. 32).
- Tali «spese contrattuali» altrimenti sono a carico definitivo dell'aggiudicatario, ai sensi del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 16-*bis*.

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Il giorno --/--/----, alle ore **9.00**, presso il Comune di Lodi, si procederà alla sub-fase di ammissione dei concorrenti. Tale sub-fase sarà curata dall'organo ordinario di gara. Non occorre garantire la pubblicità delle sedute di gara ai sensi di pacifico e univoco indirizzo interpretativo (cfr., *ex multis*: Cons. Stato, III, 20 gennaio 2021, n. 627; ANAC, delibera 11 maggio 2022, n. 237; T.A.R. Puglia, Bari, I, 16 maggio 2022, n. 685).

L'eventuale variazione sarà tempestivamente comunicata nella sezione **“Comunicazioni”** della Piattaforma Sintel di Regione Lombardia.

Si applica comunque, *in parte qua*, il D.Lgs. 50/2016, art. 76, comma 2-*bis*: «è dato avviso (...) ai concorrenti (...) del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti».

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Non si tratta di un appalto rinnovabile.

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Pertanto: si farà ricorso all'ordinazione elettronica nel senso dell'uso della posta elettronica certificata; sarà imposta la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il bonifico come pagamento elettronico.

VI.3) Informazioni complementari

1. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI E RELATIVA DISCIPLINA.

- «Ai fini del (...) codice si intende per (...) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi» (D.Lgs. 50/2016, art. 3, comma 1, lett. *p*)).

▪ «1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *p*) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240» (D.Lgs. 50/2016, art. 45).

▪ Consorzi e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete dovranno produrre l'atto costitutivo e lo statuto, ovvero documentazione analoga.

▪ Agli operatori economici stabiliti negli altri stati membri dell'UE, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'Allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

I suddetti operatori economici si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante richiede loro – se del caso – di fornire i necessari documenti probatori e può altresì richiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall'art. 3 del d.P.R. 445/2000.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'UE, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza.

Cfr. anche MIMS, parere 14 giugno 2022, n. 1359.

▫ Gli «operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia» debbono dotarsi «di un indirizzo di posta elettronica certificata o di uno strumento analogo negli altri Stati membri» (ANAC, delibera 27 luglio 2022, n. 464, art. 3, comma 4). Dopo l'aggiudicazione, al fine dell'efficacia della medesima, la stazione appaltante richiederà con PEC, all'operatore economico di cui si tratta, la produzione dei documenti di comprova degli auto-certificati requisiti.

▫ «Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto» (ANAC, bando tipo n. 1/2021, paragrafo n. 4, richiamato per analogia).

▫ «Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione» (ANAC, bando tipo n. 1/2021, paragrafo n. 4, richiamato per analogia).

▫ Il possesso dei requisiti di idoneità morale va comprovato:

- nei casi di cui alle lett. a) e b), dall'«organo comune» e dai «retisti» che partecipano alla gara;

- nel caso di cui alla lett. c), dai retisti assimilati a capogruppo e mandante.

Cfr. cfr. il modulo n. 1, quale modello **modello dichiarativo integrativo del DGUE** (campo n. 1).

▫ Il DGUE (G.U., 27 luglio 2016, n. 174, pag. 94, parte II, sezione A) prevede il seguente campo: «**Forma della partecipazione**».

▫ In ordine alla compilazione di tale campo, si specifica che alla domanda – da parte del DGUE stesso – se l'«operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri», la risposta deve essere sempre positiva nei casi di cui al D.Lgs 50/2016, art. 45, comma 2, lett. da d) a g) («raggruppamenti temporanei di concorrenti», «consorzi ordinari di concorrenti», «aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete», «soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)»).

«**In caso affermativo**, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto».

▫ La lett. a) del campo in questione del *DGUE* richiede di «specificare il ruolo dell'operatore economico». Tale ruolo è: per il raggruppamento, di capogruppo o di mandante; per il consorzio ordinario, di mera consorziata; per l'aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, di «organo comune» o di retista che partecipa alla gara (nei casi di cui alle lett. a) e b) ovvero di retista assimilato a capogruppo o mandante (nel caso di cui alla lett. c)); per il GEIE, di soggetto equiparabile a consorziata di consorzio ordinario.

▫ La lett. b) del campo in questione del *DGUE* richiede di «indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto» in caso di raggruppamento o di figura assimilabile. Tale campo serve anche per indicare le imprese eventualmente *cooptate* ai sensi del d.P.R. 207/2010, art. 92, comma 5 (di cui *infra*), nonché il progettista o il *team* di progettisti trattandosi di c.d. appalto integrato.

▫ La lett. c) del campo in questione del *DGUE* viene barrata dalla stazione appaltante, in quanto non è ipotizzabile che si possa «indicare il nome del raggruppamento partecipante».

▫ La lett. d) del campo in questione del *DGUE* riguarda soltanto i consorzi cooperativi, artigiani e stabili. In tale sotto-campo vanno menzionate la/e consorziata/e designata/e all'esecuzione (obbligatoriamente per le prime due tipologie di consorzio, facoltativamente per il consorzio stabile).

▪ «I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. (...) L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto» (D.Lgs. 50/2016, art. 47, comma 2).

▪ «Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera *oo-ter*), assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria» (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 1).

«Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84», cioè di cui alla qualificazione-SOA, «sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale» (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 6).

Nel caso di raggruppamento misto (raggruppamento verticale in cui una o più categorie siano ripartite in sub-raggruppamento orizzontale), sussistono in sostanza tanti importi di qualificazione quante sono le categorie previste in disciplina di gara.

«La caratteristica dell'ATI mista è quella di combinare il modello dell'ATI verticale con quello dell'ATI orizzontale, sicché all'interno della prima sono possibili ulteriori sub-raggruppamenti orizzontali che frazionino tra loro o la prestazione della mandataria (sicché si avrà un'ATI orizzontale per la prestazione principale e una verticale che separa la prestazione secondaria) o la prestazione della mandante (che svolge la prestazione "secondaria", separabile in ATI verticale, ma che a sua volta può essere un'ATI orizzontale che nel complesso svolge la prestazione secondaria). (...) Come chiarito dal consolidato orientamento formatosi sul punto, è lo stesso dato letterale dell' art. 92, comma 2, DPR n. 270 che induce a ritenere che l'ATI mista non possa costituire un *tertium genus* ma che essa sia costituita da uno o più sub-raggruppamenti orizzontali che si aggiungono all'ATI verticale» (T.A.R. Campania, Salerno, I, 16 maggio 2019, n. 773).

Cfr., ancora, T.A.R. Sardegna, I, 10 marzo 2020, n. 150: «Si tratta, come evidente, di un raggruppamento d'impresa di tipo misto, ovvero di un'articolazione complessa di raggruppamento caratterizzato dal concorso di elementi del tipo "verticale", atteso che le prestazioni della categoria prevalente e di quella scorporabile sono eseguite da imprese diverse, e da elementi del tipo "orizzontale", atteso che le medesime imprese partecipano contestualmente, seppur in diversa misura, all'esecuzione tanto della prestazione principale

(categoria prevalente) quanto di quella secondaria (categoria scorporabile). (...) Nelle associazioni temporanee di tipo misto, cioè, in ognuna delle categorie previste nel bando (prevalente e/o scorporabili) può essere presente una sub associazione orizzontale per la quale non vi è dubbio che valgano le disposizioni previste per l'associazione orizzontale dall'art. 92, comma 2, del d.P.R. 207/2010» ora nei limiti di compatibilità con la sentenza di C.G.U.E., IV, 28 aprile 2022, C-642/20». «5.2 Riguardo al requisito minimo di qualificazione del 40%, la giurisprudenza ha sottolineato che – in difetto di una disposizione speciale derogatoria e non distinguendo l'art. 48, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 tra raggruppamenti orizzontali relativi alla categoria prevalente e raggruppamenti orizzontali relativi alle categorie scorporabili – nel raggruppamento misto ogni sub raggruppamento deve essere esaminato autonomamente. 5.3 In particolare, la verifica del possesso della qualificazione della mandataria nella misura minima del 40% (stabilita dall'art. 92, comma 2, d.P.R. 207/2010 per i raggruppamenti orizzontali negli appalti di lavori), con riferimento alla singola categoria scorporabile della cui realizzazione la stessa è partecipe unitamente a una o più mandanti, deve essere effettuata in capo all'impresa capogruppo del sub-raggruppamento (Consiglio di Stato, Sezione VI, 15 ottobre 2018, n. 5919). 5.3. Con la precisazione che ben può ipotizzarsi la costituzione di un raggruppamento misto in cui la capogruppo dell'intero raggruppamento, così qualificata per la categoria prevalente, sia nel contempo mandante del sub-raggruppamento costituito per l'esecuzione della categoria scorporabile. 6. Orbene, come giustamente evidenzia la ricorrente, la disciplina del raggruppamento misto è peraltro contenuta nel comma che regola i raggruppamenti verticali, ove la mandataria è identificata non sotto il profilo quantitativo ma qualitativo, e cioè come l'impresa che esegue le lavorazioni di cui alla categoria prevalente. 7. E la giurisprudenza che ha più volte avuto modo di indagare l'anzidetta tipologia di raggruppamento di imprese, valorizzando l'anzidetta collocazione sistematica dell'istituto, ha evidenziato che nelle associazioni miste la mandataria è identificata esclusivamente con l'impresa che esegue le lavorazioni di cui alla categoria prevalente». «12. Tale interpretazione trova conferma nell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, tutt'ora vigente in via transitoria ai sensi dell'art. 216, comma 15, del Decreto Legislativo n. 50/2016. In particolare tale disposizione, al 3° comma, riferito ai raggruppamenti verticali, stabilendo che “...i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente”, ha voluto confermare che nei raggruppamenti misti la mandataria è identificata (...) sotto il profilo (...) sotto quello qualitativo, e cioè come l'impresa che esegue le lavorazioni di cui alla categoria prevalente (ossia la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara, secondo la definizione dell'art. 3, 3, lett. oo bis del D.Lgs. n. 50/2016)».

La sentenza del T.A.R. sardo è stata confermata da Cons. Stato, V, 9 dicembre 2020, n. 7751: occorre «che l'impresa capogruppo mandataria esegua per intero i lavori della categoria prevalente ovvero, in caso di sub-raggruppamento orizzontale nella medesima categoria, che possieda i requisiti in misura (...) comunque non inferiore al 40%».

Conformi, Cons. Stato, V, 3 maggio 2021, n. 3462, n. 3463 e n. 3464.

Sulla necessità del quaranta per cento minimo per la capogruppo (o sub-capogruppo) di raggruppamento (o sub-raggruppamento) orizzontale, pur dopo la menzionata sentenza della C.G.U.E., cfr. *infra*.

▪ Nel caso di raggruppamento misto, la «mandataria» in senso stretto deve essere o l'impresa singola che appunto da sola si qualifica nella categoria prevalente, ovvero la sub-capogruppo del sub-raggruppamento orizzontale nella categoria prevalente stessa. Il principio è stato riaffermato da Cons. Stato, V, 9 dicembre 2020, n. 7751: si rende «la precisazione che, con riferimento alla categoria prevalente, deve esservi coincidenza tra la mandataria dell'intero raggruppamento e la mandataria del relativo sub-raggruppamento. Nelle associazioni miste, infatti, la mandataria, cui è conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a presentare l'offerta per l'intero raggruppamento, è identificata con l'impresa che esegue le lavorazioni di cui alla categoria prevalente e, nel caso in cui quest'ultima sia assunta da più imprese (dando luogo ad una sub-associazione orizzontale), dalla mandataria di tale sub-raggruppamento».

▪ «Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84» (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 3), cioè di cui al *sistema unico di qualificazione*.

▪ Da tener presente che, dopo la sentenza della C.G.U.E., IV, 28 aprile 2022, C-642/20, va disapplicato il D.Lgs. 50/2016, art. 83, comma 8, terzo periodo: «La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria».

Pertanto, in sintesi, in ordine al d.P.R. 207/2010, art. 92, comma 2:

1) è abrogata la disposizione per cui la capogruppo debba possedere i requisiti in misura maggioritaria ed in egual misura eseguire le lavorazioni ripartite in raggruppamento (o sub-raggruppamento) orizzontale; pertanto non può più neppure essere richiesto che la capogruppo in ogni caso assuma in sede di gara i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;

2) rimane fermo che una mandante (o sub-mandante di sub-raggruppamento orizzontale) debba possedere almeno il dieci per cento di qualificazione da attestazione-SOA: «Né si rinvergono ragioni (...) per ritenere che la misura minima di qualificazione prescritta dalla citata disposizione per le mandanti (10%) violi il canone di proporzionalità rispetto all'obiettivo perseguito dal legislatore nazionale» (T.A.R. Umbria, I, 2 dicembre 2022, n. 885); conforme anche Cons. Stato, V, 29 dicembre 2022, n. 11604, di cui *infra*, che affronta anche la questione del 40% minimo per la capogruppo;

3) rimane altresì fermo che la capogruppo (o sub-capogruppo di sub-raggruppamento orizzontale) debba possedere almeno il quaranta per cento di qualificazione da attestazione-SOA e ciò in quanto:

a) non si configura matematicamente nessuna misura maggioritaria, ben potendo per esempio una mandante possedere il restante e maggioritario sessanta per cento;

b) si tratta solo di una misura minima di qualificazione richiesta per la capogruppo, in analogia al dieci per cento richiesto per una mandante;

c) la sentenza della C.G.U.E. impatta solo sul terzo periodo del comma 8 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e non sul secondo: «Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti»; la sentenza stessa della C.G.U.E. del resto richiama l'art. 19, paragrafo 2, della direttiva 2014/24: «Ove necessario, le amministrazioni aggiudicatrici possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici devono ottemperare ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali (...), purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni generali relative all'ottemperanza a tali modalità da parte degli operatori economici. Le condizioni per l'esecuzione di un appalto da parte di tali gruppi di operatori economici, diverse da quelle imposte a singoli partecipanti, sono giustificate da motivazioni obiettive e sono proporzionate»; sotto questo profilo si tratta, in definitiva, da un lato di dare la primazia al diritto euro unitario, dall'altro di mantenere comunque vigente l'ordinamento interno nella misura in cui esso non confligga a tutta evidenza con il primo;

«si applica l'art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, alla cui stregua «i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento»; (...) giova anzitutto chiarire che il rispetto delle misure di possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 92, comma 2, anche nei sub-raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale si impone in ragione del fatto che i suoi componenti eseguono tutti la medesima prestazione e al fine di assicurare che ciascun associato partecipi effettivamente all'esecuzione della commessa e che la mandataria mantenga il ruolo principale (Cons. Stato, V, 10 giugno 2019, n. 3881; V, 27 aprile 2015, n. 2063). (...) Resta da esaminare il profilo dedotto del contrasto dell'art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, ove inteso nel senso di imporre che la mandante sia qualificata per almeno il 10 per cento, con il diritto euro unitario. (...) È invero l'invocato art. 19 della direttiva 2014/24/UE, al comma 2, a prevedere che le stazioni appaltanti possano stabilire requisiti in materia di capacità economico e finanziaria o capacità tecnico e professionali “*purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive*”; ma soprattutto è l'art. 58, ultimo comma, in tema di criteri di selezione, a disporre che le amministrazioni aggiudicatrici indicano le condizioni di partecipazioni richieste, che possono essere espresse come “livelli minimi di capacità”, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara. Inconferente appare poi il richiamo del precedente di cui alla sentenza della Corte giust. U.E. 28 aprile 2022, in causa C-642/20 (Caruter s.r.l.) alla cui stregua l'art. 63 della direttiva 2014/24/UE osta ad una normativa nazionale

secondo la quale l'impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria. Infatti, anche a prescindere dall'esatta portata della sentenza (se cioè riguardi solo l'esecuzione maggioritaria da parte della mandataria, come sembrerebbe desumersi dalla motivazione, o si estenda anche al possesso maggioritario dei requisiti, come afferma il dispositivo), si tratta di situazioni proprio opposte, in quanto il precedente evocato afferma l'incompatibilità comunitaria di una disciplina nazionale che impone l'esecuzione in misura necessariamente maggioritaria da parte dell'impresa mandataria di un RTI, mentre nella fattispecie controversa si tratta della richiesta di una percentuale minima di requisiti di qualificazione, della cui ragionevolezza appare assai difficile dubitare. Infatti la richiesta di requisiti minimi (contenuti nella misura del 10 per cento) in capo alla mandante di un (sub)raggruppamento orizzontale appare ragionevole e proporzionata tenendo conto, secondo quanto meglio si è detto in precedenza, delle peculiarità di un siffatto modulo organizzativo dell'operatore economico. Non è dunque ravvisabile un contrasto del diritto interno con quello unionale» (Cons. Stato, V, 29 dicembre 2022, n. 11604);

4) rimane fermo il principio della corrispondenza sostanziale fra qualificazione posseduta e dichiaranda quota di esecuzione (Cons. Stato, V, 29 dicembre 2022, n. 11604).

▫ «Nel caso di lavori, (...) nell'offerta», tale intendendosi la c.d. documentazione amministrativa, «devono essere specificate le categorie di lavori (...) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati» (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 4), in relazione al principio di necessaria verifica, già in sede di gara, della corrispondenza sostanziale fra qualificazione posseduta e quota di appalto assunta per l'esecuzione. La specificazione di cui si tratta va resa nel modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**. «In applicazione dell'art. 92, co. 2, DPR 5 ottobre 2010 n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un'altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota di lavori» (Cons. Stato, Ad. Plen., 27 marzo 2019, n. 6).

▪ «L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori» (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 5, primo periodo). «Per gli assuntori di lavori scorporabili (...) la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario» (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 5, secondo periodo).

▪ «È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere *b*) e *c*), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta», cioè nel **DGUE** così come sopra specificato, «per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera *b*), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale» (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 7). Si precisa, tuttavia, che il consorzio stabile – caratterizzandosi rispetto alle altre due tipologie di consorzio per il fatto di avere istituito «una comune struttura d'impresa» (*cit.* D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. *c*) – ha solo facoltà-onere e non obbligo assoluto di indicare una o più consorziate per l'esecuzione dell'appalto, avendo una comune struttura d'impresa. Ma, se vuole partecipare tramite consorziate, ha l'*onere* di operare la scelta in sede di gara.

«I consorzi stabili di cui» all'art. «45, comma 2, lettera *c*) (...) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. (...) L'affidamento delle prestazioni da parte dei

soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera *b*), ai propri consorziati non costituisce subappalto» (D.Lgs. 50/2016, art. 47, comma 2).

Per converso, la mancata individuazione della consorziata ovvero delle consorziate esecutrici da parte del consorzio cooperativo o artigiano – non essendo di regola il consorzio stesso legittimato ad eseguire l'appalto in proprio – configurerà un'irregolarità che, se non verrà sanata in sede di soccorso istruttorio, comporterà esclusione dell'operatore economico in questione.

▪ Qualsiasi tipologia di consorzio, al fine di farsi individuare sia la sua natura oggettiva, sia tutte le imprese comunque consorziate, deve produrre l'atto costitutivo e lo statuto (in copia autocertificata conforme all'originale). Cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

▪ Cfr. D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 7-*bis*: «È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere *b*) e *c*), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata».

▪ Cfr. D.Lgs. 50/2016, art. 48, commi da 17 a 19-*ter*:

«17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

19. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

19-*bis*. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere *b*), *c*) ed *e*).

19-*ter*. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara».

Cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 25 gennaio 2022, n. 2: «l'Adunanza Plenaria formula il seguente principio di diritto: “la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara, in tal senso interpretando l'art. 48, commi 17, 18 e 19-*ter* del medesimo Codice”». «Il riconoscimento della possibilità di modificare (in diminuzione) il raggruppamento temporaneo di imprese, anche nel caso di perdita sopravvenuta dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti, determina che, laddove si verifichi un caso riconducibile a tale fattispecie, la stazione appaltante, in applicazione dei principi generali di cui all'art. 1 della l. n. 241/1990 e all'art. 4 d. lgs. n. 50/2016, debba interpellare il raggruppamento (se

questo non abbia già manifestato la propria volontà) in ordine alla volontà di procedere alla riorganizzazione del proprio assetto interno, al fine di rendere possibile la propria partecipazione alla gara. In modo non dissimile da quanto avviene ai fini del soccorso istruttorio, la stazione appaltante concederà un termine ragionevole e proporzionale al caso concretamente verificatosi, riprendendo all'esito l'ordinario procedimento di gara» (*ibidem*).

▪ «È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere *d*) ed *e*), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere» digitalmente «sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno», quest'ultimo nel modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, «che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta», cioè sempre nel suddetto modulo n. 1, «e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti» (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8). Si precisa tuttavia che il consorzio *ordinario*, in quanto civilisticamente già costituito, non è tenuto a rendere l'«impegno» suddetto.

▪ «9. È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

(...)

12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario» (D.Lgs. 50/2016, art. 48).

▪ «Le disposizioni di cui» all'art. 48 «trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera *f*); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera *c*), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA» (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 14).

▪ «Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora (...) sia in possesso sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente» (d.P.R. 207/2010, art. 92, comma 1, primo periodo).

▫ «Per i raggruppamenti temporanei (...), i consorzi» ordinari e figure assimilate, «di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente» (d.P.R. 207/2010, art. 92, comma 3).

▫ «Per i soggetti» stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, «si applicano i commi 1, 2 e 3 rispettivamente nel caso di concorrente singolo, di raggruppamento di tipo orizzontale e di raggruppamento di tipo verticale» (d.P.R. 207/2010, art. 92, comma 4).

▫ «Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed

importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati» (d.P.R. 207/2010, art. 92, comma 5).

▪ «La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate» in orizzontale, anche in sub-raggruppamento nell'ambito di primario raggruppamento verticale, «la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori» ripartito appunto in orizzontale; «nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria», cioè alla capogruppo, anche in sub-raggruppamento nell'ambito di primario raggruppamento verticale, «ai fini del conseguimento del requisito minimo» – «del 40 per cento» – «di cui all'articolo 92, comma 2» (d.P.R. 207/2010, art. 61, comma 2).

La mandante che come singola assume in verticale una categoria scorporabile gode del beneficio dell'*aumento del quinto* come se fosse un concorrente singolo (T.A.R. Sicilia, Catania, I, 11 febbraio 2003, n. 224; T.A.R. Puglia, Lecce, II, 12 gennaio 2012, n. 26; T.A.R. Lazio, Roma, III-ter, 23 marzo 2012, n. 2750). Qualora poi la categoria scorporabile sia ripartita in sub-raggruppamento orizzontale, la disposizione prevista per le imprese raggruppate o consorziate (di cui al secondo e al terzo periodo del menzionato comma 2 dell'art. 61 del d.P.R. 207/2010), si applica solo in relazione all'importo della categoria scorporabile stessa.

Va in definitiva affermato «il seguente principio di diritto: *«la disposizione dell'art. 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, laddove prevede, per il raggruppamento c.d. orizzontale, che l'incremento premiale del quinto si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara, si applica anche, per il raggruppamento c.d. misto, alle imprese del singolo sub-raggruppamento orizzontale per l'importo dei lavori della categoria prevalente o della categoria scorporata a base di gara».*» (Cons. Stato, adunanza plenaria, 13 gennaio 2023, n. 2). Conforme la n. 3. «Nell'ipotesi di raggruppamento verticale c.d. puro, ciascuna mandante, come prevede l'art. 92, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, è chiamata ad eseguire i lavori della categoria scorporata e deve avere la classifica *«nella misura indicata per l'impresa singola»* e potrà giovare dell'incremento premiale del quinto, in base alla prima regola di cui si è detto (v., *supra*, § 6.4), nella misura indicata dalla prima parte dell'art. 61, comma 2, e cioè *«nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto».*» (*ibidem*). Il principio vale quindi anche per la capogruppo di raggruppamento verticale che da sola assuma tutta la categoria prevalente: la sua classifica ha in automatico il beneficio del "quinto", a prescindere dall'importo totale d'appalto.

2. TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE.

▪ «I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle» (D.Lgs. 50/2016, art. 83, comma 8).

3. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

▪ «Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa» (D.Lgs. 50/2016, art. 83, comma 9).

4. GARANZIA PROVVISORIA.

▪ «L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente» (D.Lgs. 50/2016, art. 93, comma 1, primo periodo). Cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**. Trattandosi di appalto di progettazione ed esecuzione, l'importo di cui tenere conto per il calcolo del valore della cauzione è comprensivo sia della quota-progettazione, sia dell'importo dei lavori al lordo della quota-sicurezza.

▪ «In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese» *costituendo* (Cons. Stato, ad. plen. 4 ottobre 2005, n. 8), «la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo» (D.Lgs. 50/2016, art. 93, comma 1, quarto periodo). Lo stesso principio si applica per le imprese aderenti al contratto di rete, assimilabili al raggruppamento costituendo. Quanto al consorzio ordinario, esso sussiste già come figura civilisticamente costituita e quindi è sufficiente che si spenda il suo *nomen* (come se si trattasse di un raggruppamento già costituito).

▪ «La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9» (D.Lgs. 50/2016, art. 93, comma 2). Il versamento della cauzione provvisoria può essere effettuato presso qualsiasi filiale dell'istituto bancario Banco Popolare sede di Lodi, tesoriere del Comune di Lodi, mediante bonifico bancario presso l'istituto medesimo (IBAN: IT50H0503420301000000000757).

▪ «3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante» (D.Lgs. 50/2016, art. 93).

▪ «La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta» (D.Lgs. 50/2016, art. 93, comma 5, primo periodo), tale intendendosi però il termine univoco di scadenza di presentazione delle offerte (Cons. Stato, VI, 11 dicembre 2001, n. 6211).

▪ La garanzia deve «essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante» (ANAC, bando-tipo n. 2, paragrafo n. 10, richiamato per analogia).

▪ «La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;

c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n. 82/2005» (ANAC, bando-tipo n. 1/2021, paragrafo n. 9; conformi, bando tipo n. 2, paragrafo n. 10, e bando tipo n. 3, paragrafo n. 10).

▫ Sul punto si recepisce quanto evidenziato da T.A.R. Liguria, II, 22 maggio 2020, n. 312:

«Giova prendere le mosse dalle prescrizioni della *lex specialis*, che (...) imponeva che la garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva fossero sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, e fossero prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; - in documento informatico (su CD o altro idoneo supporto digitale), ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82). La relativa clausola (...) non si traduce in un inutile ed eccessivo formalismo, ma risponde ad un chiaro interesse sostanziale della stazione appaltante, codificato dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, e cioè che la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta fosse valida, provenisse da soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e - ultimo, ma non meno importante - fosse di data certa anteriore a quella di presentazione della domanda (...), a garanzia della *par condicio* dei concorrenti. È pacifico e non contestato che l'associazione ricorrente abbia prodotto la polizza fideiussoria provvisoria a corredo dell'offerta in due copie, l'una con firma olografa (...) e l'altra con (...) firma digitale (...), ma entrambe recanti, quanto al garante, la dicitura "documento firmato digitalmente", senza la corrispondente firma digitale con marcatura temporale, e dunque inidonee a garantire la certezza circa l'identità del firmatario e la data della sottoscrizione e, pertanto, ad impegnare giuridicamente il garante (art. 20 D. Lgs. 7.3.2005, n. 82, codice dell'amministrazione digitale). Altrettanto pacifico è che, a seguito della nota dell'amministrazione che invitava l'associazione ricorrente a produrre in sede di soccorso istruttorio la polizza fideiussoria in originale, firmata dal garante, unitamente a tutta la documentazione a comprova della data di firma di tale documento, il ricorrente, anziché produrre il documento informatico con la firma digitale del garante e la cosiddetta marcatura temporale (che ne garantisce la data certa, cfr. Cass., I, ord. 13.2.2019, n. 4251; Cons. di St., III, 3.10.2016, n. 4050), ha prodotto copia analogica della polizza, con la firma olografa del garante. Sennonché tale documentazione, non contenendo la firma digitale del garante, non può considerarsi di data certa e computabile riguardo ai terzi anteriore al 12.4.2019 (art. 2704 cod. civ.). Non rileva che l'amministrazione potesse - in tesi - procedere on line alla verifica della "validità dell'impegno di garanzia", collegandosi al sito internet del garante e seguendo una procedura informatica unilateralmente predisposta da questi: e ciò, in quanto le regole della procedura di gara - anche quanto alla prova della validità delle dichiarazioni, e della loro data e provenienza - sono stabilite una volta per tutte dalla (legge e dalla) stazione appaltante nella *lex specialis* (che sul punto richiedeva la firma digitale, o la copia analogica della firma olografa, ma in copia autenticata, e dunque di data certa), non già dai singoli concorrenti a loro arbitrio, per giunta onerando della verifica l'amministrazione, e rimettendo gli esiti della stessa ad un soggetto estraneo alla procedura, diverso dal provider della firma digitale. Ciò posto, l'esclusione disposta ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 è legittima, giacché il soccorso istruttorio va a buon fine - e l'operatore può restare in gara - solo se la cauzione provvisoria presentata in sanatoria, come pure la dichiarazione di impegno alla prestazione di garanzia definitiva, sono di data anteriore al termine per la presentazione delle domande di partecipazione, in quanto, diversamente opinando (cioè, ove fosse consentita ad un concorrente la presentazione di una cauzione provvisoria di data non certa e computabile riguardo ai terzi) sarebbe violata la *par condicio* (Cons. di St., V, 4.12.2019, n. 8296)».

▪ «La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto» (D.Lgs. 50/2016, art. 93, comma 6).

▪ «L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000

e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000» (D.Lgs. 50/2016, art. 93, comma 7, primo periodo).

▫ «Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese» (D.Lgs. 50/2016, art. 93, comma 7, secondo periodo).

«Ai fini del presente codice si intende per (...) *aa*) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro» (D.Lgs. 50/2016, art. 3, comma 1).

▫ «Nei contratti relativi a lavori, (...) l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo» e al secondo, «per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001» (D.Lgs. 50/2016, art. 93, comma 7, terzo periodo).

▫ «Nei contratti relativi a lavori, (...) l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067» (D.Lgs. 50/2016, art. 93, comma 7, quinto periodo). Le due ipotesi sono in alternativa fra di loro.

▫ «Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta», come da dichiarazione riportata nel modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, «il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti» (D.Lgs. 50/2016, art. 93, comma 7, sesto periodo).

▫ «In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente» (D.Lgs. 50/2016, art. 93, comma 7, ottavo periodo).

▫ «L'offerta», come anche da dichiarazione riportata nel modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, «è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui» all'articolo «103», «qualora l'offerente risultasse affidatario» (D.Lgs. 50/2016, art. 93, comma 8, primo periodo). Il soccorso istruttorio sarà concedibile solo se per suddetto «impegno» risulti data certa entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte.

▫ «Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese» (D.Lgs. 50/2016, art. 93, comma 8, secondo periodo). Il beneficio in questione si applica quindi, in caso di raggruppamento (o figura assimilabile), «esclusivamente» se tutte le imprese appartengono alla categoria. Far riferimento al modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

▫ «Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9» (D.Lgs. 50/2016, art. 93, comma 8-bis).

Cfr. «Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni», approvato dal Ministero dello sviluppo economico con decreto 16 settembre 2022, n. 193 (*G.U.* 14 dicembre 2022, n. 291; vigente al 29 dicembre 2022).

▪ «Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp» (ANAC, bando-tipo n. 1/2021, paragrafo n. 9; conforme, bando-tipo n. 2, paragrafo n. 10).

▪ «Garanzie finanziarie

Suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari

Ivass, Banca d'Italia, Anac e Agcm hanno pubblicato un insieme di suggerimenti che le amministrazioni pubbliche possono seguire per ridurre il rischio di accettare garanzie finanziarie non valide. Nel mercato italiano di queste garanzie, infatti, sono state riscontrate varie criticità: in alcuni casi, fideiussioni e polizze assicurative fideiussorie sono state emesse da soggetti non legittimati a farlo o si sono successivamente rivelate false; in altri, sono state emesse da soggetti formalmente legittimati ma che, al momento dell'escussione, si sono rivelati insolventi; in altri ancora, è stato difficile o impossibile escutere le garanzie perché il garante ha fatto valere clausole contrattuali ambigue. Un'attenta attività di controllo prima di accettare garanzie, svolta dalle Pubbliche Amministrazioni seguendo i suggerimenti formulati dalle Autorità, può evitare di perderne la protezione o di incorrere in contenziosi e contestazioni. Vari i suggerimenti forniti: come accertare se la garanzia è rilasciata da un soggetto legittimato, le modalità per capire se la garanzia prospettata è falsa, le verifiche che è opportuno svolgere sulla solidità finanziaria del garante, la conformità delle condizioni contrattuali a quanto previsto dalla normativa e/o dal bando di gara. Questi suggerimenti sono utili anche per i privati che richiedono il rilascio di garanzie a beneficio della pubblica amministrazione o di altri privati» (ANAC, 28 maggio 2020).

Per scaricare il documento, cliccare sul seguente *link*:

<http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/GaranzieFinanziarieSuggerimentiPA.28.05.20.pdf>.

▪ «La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia» (D.Lgs. 50/2016, art. 93, comma 9).

▪ «È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante» (ANAC, bando tipo n. 1/2021, paragrafo n. 9, richiamato per analogia).

5. GARANZIA DEFINITIVA.

▪ «L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture» (D.Lgs. 50/2016, art. 103, comma 1, primo periodo).

▫ «Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento» (D.Lgs. 50/2016, art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo).

▫ «Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria» (D.Lgs. 50/2016, art. 103, comma 1, ultimo periodo).

▫ «La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria» (D.Lgs. 50/2016, art. 103, comma 3).

▪ «L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori» (D.Lgs. 50/2016, art. 103, comma 7, primo periodo). L'importo della somma da assicurare» è pari all'importo dei lavori posto a base di gara.

▫ «La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. (...) L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante» (D.Lgs. 50/2016, art. 103, comma 7, terzo, quarto ed ultimo periodo).

▫ Trattandosi di «lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera» e pertanto deve essere pari a **5.000.000,00**. «L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro» (D.Lgs. 50/2016, art. 103, comma 8).

▪ «Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze» (D.Lgs. 50/2016, art. 103, comma 9). Si richiama il già menzionato decreto: «Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni», approvato dal Ministero dello sviluppo

economico con decreto 16 settembre 2022, n. 193 (G.U. 14 dicembre 2022, n. 291; vigente al 29 dicembre 2022).

▪ «In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese» (D.Lgs. 50/2016, art. 103, comma 10).

6. POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE.

«Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo» (D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 9, secondo periodo). **Come indicato al punto “GRUPPO DI LAVORO “del presente disciplinare,”** la polizza del progettista di cui al D.Lgs 50/2016, art. 24, comma 4, non è richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice al progettista, ma dovrà essere rilasciata dall'appaltatore, così come indicato nel capitolato speciale d'appalto all'art. 2.11 “COPERTURE ASSICURATIVE” e come specificato nello schema di contratto. Si dà atto pertanto che, per «ritardi e (...) oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo», risponde l'appaltatore dei lavori con tale polizza.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – REQUISITI DI CARATTERE GENERALE: ART. 80 DEL CODICE («MOTIVI DI ESCLUSIONE») ED ALTRE NORME.

▪ La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei sotto indicati requisiti minimi di partecipazione di carattere generale (oltre che di idoneità professionale, di idoneità economica e tecnica).

Disciplina specifica per gli esecutori dei servizi d'architettura e ingegneria

▪ «Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico» inerente ai servizi di architettura e ingegneria «è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. È, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. (...) All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1» (D.Lgs. 50/2016, art. 24, comma 5). Ma tale disposizione si applica comunque già in sede di partecipazione per gli appartenenti al “gruppo di lavoro” di progettazione, nel senso che in tale sub-fase è comunque necessaria ma sufficiente la presentazione di un'auto-dichiarazione. Pertanto, anche coloro che svolgeranno i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (sia il progettista “primario”, sia quello “secondario” in caso di persona giuridica), benché non rivestano la natura di concorrenti, sono comunque tenuti a comprovare il possesso dei suddetti requisiti.

1. Si riporta, a seguire, l'interpretazione dell'art. 24, comma 5, del codice, applicata a un appalto integrato.

2. Una prima ipotesi è quella in cui il progettista indicato sia esecutore “giuridico-formale” e “materiale”, ad un tempo, del servizio.

Così, nell'ambito dell'art. 46, comma 1, del codice, rientrano:

«a) (...) i professionisti singoli, associati, (...) i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti (...), ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

b) (...);

c) (...);

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi» in quanto assimilabili alle figure di cui alle lett. a) e d);
«d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e *par condicio* fra i diversi soggetti abilitati»;
«e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), d) e d-bis);
«f) (...)».

Tale gruppo va integrato ai sensi della L. 22 maggio 2017, n. 81, art. 12, comma 3, lett. a). Pertanto, si applica quanto già previsto dal D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. f), che menziona «le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33».

In questa prima ipotesi, l'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 si applica in modo integrale e indifferenziato a ogni figura soggettiva. Ogni soggetto (singolo o associato o raggruppato o consorziato designato da parte di consorzio ordinario) è sia suscettibile di qualificazione (economico-tecnica e "morale"), sia (in caso di aggiudicazione all'appaltatore di lavori) esecutore "materiale" del servizio.

3. La scissione soggettiva fra profilo di progettista indicato e quello di esecutore "materiale" del servizio si ha invece per:

a) (...) le società da essi [archeologi] costituite ⁽¹⁾;

b) le società di professionisti (...);

c) società di ingegneria (...);

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi» in quanto assimilabili alle figure di cui alle lett. b), c) e d-bis);

e) (...);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura».

Per questa seconda ipotesi «i soggetti incaricati» che «devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1» sono società e consorzio.

Solo essi hanno lo *status* di progettista indicato.

Certo, essi sono anche esecutori "giuridico-formali" del servizio, ma non anche esecutori "materiali".

Devono cioè procedere a far sì che:

a) proprio «indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico» sia «espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali»;

b) sia «inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche».

Il consorzio stabile può anche designare una società consorziata. In tal caso il progettista indicato è il consorzio stabile stesso e, quanto alla designazione degli esecutori "materiali" del servizio, questa spetta alla consorziata designata.

Ora, e veniamo al punto, è pacifico che l'indicata persona fisica che eseguirà "materialmente" il servizio, non sia suscettibile di qualificazione economico-tecnica, in quanto è necessaria e sufficiente quella della società o del consorzio stabile (anche ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, primo periodo, del codice). Ma i medesimi «professionisti» e «persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche», questi, «devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80» del codice.

1 Inserzione recata dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 8, comma 5, lett. a-bis)-

3.1 Su tale questione cruciale, l'ANAC è di avviso negativo: «i motivi di esclusione riguardano l'operatore economico (*rectius*: soggetti dell'art. 80, co. 3 dell'operatore) e non i professionisti esecutori che non rientrano tra quei soggetti» («6. REQUISITI GENERALI», relazione AIR al bando-tipo n. 3).

3.2 Questa tesi non è condivisibile.

3.2.1 Anzitutto torna utile il raffronto con la fattispecie del professionista *junior*. L'ultima giurisprudenza (sia pure in riferimento al vecchio codice) era per la tesi che il giovane professionista non dovesse rendere la dichiarazione di idoneità "morale". Ma per quale ragione?

«In generale, la presenza della figura del «giovane progettista» nel Raggruppamento Temporaneo di professionisti è imposta, ai fini della partecipazione alla gara, dagli artt. 90 comma 7, d.lg. n. 163 del 2006 e 253 comma 5, d.P.R. n. 207 del 2010; tale disciplina ha lo scopo di promuovere la presenza di giovani nei gruppi concorrenti a bandi relativi ad incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee per favorirne la crescita professionale e proprio a tal fine impone che al giovane professionista sia assegnato uno specifico ruolo in qualità di progettista. La posizione di progettista junior nei confronti della stazione appaltante non muta con l'assunzione di maggiori responsabilità professionali; egli, nonostante ciò, non può essere equiparato all'operatore economico che sottoscriverà l'appalto e dunque non dovrà fornire le medesime garanzie morali richieste a quest'ultimo» (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, I, 15 marzo 2016, n. 87). Conforme, già prima, Cons. Stato, IV, 23 aprile 2015, n. 2048.

La *ratio* è evidente. La previsione normativa (oggi contenuta nel decreto del MIT, 2 dicembre 2016, n. 263, art. 4, comma 1) è posta nell'interesse del giovane professionista e non dell'Amministrazione aggiudicatrice. Ma altrettanto si può dire per la necessità che il servizio sia «espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali» e che sia «inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche»? Qui l'interesse è tutto dell'Amministrazione aggiudicatrice. E quindi deve essere negativa la risposta al suddetto interrogativo.

3.2.2 Principio generale, poi, è che i requisiti di "idoneità morale" riguardano qualsiasi figura soggettiva che sia comunque implicata nell'esecuzione di un contratto pubblico.

La consorziata esecutrice designata da un consorzio cooperativo, artigiano o stabile, non è suscettibile di qualificazione economico-tecnica. Ma in capo ad essa, anche nel silenzio della disciplina di gara sul punto, deve comunque essere dichiarata l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice. Eppure la consorziata esecutrice non assume la natura di concorrente-offerente.

Come i consorzi (di cui all'art. 45 del codice) eseguono l'appalto tramite le consorziate (fatta eccezione per quello stabile che può anche eseguire l'appalto in proprio), così società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria (di cui all'art. 46) eseguono i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria tramite persone fisiche professionalmente qualificate. La sussistenza del rapporto organico appare evidente anche nella seconda fattispecie ed è proprio questa rilevazione che fonda l'analogia con la prima.

Del resto, per le società di ingegneria il d.M. 2 dicembre 2016, n. 263 menziona i «soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche».

3.2.3 Inoltre, neppure l'ausiliaria non è concorrente-offerente e neppure (addirittura) esecutrice in proprio (tranne eccezione *ex lege* prevista) dell'appalto. Eppure in capo ad essa non può non essere comprovato il possesso dei generalissimi requisiti soggettivi di affidabilità.

3.2.4. La giurisprudenza richiamata (da Invitalia in disaccordo con l'ANAC) nella suddetta nota illustrativa (T.A.R. Piemonte, I, 6 marzo 2014, n. 383) convalida la tesi di fondo qui esposta. Addirittura essa si riferisce a un caso di appalto integrato, dove il progettista "primario" (per così dire), per esempio la società di professionisti, già non assume neppure lo status di operatore economico concorrente (a differenza che in una gara di solo servizio).

Conforme, T.A.R. Campania, Salerno, I, 16 febbraio 2021, n. 441, confermata (anche in ordine ai requisiti speciali) da Cons. Stato, V, 27 luglio 2021, n. 5563. Conforme, ancora, Cons. Stato, II, 9 maggio 2022, n. 3585.

Disciplina ordinaria.

▪ Il possesso di tutti i requisiti di carattere generale: non è frazionabile per raggruppamenti e figure assimilate; deve essere comprovato anche in capo ai consorziati indicati come esecutori.

▪ «Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-*bis*) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione» (D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 1).

▫ In riferimento all'art. 80, comma 1, lett. g), cfr. anche:

- codice penale, artt. 32-*ter* («Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione») e 32-*quater* («Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione»);

- L. 15 dicembre 1990, n. 386 («Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari»), art. 5, comma 2, lett. c);

- D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 («Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto»), art. 12, comma 1, lett. b).

▪ «Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto» (D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 2, primo periodo).

▫ In ordine alla sussistenza o meno della «comunicazione» ovvero dell'«informazione» di cui all'art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, «con riferimento ai soggetti indicati al comma 3» (di cui *infra*), non si può assolutamente obbligare il legale rappresentante (o soggetto munito di procura speciale) a rendere le dichiarazioni anche per terzi, anche perché egli non ha la possibilità di ottenere la documentazione antimafia. Che poi egli vi proceda comunque, con assunzione di piena responsabilità della veridicità di quanto dichiarato, ciò è legittimo ma assolutamente non oggetto di un obbligo. «La scelta tra dichiarazione cumulativa e dichiarazioni individuali ricade nella libertà di formazione dell'offerta, e nello specifico era espressamente consentita dal modello allegato al disciplinare di gara» (T.A.R. Lombardia, Brescia, II, 2 settembre 2020, n. 633).

▫ Le fattispecie quindi sono due, a seconda che si dichiari anche per terzi o no: a) e b).

a) Se il dichiarante (legale rappresentante o soggetto munito di procura speciale) dichiara comunque per sé e poi anche per terzi, allora è necessario e sufficiente che egli compili soltanto l'apposito campo del *DGUE* (*GURI*, 27 luglio 2016, n. 174, parte III, sezione D, pag. 100). Viene già barrato dalla stazione appaltante, in quanto allo stato inconferente, il seguente campo: «Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)».

b) Se il dichiarante (legale rappresentante o soggetto munito di procura speciale) non dichiara anche per terzi, invece, deve allora essere prodotta, anche per ogni altro soggetto suscettibile di verifica (come da modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**; come da modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista):

1) o solo la parte di *DGUE* (*GURI*, 27 luglio 2016, n. 174, parte III, sezione D, pag. 100), sottoscritta e con allegata copia informale di documento di identità o, in alternativa, con sola sottoscrizione digitale e in tal caso viene già barrato dalla stazione appaltante, in quanto allo stato inconferente, il seguente campo: «Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)»;

2) o, in alternativa, dichiarazione integrativa al *DGUE*, sottoscritta e con allegata copia informale di documento di identità o, in alternativa, con sola sottoscrizione digitale.

▫ «Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*bis*, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia» (D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 2, secondo periodo).

Cfr. D.Lgs. 159/2011:

- art. 88: «4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-*bis*, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.

4-*bis*. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale caso», qualora emerga una «comunicazione antimafia interdittiva», «i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 (...) recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite»;

- art. 92: «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.

(...)

3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I (...) i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2», qualora emerga una «informazione antimafia interdittiva», «recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite».

Poiché il richiamato D.Lgs. 159/2011 si riferisce all'ipotesi per l'Amministrazione di recedere dal contratto, tutta la disciplina in questione apparirebbe evidentemente applicabile solo alla verifica-antimafia funzionale alla stipulazione del contratto stesso. Tale verifica è successiva e diversa da quella anteriore che è invece funzionale a far acquisire efficacia alla definitiva aggiudicazione assunta e che si riferisce a un novero di soggetti – cfr. D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 3, dopo il “correttivo” – non del tutto coincidente con quello previsto dal D.Lgs. 159/2011, art. 85.

Pertanto, per rendere applicabile alla sub-fase dell'aggiudicazione quanto prevede il D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 2, secondo periodo, occorre interpretare gli artt. 88 e 92 del D.Lgs. 159/2011 nel senso che

l'Amministrazione è legittimata a ritirare l'aggiudicazione definitiva pur efficace, con contratto non ancora stipulato. In termini, cfr. T.A.R. Basilicata, I, 26 aprile 2017, n. 342: l'«art. 80, comma 2, D.Lg.vo n. 50/2016 richiama espressamente gli artt. 88, comma 4 bis, e 92, commi 2 e 3, D.Lg.vo n. 159/2011 (che disciplina la documentazione antimafia), ai sensi dei quali, decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della banca dati nazionale da parte del Prefetto, le stazioni appaltanti possono emanare i provvedimenti di aggiudicazione degli appalti [*rectius*: “possono far acquisire efficacia alla definitiva aggiudicazione”, *n.d.a.*], anche in assenza della comunicazione antimafia, dopo aver acquisito le dichiarazioni sostitutive, attestanti l'assenza di misure di prevenzione antimafia, soggetti alla condizione risolutiva, in caso di successiva comunicazione di una causa di decadenza antimafia o di un tentativo di infiltrazione mafiosa».

Conforme T.A.R. Toscana, I, 30 agosto 2018, n. 1162: «Si è pertanto perfezionata la fattispecie di silenzio prevista dal comma 3 dell'art. 92 d.lgs. 159/2011 a mente del quale decorsi trenta giorni dalla interrogazione della Banca dati, la stazione appaltante può procedere “anche in assenza dell'informazione antimafia”».

▫ Per la categoria OG 12, o da parte dell'operatore economico che si qualifica in proprio, ovvero da parte dell'impresa destinataria di subappalto qualificatorio, si applica quanto segue: «Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco» (ANAC, bando-tipo n. 1, in G.U. 24 dicembre 2021, n. 305, paragrafo n. 5).

In tal caso l'operatore economico dichiara «di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di ...» (ANAC, *ibidem*, sotto-paragrafo n. 14.1). Per la dichiarazione, cfr. *modulo n. 1*, quale **modello dichiarativo integrativo del DGUE**. Cfr. anche Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016.

«Una particolare disciplina è prevista nell'ipotesi di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge n. 190/12. In tal caso per la partecipazione alle gare è stata prevista l'iscrizione del concorrente nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*), istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure, in ossequio a quanto previsto nella circolare del Ministero dell'interno n. 11001/119/20(8), del 23 marzo 2016, l'intervenuta presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco. Secondo la richiamata circolare, infatti, «*allorché l'impresa che ha presentato domanda di iscrizione nelle white list sia interessata ad accedere ad un contratto o ad un subcontratto che si inserisce nel piano di realizzazione di un'opera pubblica, e non abbia ancora conseguito l'iscrizione in white list, si pone l'esigenza di evitare che la mancata conclusione della procedura di iscrizione finisca per determinare un pregiudizio patrimoniale all'impresa, per causa ad essa non imputabile, derivante dalla impossibilità di pervenire alla conclusione del contratto*». Per la stipulazione del contratto occorre considerare che ai *sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011*, l'iscrizione nel predetto elenco nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia» (ANAC, nota illustrativa al bando tipo 1-2021, paragrafo n. 3).

«Tra le condizioni ostative alla partecipazione, oggetto poi di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, è incluso anche il divieto *ope legis* di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo, n. 165/01, introdotto dall'articolo 1, comma 42, lettera I), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (si veda sul punto anche il paragrafo sulle prescrizioni per la prevenzione dell'illegalità e della corruzione). Per i servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 costituisce causa ostativa alla partecipazione la mancata iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituita presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la

propria sede ovvero, secondo l'indicazione fornita dalla circolare del Ministero dell'Interno protocollo n. 25954 del 23 marzo 2016 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 come aggiornato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016). In altri termini, come già sottolineato, l'iscrizione nelle *white list* rientra tra i requisiti soggettivi e la sua carenza determina l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione (ANAC, delibera 29 maggio 2019, n. 48). Sul punto l'Autorità ha chiarito che la mancata allegazione in sede di presentazione dell'offerta dell'iscrizione in parola, richiesta dal bando di gara e, comunque, debitamente menzionata nel DGUE firmato digitalmente, non determina l'esclusione automatica del concorrente, ma impone la preventiva attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice (ANAC, delibera 4 settembre 2019, n. 763)» (ANAC, nota illustrativa al bando tipo 1-2021, paragrafo n. 10).

In termini, cfr. ancora ANAC, delibera 27 maggio 2020, n. 465.

- Cfr. T.A.R. Piemonte, I, 4 gennaio 2019, n. 19: «nell'allegato A alla domanda di partecipazione era presente l'indicazione, da barrare, se la concorrente fosse iscritta o no o avesse richiesto l'iscrizione nel citato elenco. Tale carenza, secondo la ricorrente, comporta la necessaria esclusione dell'impresa dalla gara, in applicazione del precetto normativo contenuto nell'art. 1 L.190/2012, nel D.P.C.M. 18/04/2013 n. 69433 e nel D.P.C.M. 24/11/2016 n. 108974, laddove viene disposta l'obbligatorietà dell'iscrizione alla *white list* per poter contrarre con la P.A. nei settori in cui sussiste un maggior rischio di infiltrazione mafiosa. Al riguardo, l'art. 1 c. 53 L. 190/2012 individua una serie di attività che sono definite come maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa. Per tali settori, l'art. 1 c. 52 L. 190/2012 impone alle S.A. di acquisire l'informativa antimafia obbligatoriamente mediante la consultazione di un elenco di fornitori e prestatori di servizi operanti nei settori, la cd. *white list*. L'iscrizione alla *white list* è disposta dalla Prefettura competente, che garantisce controlli periodici circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa, eventualmente disponendo la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Ai sensi degli artt. 2 e 7 D.P.C.M. 18/04/2013 n. 69433, come modificato dal D.P.C.M. 24/11/2016 n. 108974, la possibilità per la P.A. di contrarre con un soggetto per i servizi che rientrano nelle categorie di cui all'art. 1 c. 52 L. 190/2012 è subordinata all'iscrizione dell'impresa all'elenco (*white list*). Il D.P.C.M. 18/04/2013 prevede un espresso obbligo di iscrizione alla *white list* quale condizione per l'affidamento dei servizi che rientrano nelle attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa. In tal senso, quindi, la mancata iscrizione alla *white list* per le attività oggetto di appalto, anche solo parzialmente riconducibili a quelle indicate dall'art. c. 53 l. 190/92, specialmente laddove, come nel caso di specie, parte delle prestazioni possono essere svolte da subappaltatori, determina "a monte" l'inammissibilità dell'impresa a partecipare alla gara e, quindi, la sua necessaria esclusione. Trattandosi di un requisito *ex lege* integrativo dei requisiti di partecipazione alla gara, la mancanza, nel bando o nel disciplinare, di specifiche previsioni che sanzionino con l'esclusione l'omessa iscrizione nella *white list*, non impedisce l'operatività della disciplina speciale con conseguente obbligo per la P.a. di procedere escludendo l'impresa».

- «Tuttavia, come già evidenziato nel provvedimento di esclusione, e ribadito in sentenza, la lettera d'invito richiedeva, invece, il dato sostanziale dell'iscrizione dell'impresa partecipante (o dei singoli componenti del raggruppamento temporaneo di imprese) alla *white list* di una prefettura italiana. (...) Quanto alle censure mosse col secondo motivo di appello si osserva che: - in punto di diritto, la normativa di settore impone di distinguere tra la *cancellazione* dell'iscrizione dell'impresa nella *white list* tenuta dalla prefettura e la *perdita di efficacia* per scadenza annuale: la cancellazione, come osserva l'appellante, è effettivamente disposta con provvedimento espresso della prefettura competente, dato che, ai sensi del citato art. 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012, "*L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. [...] La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco*"; ulteriori attività di verifica che possono comportare il provvedimento espresso di cancellazione sono previste in occasione del rinnovo annuale e della comunicazione di modifica degli organi societari. Alla causa di cessazione dell'iscrizione costituita dalla *cancellazione* con provvedimento espresso per l'esito negativo delle verifiche effettuate dalla prefettura, si aggiunge la causa di *perdita di efficacia* prevista dall'art. 2, comma 3, del d.P.C.M. 18 aprile 2013 (*Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 52, comma 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), secondo la quale "*salvi gli effetti conseguenti alle verifiche periodiche di cui all'art. 5, l'iscrizione nell'elenco conserva*

efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta”; a quest’ultima disposizione corrisponde quella dell’art. 5, comma 1 e 2, dello stesso d.P.C.M., secondo la quale “*L’impresa comunica, con le modalità di cui all’art. 3, alla Prefettura competente, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell’iscrizione, l’interesse a permanere nell’elenco. L’impresa può richiedere di permanere nell’elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi per i quali essa è iscritta*”; (...). Orbene, la pendenza del procedimento di aggiornamento - avviato non a seguito della comunicazione della permanenza dell’interesse all’iscrizione ai sensi dell’art. 2, bensì a seguito della comunicazione di cui all’art. 4 del d.P.C.M. - non ha impedito, in mancanza di qualsivoglia diversa determinazione della Prefettura competente, la scadenza annuale dell’iscrizione all’elenco e la conseguente perdita di efficacia, per suo mancato tempestivo rinnovo, ai sensi del citato art. 2 del d.P.C.M. È perciò corretta la conclusione raggiunta all’esito del giudizio di primo grado circa la carenza del requisito sostanziale dell’iscrizione alla *white list* (...) al momento della scadenza della presentazione delle offerte e, di conseguenza, circa la legittimità del provvedimento di esclusione impugnato» (Cons. Stato, V, 9 novembre 2020, n. 6858).

Tale pronuncia è richiamata da T.A.R. Marche, I, 10 giugno 2021, n. 475.

- Il servizio di manutenzione elettromeccanica degli impianti di trattamento rifiuti rientra nell’obbligo di iscrizione alla *white list* a pena di esclusione dalla gara (T.A.R. Lazio, Roma, II-ter, 18 gennaio 2022, n. 535).

- Il principio è stato affermato anche per implicito: non occorre l’iscrizione già in sede di gara laddove si tratti di facchinaggio e di movimentazione dei materiali. «In sostanza, il consorzio – OMISSIS - non risulterebbe iscritto nella *white list* pubblicata dalla Prefettura di Roma. Tuttavia, la questione è del tutto irrilevante, in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012 n. 190, l’iscrizione è richiesta per le attività indicate nel successivo comma 53, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, tra le quali non è contemplata l’attività oggetto di gara, ossia il facchinaggio e la movimentazione dei materiali. Non è quindi obbligatoriamente esigibile nell’appalto in questione» (T.A.R. Puglia, Bari, II, 6 aprile 2021, n. 576).

- Per converso l’obbligo di essere iscritti alla *white list* già in sede di gara non opera «in caso di attività c.d. sensibile affidata ad un terzo-fornitore (...). Ritiene il Collegio che, per acquisire da terzi fornitori beni o servizi rientranti tra le “attività sensibili” il concorrente ad una procedura di evidenza pubblica non sia tenuto all’iscrizione nella c.d. *white list*» (Cons. Stato, V, 25 marzo 2021, n. 2532). Nello stesso senso, in qualche modo, T.A.R. Puglia, Bari, I, 11 giugno 2021, n. 995: viene considerato: «che il costituendo RTI verticale tra Costeldati Segnalamento S.r.l. (mandataria) e MFR S.r.l.u. (mandante) ha partecipato alla gara *de qua*, con la seguente distribuzione delle quote di partecipazione: Costeldati Segnalamento S.r.l. 100% della categoria ‘OS9’, categoria prevalente, pari al 57,40% dell’intero appalto; MFR S.r.l.u. (nel seguito, “MFR”) – 100% della categoria ‘OS10’, categoria scorporabile, pari al 36,42% dell’intero appalto; e) Costeldati 100% della categoria ‘OG3’, categoria scorporabile, pari all’8,88% dell’intero appalto, con ricorso per l’esecuzione dei lavori afferenti all’intera categoria, al subappalto c.d. qualificante (nel DGUE ha dichiarato che avrebbe interamente subappaltato i lavori in categoria ‘OG3’ alla Edilgamma S.r.l.); che, secondo l’art. 12.1 del Disciplinare: “con riferimento all’operatore che svolge la categoria di lavori di cui alla categoria SOA OG3, ai sensi del comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016)”; che ciò è in linea con la previsione contenuta nell’art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, che impone come obbligatoria l’iscrizione al suddetto elenco solo agli operatori che svolgono una serie di attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, tra cui quelle riconducibili alla categoria Soa OG3; che in questo caso l’operatore che avrebbe dovuto eseguire i lavori della categoria OG3 (l’unico soggetto rispetto al quale si richiedeva, quale requisito di partecipazione, a pena di esclusione, l’iscrizione alla cd. *white list*) – la subappaltatrice Edilgamma S.r.l. – vi risulta pacificamente iscritta; che, per come è formulata la *lex specialis* di gara e coerentemente con quanto stabilito dal citato art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 e con il principio di *favor participationis*, la stazione appaltante non avrebbe potuto esigere il possesso del requisito in esame – iscrizione alla cd. *white*

list – in capo ad operatori economici diversi da quelli indicati quali esecutori dei lavori identificati come OG3».

Nello stesso senso, cfr. Cons. Stato, V, 22 febbraio 2022, n. 1273: «2.1. Al riguardo, deve anzitutto ricordarsi che ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 non costituisce subappalto il contratto stipulato dall'appaltatore che richiede l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se di importo pari o inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo pari o inferiore a 100.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia pari o inferiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. 2.3. In virtù di ciò la giurisprudenza ha escluso, con principi pienamente applicabili anche alla presente fattispecie per quanto *infra* si chiarirà, che costituisca subappalto l'attività di trasporto (anche di rifiuti) che, pur compresa nel complessivo oggetto del contratto in quanto necessaria per la corretta esecuzione della prestazione principale, rivesta in rapporto a quest'ultimo e nella complessiva economia del contratto carattere complementare ed accessorio (così Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2020, n. 3211; negli stessi termini Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2020 n. 607). 2.4. Nel caso di specie l'appalto ha a oggetto un servizio di pulizia e spazzamento delle strade e delle aree comunali. In particolare, in base alla *lex specialis* le prestazioni da affidarsi all'aggiudicataria consistono nella: a) pulizia meccanizzata e manuale delle strade e delle aree pubbliche; b) pulizia dell'area mercato settimanale; c) pulizia delle piazze; d) sfalcio di alcune aree verdi comunali (art. 4 della Lettera di invito; così anche l'art. 1 del Capitolato Speciale). La *lex specialis* prevede inoltre il trasporto dei rifiuti prodotti dalla pulizia e spazzamento delle strade, ma quale attività accessoria e marginale a quelle oggetto dell'appalto. (...) 3.2. Alla luce di ciò non è dubitabile che l'attività di trasporto rivesta un ruolo secondario e accessorio nella complessiva economia dell'appalto e in rapporto alle prestazioni che ne formano oggetto, ben potendo perciò l'aggiudicataria subaffidarla ad un soggetto iscritto nella *white list*, come in concreto avvenuto, non essendo stati superati i limiti previsti dall'art. 105 del Codice dei Contratti pubblici per il subappalto. 3.3. Deve infatti ribadirsi che l'attività in questione è del tutto secondaria e di valore irrisorio (risulta invero di valore ampiamente inferiore al 2% dell'importo dell'appalto e a 100.000,00 €), oltre a non essere dimostrato neppure che l'incidenza del costo della manodopera e del personale per tali attività secondarie sia superiore al 50 per cento, tali condizioni dovendo peraltro sussistere cumulativamente e non in via alternativa, come già chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato Sez. V 3.02.2021 n. 1001). 3.4. Perciò il subaffidamento a una ditta terza del servizio di trasporto dei rifiuti a discarica, costituente attività meramente accessoria e marginale rispetto all'oggetto del contratto, non integra la fattispecie del subappalto ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016, con conseguente sufficienza dell'iscrizione alla *white list* in concreto posseduta dalla società Autotrasporti La Volpe s.n.c., subaffidataria del servizio in questione, come correttamente ritenuto dal primo giudice. 3.5. Le prospettazioni di parte appellante non possono pertanto essere condivise. 3.6. In primo luogo, il fatto che la *lex specialis* non abbia previsto una specifica distinzione tra prestazioni principali e secondarie non è ostativo alla possibilità di affidare in subcontratto quelle attività (come nel caso di specie quella di trasporto) che evidentemente rivestono carattere accessorio e marginale».

Della sussistenza di tale evenienza l'operatore economico è tenuto a dare espressa menzione, nel *modulo n. 1*, quale **modello dichiarativo integrativo del DGUE**.

▫ «Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-*bis*, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» (D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 2, ultimo periodo).

▪ «L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica

quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima» (D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 3).

▫ Trattandosi di appalto integrato, per la società di ingegneria, l'insussistenza della causa di esclusione – di cui non solo al comma 1, ma anche al comma 2 e al comma 5, lett. l), dell'art. 80 del codice – deve essere verificata anche in capo al «direttore tecnico» (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto 2 dicembre 2016, n. 263, art. 3): far riferimento al modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista.

▫ Per una società di capitali, l'insussistenza della causa di esclusione – di cui non solo al comma 1, ma anche al comma 2 e al comma 5, lett. l), dell'art. 80 del codice – deve essere verificata in capo (ANAC, comunicato del Presidente dell'8 novembre 2017: «*Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE*»):

1) per l'ipotesi di «sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”»:

- «ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, (...) (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza)» (per l'individuazione soggettiva, far riferimento al **DGUE**, *GURI*, 27 luglio 2016, n. 174, parte II, sezione B, pag. 95);

- «ai membri del collegio sindacale», ovvero (per analogia con il D.Lgs. 159/2011, art. 85, comma 2-bis), «nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco» (per l'individuazione soggettiva, far riferimento al modulo n. 1, quale **modello dichiarativo integrativo del DGUE**, nonché al modulo n. 2, quale **modello dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista persona giuridica);

2) per l'ipotesi di «sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”»:

- «ai membri del consiglio di gestione» – tali però intendendosi solo quelli «cui sia stata conferita la legale rappresentanza» (per l'individuazione soggettiva, far riferimento al **DGUE**, *GURI*, 27 luglio 2016, n. 174, parte II, sezione B, pag. 95) – «e ai membri del consiglio di sorveglianza» (per l'individuazione soggettiva, far riferimento al modulo n. 1, quale **modello dichiarativo integrativo del DGUE**, nonché al modulo n. 2, quale **modello dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista persona giuridica);

3) per l'ipotesi di «sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.)»:

- «ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, (...) (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza)» (per l'individuazione soggettiva, far riferimento al **DGUE**, *GURI*, 27 luglio 2016, n. 174, parte II, sezione B, pag. 95);

- «ai membri del comitato per il controllo sulla gestione» (per l'individuazione soggettiva, far riferimento al modulo n. 1, quale **modello dichiarativo integrativo del DGUE**, nonché al modulo n. 2, quale **modello dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista persona giuridica).

▫ «In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1», nonché comma 2 e comma 5, lett. l), «non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione» (ANAC, comunicato cit.).

▫ Sono suscettibili di verifica dell'insussistenza della causa di esclusione – di cui non solo al comma 1, ma anche al comma 2 e al comma 5, lett. *l*), dell'art. 80 del codice – «institori e procuratori generali», in quanto «membri del consiglio di amministrazione» pur non essendo legali rappresentanti (per l'individuazione soggettiva, far riferimento al **DGUE, GURI**, 27 luglio 2016, n. 174, parte II, sezione B, pag. 95).

▫ L'insussistenza della causa di esclusione – di cui non solo al comma 1, ma anche al comma 2 e al comma 5, lett. *l*), dell'art. 80 del codice – deve essere verificata in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza», cioè in capo ad ogni legale rappresentante che pur non faccia parte del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione (per l'individuazione soggettiva, far riferimento al **DGUE, GURI**, 27 luglio 2016, n. 174, parte II, sezione B, pag. 95).

▫ «Inoltre, il requisito in esame», nonché quelli di cui al comma 2 e al comma 5, lett. *l*), dell'art. 80 del codice, devono essere verificati «in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri» (ANAC, comunicato cit.):

- «di rappresentanza», come gli institori e i procuratori *ad negotia* (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 16 ottobre 2013, n. 23), pur non facenti parte (tenendosi conto della modificazione recata dal D.Lgs. 56/2017, di cui *supra*) del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, precisandosi che «l'istitutore è preposto dall'imprenditore all'esercizio dell'impresa (art. 2203 c.c.); il procuratore, in base ad un rapporto continuativo, ha il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposto ad esso (art. 2209 c.c.)» (per l'individuazione soggettiva, far riferimento al **DGUE, GURI**, 27 luglio 2016, n. 174, parte II, sezione B, pag. 95);

- «di direzione», come «i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa» (per l'individuazione soggettiva, far riferimento al modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**; far riferimento al modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista-persona giuridica);

- «di controllo», «come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati» (per l'individuazione soggettiva, far riferimento al **modello dichiarativo integrativo del DGUE**, nonché al modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista persona giuridica).

L'insussistenza della causa di esclusione – di cui non solo al comma 1, ma anche al comma 2 e al comma 5, lett. *l*), dell'art. 80 del codice – deve comunque essere verificata non solo in capo ai membri dell'«organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera *b*» dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (per l'individuazione soggettiva, far riferimento al **modello dichiarativo integrativo del DGUE**, nonché al modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista persona giuridica), ma anche in capo all'«organo dirigente», per il caso in cui negli «enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera *b*), del comma 1» dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 siano effettivamente «svolti direttamente dall'organo dirigente» stesso (per l'individuazione soggettiva, far riferimento al **modello dichiarativo integrativo del DGUE**, nonché al modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista persona giuridica).

▫ L'insussistenza della causa di esclusione – di cui non solo al comma 1, ma anche al comma 2 e al comma 5, lett. *l*), dell'art. 80 del codice – e sempre per una società di capitali o per un «consorzio» deve essere verificata in capo a il «direttore tecnico», il «socio unico persona fisica, ovvero» il «socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro» (per l'individuazione soggettiva, far riferimento al modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**; far riferimento al modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista-persona giuridica).

Per l'individuazione del «socio di maggioranza», cfr. Cons. Stato, ad. plen., 6 novembre 2013, n. 24: «si afferma quindi il seguente principio di diritto: “L'espressione “socio di maggioranza” di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 38, comma 1, del d.lgs n. 163 del 2006, e alla lettera *m-ter*) del medesimo comma, si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del

50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%.”». Se i soci sono quattro, si fa pertanto ancora riferimento al socio titolare del 50% del capitale sociale.

Si precisa che «l’obbligo dichiarativo gravante sul socio di maggioranza persona giuridica non può essere più esteso di quello gravante sul socio di maggioranza persona fisica e non può, quindi, che riguardare soltanto l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, e 5, lett. l), d.lgs. n. 50/2016» (Cons. Stato, V, 22 settembre 2017, n. 4444). Conforme T.A.R. Lazio, Roma, II-ter, 17 giugno 2019, n. 7836: «le clausole di esclusione – ed i connessi obblighi dichiarativi – di cui all’art. 80, comma 5, lettere ”a” e ”c” del Codice dlgs. 50/2016 (...) operano nei confronti dei soli operatori economici e non anche nei confronti dei soci di maggioranza delle società di capitali».

▫ L’insussistenza della causa di esclusione – di cui non solo al comma 1, ma anche al comma 2 e al comma 5, lett. l), dell’art. 80 del codice – deve essere verificata in capo ai «cessati dalla carica nell’anno» (per l’individuazione soggettiva, far riferimento al modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**; far riferimento al modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista-persona giuridica).

Nel *DGUE* (*GURI*, 27 luglio 2016, n. 174, parte III, sezione A, pag. 97, n. 5, se del caso, «indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata»).

▫ a) In ordine sia al comma 1, sia al comma 2 e al comma 5, lett. l), dell’art. 80 del codice, deve ritenersi la «sussistenza in capo al cessionario dell’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito (...) anche in riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la cedente (...) nell’ultimo anno» (Cons. Stato, ad. plen., 4 maggio 2012, n. 10). Parimenti, «in caso di incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito (...) anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata o le società fuse (...) nell’ultimo anno (...)» (per l’individuazione soggettiva, far riferimento al modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**; far riferimento al modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista-persona giuridica). «Resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione» (Cons. Stato, ad. plen., 7 giugno 2012, n. 21). Nel *DGUE* (*GURI*, 27 luglio 2016, n. 174, parte III, sezione A, pag. 97, n. 5, se del caso, «indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata»).

b) Quindi, occorre «escludere che abbia rilevanza una cessione dell’azienda avvenuta prima del limite dell’anno antecedente la presentazione della domanda di partecipazione alla gara da parte dell’impresa cessionaria», ma ciò non può «valere anche per l’affitto di azienda, che non determina una cesura aziendale e permette che l’influenza dell’affittante continui» (Cons. Stato, III, 10 agosto 2017, n. 3988). Per l’individuazione soggettiva, far riferimento al modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**; far riferimento al modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista-persona giuridica.

▫ Nel *DGUE*, da parte del dichiarante (legale rappresentante o soggetto munito di procura speciale) «indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell’operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto» (ivi compresi titolare di impresa individuale, socio di s.n.c., socio accomandatario). Si precisa che è sempre «necessario (...) fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta)» (il modello di *DGUE* è predisposto in tal senso).

▫ In ordine alla sussistenza o meno dei «reati» di cui D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 1, non si può assolutamente obbligare il legale rappresentante (o soggetto munito di procura speciale) a rendere le dichiarazioni anche per terzi, anche perché egli stesso non ha la possibilità di ottenere il certificato integrale del casellario giudiziale. Che poi lui vi proceda comunque, ciò è legittimo ma assolutamente non oggetto di un obbligo.

Le fattispecie quindi sono due, a seconda che si dichiari anche per terzi o no: 1) e 2). Cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**; cfr. il modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista.

1) Se il dichiarante (legale rappresentante o soggetto munito di procura speciale) dichiara anche per terzi, allora è necessario e sufficiente che egli compili il *DGUE* (*GURI*, 27 luglio 2016, n. 174, parte III, sezione A, pagg. 96 e 97): tale dichiarazione investe pertanto anche il profilo del c.d. *self cleaning* (di cui *infra*). Viene già barrato dalla stazione appaltante, in quanto allo stato inconferente, il seguente campo: «Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)». Lo stesso principio vale per la dichiarazione dei “carichi pendenti” in relazione alla causa di esclusione di cui al medesimo art. 80 del codice, comma 5, lett. c) (di cui *infra*), nonché per la dichiarazione in ordine all’insussistenza della causa di esclusione di cui alla lett. l) (di cui *infra*).

2) Se il dichiarante (legale rappresentante o soggetto munito di procura speciale) non dichiara anche per terzi, invece, deve allora essere prodotta – per ogni altro soggetto suscettibile di verifica – solo la parte di *DGUE* di cui a pag. 96 del modello pubblicato nella citata *GURI*, sottoscritta dal diretto interessato e con allegata copia informale di documento di identità o, in alternativa, con sola sottoscrizione digitale. Viene già barrato dalla stazione appaltante, in quanto allo stato inconferente, il seguente campo: «Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)». Lo stesso principio vale per la dichiarazione dei “carichi pendenti” in relazione alla causa di esclusione di cui al medesimo art. 80 del codice, comma 5, lett. c) (di cui *infra*), nonché per la dichiarazione in ordine all’insussistenza della causa di esclusione di cui alla lett. l) (di cui *infra*).

▫ In ordine al comma 3, ultimo periodo («l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»), in relazione all’estinzione del reato, questa richiede pur sempre l’accertamento dell’esistenza dei presupposti con una pronuncia del giudice penale, su istanza dell’interessato (T.A.R. Lombardia, Milano, I, 6 settembre 2016, n. 1624); conformi: Cons. Stato, V, 29 maggio 2017, n. 2548; T.A.R. Campania, Napoli, III, 18 gennaio 2018, n. 399; T.A.R. Lazio, Roma, II-*bis*, 24 maggio 2018, n. 5756; T.A.R. Toscana, II, 17 luglio 2018, n. 1041; T.A.R. Puglia, Bari, II, 7 agosto 2018, n. 1189; T.A.R. Lazio, Roma, I-*bis*, 11 gennaio 2019, n. 372; Cons. Stato, V, 5 marzo 2019, n. 1527; Cons. Stato, III, 13 febbraio 2020, n. 1174; T.A.R. Lazio, Roma, III, 11 maggio 2020, n. 492; Cons. Stato, V, 6 luglio 2020, n. 4313; T.A.R. Lazio, Roma, I-*bis*, 6 aprile 2021, n. 4044).

▫ È possibile l’applicazione del c.d. *self cleaning*: cfr. *DGUE* (*GURI*, 27 luglio 2016, n. 174, parte III, sezione A, pag. 97, 1° riquadro in alto).

Ma le fattispecie possibili di riacquisto dell’idoneità morale sono due: 1) con *self cleaning*; 2) senza *self cleaning*.

1) Prima fattispecie: «7. Un operatore economico, (...) che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, (...) è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato (...) e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati (...)» (D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 7). I due presupposti sono congiuntivi e non alternativi fra di loro. Cfr. *DGUE* (*GURI*, 27 luglio 2016, n. 174, parte III, sezione A, pag. 97, 2° riquadro a scendere, nn. 3 e 4).

Ma ciò può avvenire:

a) solo «limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva»:

- «abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi»;

- «ovvero», in alternativa, «abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato» (D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 7);

b) e comunque nel rispetto del seguente principio: «Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista (...) nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza» (D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 9). I due presupposti *sub a)* e *b)* sono congiuntivi e non alternativi fra di loro. Cfr. DGUE (*GURI*, 27 luglio 2016, n. 174, parte III, sezione A, pag. 97, 2° riquadro a scendere, nn. 1 e 2).

«Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato» (Dir. 2014/24/UE, art. 57, paragrafo 6, terzo comma, primo periodo).

«Se la stazione appaltante ritiene che le misure (...) sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico» (D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 8).

In sostanza, con il c.d. *self cleaning*, un operatore economico «può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione» (Dir. 2014/24/UE, art. 57, paragrafo 6, primo comma, primo periodo).

2) Quanto alla seconda fattispecie di riacquisto dell'idoneità morale, anche se non viene posto in essere il *self cleaning*, si applica comunque la seguente previsione:

«10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. (...)» (D.Lgs. 50/2016, art. 80).

▫ «Le stazioni appaltanti accettano», in mancanza del «certificato del casellario giudiziario», «un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti» (D.Lgs. 50/2016, art. 86, comma 2, lett. a)).

«Le stazioni appaltanti utilizzano *e-Certis* e richiedono in primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da *e-Certis*» (D.Lgs. 50/2016, art. 88, comma 2).

▪ «Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande» (D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 4).

▫ Cfr. ora Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 28 settembre 2022: «Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate» (G.U. 12 ottobre 2022, n. 239).

▫ Si fa presente che:

- il menzionato «decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015» è fonte delegificata prevista dal D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito nella L. 16 maggio 2014, n. 78: «Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese», art. 4;

- «Il documento di cui all'art. 7, generato dall'esito positivo della verifica, (...) sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) previsto (...) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia» (menzionato decreto, art. 2, comma 2, lett. b)).

▫ Il DURC è «acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente» (D.Lgs. 50/2016, art. 86, comma 2, lett. b)). A tal fine, nel modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, vanno indicati i codici di riferimento dell'operatore economico inerenti a INAIL, INPS, Cassa Edile e INARCASSA per il progettista-persona fisica, nonché il C.C.N.L. applicato. Cfr. anche modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista.

▫ «Le stazioni appaltanti accettano», in mancanza dell'«apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali», in mancanza del «Documento Unico della Regolarità Contributiva», «analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati» (D.Lgs. 50/2016, art. 86, comma 2, lett. b)).

«Le stazioni appaltanti utilizzano *e-Certis* e richiedono in primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da *e-Certis*» (D.Lgs. 50/2016, art. 88, comma 2).

▫ Per le dichiarazioni:

- cfr. *DGUE* (*GURI*, 27 luglio 2016, n. 174, parte III, sezione B, pagg. 97-98);

- in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 4, periodi dal quinto al settimo («Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro») cfr. modulo n. 1, quale modello **dichiarativo**

integrativo del DGUE; cfr. anche modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista.

▪ La stazione appaltante esclude «dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.155 e dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio

formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale» (D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5).

▪ In riferimento al D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. a), cfr. anche art. 30, comma 3: «Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X».

▫ Sussiste un obbligo dichiarativo incondizionato da parte dell'operatore economico concorrente.

▫ «Un operatore economico, (...) che si trovi in una delle situazioni di cui (...) al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato (...) dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori (...) illeciti» (D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 7).

Si riporta quanto sul punto prevede la direttiva: «Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi» non solo «1», ma anche «4», «può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione» (Dir. 2014/24/UE, art. 57, paragrafo 6, primo comma, primo periodo).

«Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze (...) dell'illecito» (Dir. 2014/24/UE, art. 57, paragrafo 6, terzo comma, primo periodo).

«Se la stazione appaltante ritiene che le misure (...) sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico» (D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 8).

▫ Sia per la dichiarazione minima, sia per l'eventuale comprova del *self cleaning*, in ordine alla causa di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. a), cfr. *DGUE (GURI, 27 luglio 2016, n. 174, parte III, sezione C, pag. 98, 5° riquadro a scendere)*.

▪ In riferimento al D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. b), «fermo» resta «quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110.

▫ «Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.155, si applica l'articolo 95 del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto» (D.Lgs. 50/2016, art. 110, comma 4).

▫ Cfr. D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 40 («Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale»), che riguarda la «domanda del debitore» (comma 3) «al tribunale» (comma 1), «per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale» (comma 1).

Cfr. D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 95 («Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni») ⁽²⁾:

2 Cfr. anche i commi da 1 a 3:

«3. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale».

Cfr. cfr. modulo n. 1, quale modello dichiarativo integrativo del *DGUE*. Cfr. il modulo n. 2, quale modello dichiarativo integrativo del *DGUE*, per il progettista-persona giuridica.

▫ Si applica quanto previsto da Cons. Stato, ad. plen., 27 maggio 2021, n. 9:

« - a) la presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fallimentare non integra una causa di esclusione automatica dalle gare pubbliche, per perdita dei requisiti generali, essendo rimesso in primo luogo al giudice fallimentare in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 186 *bis*, comma 4, e al quale l'operatore che ha chiesto il concordato si deve tempestivamente rivolgere fornendo all'uopo le informazioni necessarie, valutare la compatibilità della partecipazione alla procedura di affidamento in funzione e nella prospettiva della continuità aziendale;

- b) la partecipazione alle gare pubbliche è dal legislatore considerata, a seguito del deposito della domanda di concordato anche in bianco o con riserva, come un atto che deve essere comunque autorizzato dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 4, da ultimo richiamato anche dagli articoli 80 e 110 del codice dei contratti; a tali fini l'operatore che presenta domanda di concordato in bianco o con riserva è tenuto a richiedere senza indugio l'autorizzazione, anche qualora sia già partecipante alla gara, e ad informarne prontamente la stazione appaltante;

- c) l'autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara pubblica deve intervenire entro il momento dell'aggiudicazione della stessa, non occorrendo che in tale momento l'impresa, inclusa quella che ha presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale;

- d) l'art. 48, commi 17, 18 e 19-*ter*, del d. lgs. n. 50 del 2016, nella formulazione attuale, consente la sostituzione, nella fase di gara, del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese, che abbia presentato domanda di concordato in bianco o con riserva a norma dell'art. 161, comma 6, l. fall., e non sia stata utilmente autorizzato dal tribunale fallimentare a partecipare a tale gara, solo se tale sostituzione possa realizzarsi attraverso la mera estromissione del mandante, senza quindi che sia consentita l'aggiunta di un soggetto esterno al raggruppamento; l'evento che conduce alla sostituzione interna, ammessa nei limiti anzidetti, deve essere portato dal raggruppamento a conoscenza della stazione appaltante, laddove questa non ne abbia già avuto o acquisito notizia, per consentirle, secondo un principio di c.d. sostituibilità procedimentalizzata a tutela della trasparenza e della concorrenza, di assegnare al raggruppamento un congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno tale da poter riprendere correttamente, e rapidamente, la propria partecipazione alla gara».

Conforme la n. 11 sui punti da a) a c).

Quanto nella pronuncia della "plenaria" è riferito al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, va ora riferito alla corrispondente disciplina del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

«1. Fermo quanto previsto nell'articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio».

▫ L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto» (D.Lgs. 50/2016, art. 110, comma 5, salva l'eccezione di cui al successivo comma 6). Cfr. modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**. Cfr. il modulo n. 2, quale modello dichiarativo integrativo del **DGUE**, per il progettista-persona giuridica.

Rimangono sufficienti la «relazione di un professionista» e il divieto di ricoprire «la qualità di mandataria».

▫ Per le dichiarazioni residuali (in realtà primarie) in ordine alla causa di esclusione di cui a tutta la lett. *b*) del comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, cfr. **DGUE** (*GURI*, 27 luglio 2016, n. 174, parte III, sezione C, pagg. 98-99). Va tuttavia evitato il riferimento a quanto si riferisce alla terzultima nonché alla penultima versione dell'art. 110 del codice, opportunamente barrando il relativo contenuto nel modello stesso di **DGUE**. Nel modello di **DGUE** il campo riferito al «fallimento» va inteso come riferito alla «liquidazione giudiziale». Occorre pertanto far riferimento anche al modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, nel quale l'operatore economico interessato alla fattispecie indicherà a quale comma – fra il quarto, il quinto e il sesto dell'art. 110 del codice – si riferisce la sua posizione attuale. Cfr. il modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista-persona giuridica.

▪ In riferimento al D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. *c*), lett. *c-bis*) e lett. *c-ter*) indicativamente cfr. ancora anche ANAC, linee guida n. 6: «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. *c*) del Codice» (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, in *G.U.* 3 gennaio 2017, n. 2, successivamente aggiornate con delibera n. 1008 dell'11 ottobre 2017, in *G.U.* 7 novembre 2017, n. 260).

L'operatore economico deve dichiarare le «condanne non definitive» per: «abusivo esercizio di una professione»; «reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito)»; «reati tributari *ex d.lgs. 74/2000*, i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio»; «reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1 lettere *b*) e *c*) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria»; «reati previsti dal d.lgs. 231/2001»; «reati di cui agli artt. 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356» (linee guida *cit.*, paragrafo 2.2). L'operatore economico, solo a tal fine, ha l'obbligo di dichiarare tali carichi pendenti. Resta fermo che l'eventuale mancata indicazione di tali carichi penali pendenti, così come di altri, non è mai causa di esclusione *ex se*.

Devono inoltre e comunque essere indicati «tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico» (linee guida *cit.*, paragrafo 4.1, lett. *d*)).

▫ «In conclusione vanno enunciati i seguenti principi di diritto:

- la falsità di informazioni rese dall'operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all'adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l'ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l'aggiudicazione, è riconducibile all'ipotesi prevista dalla lettera *c*) [ora *c-bis*)] dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;

- alle conseguenze ora esposte conduce anche l'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico;

- la lettera *f-bis*) dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera *c*) [ora *c-bis*)] della medesima disposizione» (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 agosto 2020, n. 16).

▫ Si richiede «all'operatore di dichiarare, in aggiunta ai provvedimenti sanzionatori esecutivi dell'Autorità per *illeciti antitrust*, anche la loro intervenuta inoppugnabilità o conferma in via definitiva, in linea con l'orientamento indicato anche dall'ANAC nella proposta di modifica delle citate Linee guida [paragrafo 2.2.3.1: *n.d.a*] che ha già ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato. (...) Quanto alle indicazioni circa la rilevanza di un precedente provvedimento in tema di *pratiche commerciali scorrette*, ai fini della possibile esclusione di un operatore, si richiama in questa sede quanto già osservato dall'Autorità nella segnalazione inviata all'ANAC relativa alle Linee guida n. 6.3 Nello specifico, l'Autorità ha rilevato come non appaia in linea con quanto previsto nella norma primaria, relativa agli illeciti professionali suscettibili di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti, la scelta di ricomprendere in tale ambito anche i provvedimenti di condanna "per pratiche commerciali scorrette". Tale tipologia di violazione non appare infatti configurare un illecito professionale riferibile alla contrattualistica pubblica, non inquadrandosi nell'ambito di un rapporto di consumo la condotta posta in essere nella fase di partecipazione dell'operatore economico alla gara» (AGCM, bollettino 5 agosto 2019, n. 31, pagg. 40-41).

«La sanzione antitrust può costituire illecito professionale che dà luogo all'esclusione dalla gara solo se il ricorso avverso l'illecito è stata respinto con sentenza passata in giudicato (cfr. la sentenza CGUE, Sez. X, 18 dicembre 2014, in causa C-470/13 » (T.A.R. Toscana, II, 18 gennaio 2022, n. 43).

▫ Sempre in riferimento al D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. *c*) e lett. *c-ter*), si applica quanto segue: «Un operatore economico, (...) che si trovi in una delle situazioni di cui (...) al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato (...) dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori (...) illeciti» (D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 7).

Si riporta quanto sul punto prevede la direttiva: «Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi» non solo «1», ma anche «4», «può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione» (Dir. 2014/24/UE, art. 57, paragrafo 6, primo comma, primo periodo).

«Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze (...) dell'illecito» (Dir. 2014/24/UE, art. 57, paragrafo 6, terzo comma, primo periodo);

«Se la stazione appaltante ritiene che le misure (...) sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico» (D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 8).

▫ In riferimento al D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. *c*), per le dichiarazioni – anche in riferimento alla possibilità di *self cleaning* – cfr. *DGUE* (*GURI*, 27 luglio 2016, n. 174, parte III, sezione C, a scendere riquadri 2° e 3°, pag. 99).

▫ In riferimento al D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. *c-bis*), per la dichiarazione cfr. *modulo n. 1*, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE** (in analogia a quanto previsto dal modello di *DGUE* comunitario, parte III, lett. C, ultimo riquadro, lett. *d*), a pag. 3/29 di cui alla *G.U.U.E.*, pubblicata il 6 gennaio 2016). Cfr. anche *modulo n. 2*, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista.

▫ In riferimento al D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. *c-ter*), per le dichiarazioni – anche in riferimento alla possibilità di *self cleaning* – cfr. *modulo n. 1*, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE** (in analogia a quanto previsto dal modello di *DGUE* comunitario, parte III, lett. C, primo riquadro, a pag. 3/29 di cui alla *G.U.U.E.*, pubblicata il 6 gennaio 2016). Cfr. anche *modulo n. 2*, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista.

▫ In riferimento al D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. *c-quater*) (che si riferisce all'«operatore economico» che «abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato»), si applica quanto segue: «Un operatore economico, (...) che si trovi in una delle situazioni di cui (...) al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato (...) dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere

tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori (...) illeciti» (D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 7).

▫ Per le dichiarazioni, ivi compresa quella per l'eventuale *self cleaning*, cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**). Cfr. anche modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista.

▪ In riferimento al D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. d), cfr.:

- medesimo D.Lgs. 50/2016, art. 42:

«2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni»;

- richiamato d.P.R. 62/2013 («Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici»):

Art. 7 («Obbligo di astensione»): «1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza»;

Art. 2 («Ambito di applicazione»): «3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice»;

Art. 17 («Disposizioni finali e abrogazioni»): «1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito *internet* istituzionale e nella rete *intranet*, nonché trasmettendolo tramite *e-mail* a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento».

▫ Cfr., indicativamente, anche ANAC, linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici» (delibera 05 giugno 2019, n. 494, pubblicata in *G.U.* 5 agosto 2019, n. 182).

▫ Per le dichiarazioni cfr. *DGUE* (*GURI*, 27 luglio 2016, n. 174, parte III, sezione C, pag. 99).

▫ «Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario (...) deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della

Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e (...) nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza *[negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01]*. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario (...) ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante (...)» (bando tipo ANAC n. 1/2021, paragrafo n. 26, richiamato per analogia).

Qui si stabilisce «l'onere di prendere visione» del «codice di comportamento» e del P.T.P.C.T. della stazione appaltante come condizione per la stipulazione del contratto.

▪ In riferimento al D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. e), del codice medesimo cfr.:

- art. 67 («Partecipazione precedente di candidati o offerenti»):

«1. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata.

2. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

3. Le misure adottate dall'amministrazione aggiudicatrice sono indicate nella relazione unica prevista dall'articolo 99 del presente codice»;

- art. 66 («Consultazioni preliminari di mercato»)

«1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza».

▫ Per le dichiarazioni cfr. *DGUE (GURI, 27 luglio 2016, n. 174, parte III, sezione C, pag. 99)*.

▪ In riferimento al D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. f), cfr.:

- D.Lgs. 231/2001:

art. 9, comma 2, lett. c):

«1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

(...)

b) le sanzioni interdittive;

(...)

2. Le sanzioni interdittive sono:

(...)

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

(...)»;

art. 13, comma 2: «Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni»;

- D.Lgs. 81/2008, art. 14, commi 1 e 2:

«1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, *ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa*, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. *Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.* Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione *e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.* A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) *e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo (...)» (testo modificato dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 13, comma 1, lett. d), convertito nella L. 17 dicembre 2021, n. 215).

▫ Per le dichiarazioni cfr. *DGUE (GURI, 27 luglio 2016, n. 174, parte III, sezione D, n. 1, pag. 100).*

▪ In riferimento D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. *f-bis*), per le dichiarazioni cfr. *DGUE (G.U., 27 luglio 2016, n. 174, parte III, sezione C, a scendere riquadro 6°, pag. 99).*

▪ In riferimento D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. *f-ter*), in combinato disposto con il comma 12, la relativa dichiarazione va resa nel modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**. Cfr. anche modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista.

▪ In riferimento al D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. *g*):

- cfr. anche art. 84, comma 4-*bis*: «Gli organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore economico, tenendo conto della gravità del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera *g*), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall'ANAC, l'iscrizione perde efficacia ed è immediatamente cancellata».

- per le dichiarazioni cfr. *DGUE (G.U., 27 luglio 2016, n. 174, parte III, sezione D, n. 2, pag. 100).*

▪ In riferimento al D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. *h*), cfr. L. 55/1990, art. 17, comma 3: «(...) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta

del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiduciari».

▫ Per le dichiarazioni cfr. *DGUE* (*GURI*, 27 luglio 2016, n. 174, parte III, sezione D, n. 3, pag. 100).

▫ Oltre alla dichiarazione in *DGUE* di cui sopra, l'operatore economico ha mera facoltà di rendere anche quelle di cui al d.P.C.M. 187/1991, che aveva dato attuazione al disposto normativo di cui alla L. 55/1990. Per tali seconde facoltative dichiarazioni si rinvia al modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del *DGUE***. Cfr. anche modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del *DGUE***, per il progettista-persona giuridica.

▫ In riferimento al D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. i), cfr. L. 68/1999, art. 17: «1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione».

È quindi errata la lett. i) del comma 5 dell'art. 80 del codice, quando prevede la fattispecie che «l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68». Rimane necessario e sufficiente, sempre ai sensi della medesima lett. l), che egli «autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito».

▫ L'art. 3 della norma riguarda il profilo delle assunzioni obbligatorie. Il comma 1 è il seguente:

«1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti».

Il comma 2 recitava: «Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni». A norma del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, art. 3, comma 1, tale comma era risultato abrogato dal 1° gennaio 2017.

Poi però era venuto ad applicarsi il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19 (c.d. *milleproroghe* 2017). L'art. 3, comma 3-ter (introdotto in sede di conversione) aveva differito la scadenza al 1° gennaio 2018. Pertanto, fino a tutto il 31 dicembre 2017, l'articolo 3, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 è stato ancora vigente, ma è stato definitivamente abrogato con effetto dal 1° gennaio 2018.

▫ Si tiene conto dell'ipotesi in cui l'operatore economico rientri, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 5, comma 2, nel caso di esclusione dall'«osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3» della L. 68/1999 medesima, in quanto ricompreso fra «i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere».

▫ Per le dichiarazioni cfr. *DGUE* (*GURI*, 27 luglio 2016, n. 174, parte III, sezione D, n. 4, pag. 100).

▫ In riferimento al D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. l), si precisa (come già anticipato) che il motivo di esclusione va riferito agli stessi soggetti di cui al comma 3.

Siccome qui, peraltro, non è ancora stato commesso alcun reato, a maggior ragione la fattispecie si presta alla possibilità per l'operatore economico di «fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione». In tal caso far riferimento allo schema di dichiarazione previsto nel modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**; cfr. anche modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista.

▫ Per le dichiarazioni cfr. *DGUE (GURI, 27 luglio 2016, n. 174, parte III, sezione D, n. 5, pagg. 100-101)*.

▪ In riferimento al D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. *m*), per le dichiarazioni cfr. *DGUE (GURI, 27 luglio 2016, n. 174, parte III, sezione D, n. 6, pag. 101)*.

Tale causa di esclusione non riguarda il soggetto progettista, in quanto il medesimo non assume la natura di concorrente-offerente.

▪ Cfr. D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 10-*bis*, ultimi due periodi: «Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso».

Tale disposizione contrasta con quanto previsto dalla Dir. 2024/14/UE, art. 57, paragrafo 7, terzo periodo: «Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera (...) i tre anni dalla data del fatto in questione».

Tale criticità è stata rilevata da T.A.R. Molise, I, 31 dicembre 2019, n. 483: «la norma oggi vigente, e cioè il comma 10 bis, aggiunto dall'articolo 1, comma 20, lettera o), numero 5), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, contiene prescrizioni sostanzialmente diverse, dal momento che prende espressamente in considerazione soltanto il caso in cui sia stato adottato un "provvedimento di esclusione" e stabilisce che, in caso di contestazione in giudizio del provvedimento amministrativo, il termine triennale decorre dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, ciò che vale indubbiamente ad aggravare la posizione del dichiarante che abbia inteso insorgere in giudizio, in termini che non appaiono compatibili con la prescrizione di chiusura di cui l'art. 57, co. 7, della direttiva 2014/24/UE, che, come si è detto, non consente di attribuire rilevanza all'illecito dopo tre anni dalla data del fatto, a prescindere dalla eventuale contestazione giudiziale del provvedimento amministrativo recante la relativa contestazione».

▫ L'operatore economico è tenuto a comprovare di rientrare in tale fattispecie, facendo riferimento allo schema di dichiarazione di cui al modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**; cfr. anche modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista.

▪ «6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

(...)

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai

fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

(...)

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo» (D.Lgs. 50/2016, art. 80).

In ordine alla sussistenza della fattispecie esimente di cui al comma 11, far riferimento al modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**; cfr. anche modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista-persona giuridica.

▪ «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti» (D.Lgs. 165/2001, art. 53, comma 16-ter).

▫ Per le dichiarazioni cfr. *DGUE* (G.U., 27 luglio 2016, n. 174, parte III, sezione D, n. 7, pag. 101).

▪ «Il mancato rispetto dei termini di chiusura del procedimento» e «la mancata tempestiva stipulazione del contratto», «qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura» (D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120: art. 1, comma 1, ultimo periodo; art. 2, comma 1, ultimo periodo). La disposizione si applica per «determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente (...) adottato entro il 30 giugno 2023» (art. 1, comma 1, primo periodo; art. 2, comma 1, primo periodo).

▪ «Ogni accertamento di discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, poste in essere da soggetti (...) che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o forniture, viene comunicato immediatamente dalla direzione della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 del lavoro territorialmente competente ai Ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la concessione (...) dell'appalto. Questi (...), nei casi più gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile per un periodo di tempo fino a due anni (...) da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica anche quando si tratti (...) di appalti concessi da enti pubblici, ai quali la direzione della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 del lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata per l'adozione delle sanzioni previste. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso sia raggiunta una conciliazione ai sensi degli articoli 36, comma 1, e 37, comma 1» (D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, art. 41, comma 1).

Far riferimento allo schema di dichiarazione previsto nel modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**; cfr. anche modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista.

▪ «Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese (...) che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal tribunale in composizione monocratica, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione (...) dell'appalto. Tali amministrazioni, (...) nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni (...) da qualsiasi appalto» (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 44, comma 11). L'art. 43 è così rubricato: «Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».

Far riferimento allo schema di dichiarazione previsto nel modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**; cfr. anche modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista.

▪ «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara» (L. 190/2012, art. 1, comma 17). Cfr. ora il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 83-*bis*, comma 3: «Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto».

Va fatto riferimento allo schema di dichiarazione previsto nel modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**; cfr. anche modulo n. 2, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**, per il progettista.

▪ Cfr. «REGOLAMENTO (UE) 2022/576 DEL CONSIGLIO dell'8 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina» (in G.U.U.E. 8 aprile 2022, L 111), art. 5 duodecies:

«1. È vietato aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell'ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, nonché dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, paragrafo 6, lettere da a) a e), e paragrafi 8, 9 e 10, e degli articoli 11, 12, 13 e 14 della direttiva 2014/23/UE, degli articoli 7 e 8, dell'articolo 10, lettere da b) a f) e da h) a j), della direttiva 2014/24/UE, dell'articolo 18, dell'articolo 21, lettere da b) a e) e da g) a i), e degli articoli 29 e 30 della direttiva 2014/25/UE, nonché dell'articolo 13, lettere da a) a d), da f) a h) e j), della direttiva 2009/81/CE, a o con:

a) un cittadino russo o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;

b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% da un'entità di cui alla lettera a) del presente paragrafo; oppure

c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di

cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo,

compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici.

2. In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono autorizzare l'aggiudicazione e la prosecuzione dell'esecuzione dei contratti destinati:

a) alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e alla continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, nonché alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;

b) alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;

c) alla fornitura di beni o servizi strettamente necessari che possono essere forniti, o forniti in quantità sufficiente, solo dalle persone di cui al paragrafo 1;

d) al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;

e) l'acquisto, l'importazione o il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro da o attraverso la Russia nell'Unione; oppure

f) l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di carbone e altri combustibili fossili solidi fino al 10 agosto 2022.

3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio.

4. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'esecuzione, fino al 10 ottobre 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022».

8. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBAPPALTO

«1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori (...) compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle (...) lavorazioni oggetto del contratto di appalto (...). È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

– omissis –

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

– omissis –

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata» (D.Lgs. 50/2016, art. 105).

▫ Cfr. DGUE (*GURI*, 27 luglio 2016, n. 174, parte II, sezione D, pag. 95).

9. VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ALL'ANAC

▫ Cfr. la delibera ANAC 21 dicembre 2021, n. 830, «Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022» (*G.U.* 17 marzo 2022, n. 64).

Cfr. anche <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

La contribuzione dovuta dal concorrente è di EUR 200,00 (euro duecento/00). In sede di documentazione amministrativa dovrà essere data comprova dell'avvenuto pagamento (cfr. il modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**).

▫ «La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento» (ANAC, bando tipo n. 1/2021, paragrafo n. 11, richiamato per analogia). Ma cfr. ora ANAC, delibera 27 luglio 2022, n. 464, «Adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale» (*G.U.* 24 ottobre 2022, n. 249).

«La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara [*in caso di suddivisione in lotti distinti aggiungere: in relazione “al lotto per il quale non è stato versato il contributo”*], ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05» (ANAC, bando tipo n. 1/2021, paragrafo n. 11, richiamato per analogia).

10. SOPRALLUOGO

▫ Ai sensi del D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020, art. 8, comma 1, lett. b), «le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare». In relazione ai canoni motivazionali della «della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto», si specifica che il sopralluogo è richiesto trattandosi di bene vincolato soggetto a

ristrutturazione in complesso storico industriale, con presenza di attività sensibili sotto l'aspetto sia sociale, sia infrastrutturale.

▫ È pertanto obbligatoria la “presa visione” dei luoghi di esecuzione dell'appalto mediante rilascio di verbale di effettuato sopralluogo, che non è necessario che sia riallegato in sede di “documentazione amministrativa” in quanto il medesimo risulterebbe comunque agli atti della stazione appaltante come atto pubblico fidefaciente, soggetto a pieno accesso da parte dei partecipanti alla procedura di gara.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza.

Il sopralluogo può essere effettuato dal 20/03/2023 al 20/04/2023 dalle ore 9.00 alle 12.30 dei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì previo appuntamento.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata almeno 48 ore prima tramite la Piattaforma Sintel alla Sezione “Comunicazione” e deve riportare il nominativo dell'operatore economico e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo con delega del legale rappresentante.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti che hanno fatto richiesta tramite Piattaforma.

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera *b*) e *c*) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore» (ANAC, bando tipo n. 1/2021, paragrafo n. 10, richiamato per analogia).

Far riferimento al modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

▫ Poiché «le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi (...), sono» stati «stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte» (D.Lgs. 50/2016, art. 79, comma 2).

11. DOCUMENTAZIONE DI GARA

▫ Cfr. ANAC, delibera 27 luglio 2022, n. 464, «Adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale» (G.U. 24 ottobre 2022, n. 249):

▫ Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono pertanto:

- far riferimento al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>, seguendo le istruzioni ivi contenute;

- acquisire il *PASSOE*, da produrre in sede di *documentazione amministrativa*, come da modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.

▫ «Al momento della presentazione (...) delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario» (D.Lgs. 50/2016, art. 85, comma 1,

primo periodo) approvato con circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 18 luglio 2016, n. 3: «Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016» (G.U. 27 luglio 2016, n. 174).

Il *DGUE* che effettivamente si mette a disposizione degli operatori economici, aggiornato alle ultime modifiche normative, è: sia in versione *pdf* (e ciò al fine di cristallizzare il paradigma di riferimento); sia in versione riscrivibile (e ciò al fine di poter essere compilato ed allegato alla *documentazione amministrativa*). Il *DGUE* «consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80;

b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83» (D.Lgs. 50/2016, art. 85, comma 1, secondo periodo).

«Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti» (D.Lgs. 50/2016, art. 85, comma 2). Tuttavia, in relazione ai principi generalissimi dell'obbligo dell'acquisizione documentale d'ufficio e della c.d. *decertificazione* – che etero-integrano dall'esterno il codice dei contratti pubblici (T.A.R. Lazio, Roma, I, 17 settembre 2013, n. 8314; Cons. Stato, III, 26 settembre 2013, n. 4785; Cons. Stato, III, 10 aprile 2014, n. 1744; Cons. Stato, V, 27 agosto 2014, n. 4359; Cons. Stato, III, 27 luglio 2015, n. 3685) – tale ultima disposizione viene applicata solo *in parte qua*, nel senso che l'operatore economico è tenuto a fornire solo i documenti che non siano acquisibili d'ufficio da parte della stazione appaltante.

«Se la stazione appaltante può ottenere i documenti complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui all'articolo 81, il DGUE riporta altresì le informazioni richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso» (D.Lgs. 50/2016, art. 85, comma 3). Anche tale disposizione si interpreta secondo il principio generale dell'obbligo dell'acquisizione documentale d'ufficio.

▪ Si precisa che l'operatore economico non può limitarsi a compilare la sezione *α* della parte IV del DGUE (GURI, 27 luglio 2016, n. 174, parte IV, pag. 102), in quanto occorre compilare altre sezioni della parte IV stessa.

▪ «La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto (...) di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87» (D.Lgs. 50/2016, art. 85, comma 5, primi due periodi). Anche tale disposizione si interpreta in relazione al doversi rispettare i principi generalissimi dell'obbligo dell'acquisizione documentale d'ufficio e della c.d. *decertificazione*.

«La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87» (D.Lgs. 50/2016, art. 85, comma 5, terzo periodo).

«In deroga al comma 5» – *rectius*: “in applicazione del comma 5 così come da interpretarsi” (cfr. *supra*) – «agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui all'articolo 81 o qualora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l'appalto (...), possieda già tali documenti» (D.Lgs. 50/2016, art. 85, comma 6).

12. PIATTAFORMA TELEMATICA

12.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE ARIA/SINTEL

«Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento *eIDAS-electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo

n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici; trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
 - utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato: «Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL».
- «In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina»: <https://lodi.e-pal.it/L190/?idSezione=13354&id=&sort=&activePage=&search=>. In tale pagina «sono accessibili i documenti di gara». La suddetta «comunicazione» potrà avvenire anche «attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo».

«La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento» (ANAC, bando tipo n. 1/2021, sub-paragrafo n. 1.1, richiamato per analogia).

«La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore» (ANAC, bando tipo n. 1/2021, sub-paragrafo n. 1.1, richiamato per analogia).

«L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento» Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL, «che costituisce parte integrante del presente disciplinare» (ANAC, bando tipo n. 1/2021, sub-paragrafo n. 1.1, richiamato per analogia). Si tratta delle regole tecniche di *e-procurement* proprie della singola stazione appaltante.

«L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile» sempre (ANAC, bando tipo n. 1/2021, sub-paragrafo n. 1.1, richiamato per analogia)

12.2 DOTAZIONI TECNICHE

«Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma» (ANAC, bando tipo n. 1/2021, sub-paragrafo n. 1.2, richiamato per analogia).

«In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali» (ANAC, bando tipo n. 1/2021, sub-paragrafo n. 1.2, richiamato per analogia).

12.3 IDENTIFICAZIONE

«Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma ARIA/SINTEL.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione on line dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara» (ANAC, bando tipo n. 1/2021, sub-paragrafo n. 1.3, richiamato per analogia).

«Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate» (ANAC, bando tipo n. 1/2021, sub-paragrafo n. 1.3, richiamato per analogia) contattando il call center della Piattaforma ARIA/SINTEL al n. 800116738.

13. PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI SELEZIONE

«1. Gli appalti sono aggiudicati (...) previa verifica (...) della sussistenza dei seguenti presupposti:

a) l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara (...) nonché nei documenti di gara (...);

b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'articolo 80 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 (...).

2. La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3» (D.Lgs. 50/2016, art. 94).

«Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è» qui «indicata espressamente nel bando di gara» (D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 12).

Si potrà formulare proposta di aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché valutata congrua.

14. DOCUMENTI E PROCEDURA

14.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

▪ «L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma ARIA/SINTEL. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare»

Come indicato al punto 9.2 del Manuale “Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel di Regione Lombardia” che si riporta di seguito:

- *In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono “caricati” in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi.*
- *In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici).*

Pertanto la documentazione tecnica ed economica per ogni singolo file non dovrà superare i 140 mb come da istruzioni Sintel sopra richiamate e dovrà essere caricata in ciascun campo creato appositamente dalla Stazione appaltante.]

▫ Per poter partecipare alla procedura di gara, i concorrenti dovranno far pervenire:

- la **busta telematica “A”**: riguardante la **documentazione amministrativa**, contenente i documenti richiesti per l'ammissione alla gara, in lingua italiana, di cui a successivo sub-paragrafo;

- la **busta telematica “B”**: riguardante l'**offerta tecnica**, contenente i documenti, in lingua italiana, di cui a successivo sub-paragrafo;

- la **busta telematica “C”**: riguardante l'**offerta economica**, contenente i documenti, in lingua italiana, di cui a successivo sub-paragrafo.

«L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata». «Si precisa inoltre che (...) l'offerta è vincolante per il concorrente». «Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata». «La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda» (ANAC, bando tipo n. 1/2021, sub-paragrafo n. 12.1, richiamato per analogia).

Per i concorrenti non italiani, si precisa altresì che i «documenti a comprova dei requisiti di partecipazione (...) devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana» (ANAC, bando tipo n. 1/2021, sub-paragrafo n. 12.1, richiamato per analogia).

14.2 CONTENUTO DELLA BUSTA “A”: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

▪ La busta “A” deve contenere, in lingua italiana:

- il *modulo n. 1*, quale *modello dichiarativo integrativo del DGUE*, debitamente compilato, che funge anche da domanda di partecipazione e quindi in regola con il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 («Disciplina dell'imposta di bollo»), anche ai sensi della risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 35/2018;
- il *modulo n. 2*, quale *modello dichiarativo integrativo del DGUE*, debitamente compilato, inerente a chi compone il gruppo di progettazione;
- il *DGUE* nella versione posta a disposizione dalla stazione appaltante, firmato digitalmente;
- il *PASSOE*;
- la garanzia provvisoria;
- la comprova del versamento della contribuzione all'ANAC;
- ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo o copia del contrassegno in formato “pdf”;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici approvato con DGR N° XI/1751 del 17/06/2019 sottoscritto dall'offerente.

La modulistica, e quella caricata sulla Piattaforma Sintel negli allegati documenti di gara.

Occorre la sottoscrizione digitale del legale rappresentante o di un procuratore speciale legittimato.

▪ **Pagamento dell'IMPOSTA DI BOLLO - Mod. F23**

Il pagamento della imposta di bollo sulla **domanda di partecipazione** alla gara, pari ad euro 16,00, dovrà avvenire mediante l'utilizzo del Modello F23, scaricabile dal sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della Stazione Appaltante;
- del codice ente E648 (corrispondente all'Agenzia delle Entrate di Lodi);
- del codice tributo (456T);
- della causale del pagamento (Imposta di bollo procedura aperta con CIG: 9694623FF8;

Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo è assolta dalla capogruppo.

Va resa comprova del pagamento effettuato.

▪ È inoltre applicabile quanto previsto nel bando tipo ANAC n. 1/2021, paragrafo n. 14.1 (richiamato per analogia): «Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/ 72, allegato B».

14.3 CONTENUTO DELLA BUSTA “B”: OFFERTA TECNICA

▪ La busta “B” deve contenere, in lingua italiana, l'offerta cui criteri di valutazione di natura tecnico-qualitativa (non occorre il bollo, per analogia con la disciplina applicabile per l'offerta economica ai sensi della risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 35/2018). Occorre la sottoscrizione digitale di legale rappresentante o di procuratore speciale legittimato.

▪ Va dato atto «che nell'offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari allo scopo di rappresentare le soluzioni realizzative dell'opera o del servizio oggetto di gara, purché siano elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o i prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica o ancora consistano nell'assunzione di costi di prestazioni diverse da quelle apprezzate nell'offerta economica,

anche se comunque da rendere a terzi in base al capitolato e remunerate dalla stazione appaltante (Consiglio di Stato sez. V, 11 maggio 2022, n. 3725). (...) Ma è ancora più risalente l'orientamento della Sezione, che aveva già affrontato in modo approfondito il divieto di commistione nelle offerte di elementi economici affermando che, se è vero che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale tra le cause di esclusione determinate da violazioni delle regole fondamentali in tema di formulazione delle offerte, rientra anche il mancato rispetto del principio di segretezza dell'offerta, che impone di non rendere noto alla commissione giudicatrice nessun elemento economico prima che la stessa abbia reso le proprie valutazioni sull'offerta tecnica è anche vero che tale divieto di commistione (pur rilevando anche solo sotto il profilo potenziale) non deve essere inteso in senso assoluto e meramente formalistico, ben potendo nell'offerta tecnica essere inclusi singoli elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché si tratti di elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica, che non consentano cioè in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica ovvero consistano nell'assunzione di costi di prestazioni diverse da quelle apprezzate nell'offerta economica, anche se comunque da rendere a terzi in base al capitolato e remunerate dalla stazione appaltante (Consiglio di Stato sez. V, 11 giugno 2018, n. 3609)» (Cons. Stato, V, 28 dicembre 2022, n. 11469).

▪ Sussiste l'onere di eventualmente specificare le «informazioni fornite nell'ambito dell'offerta (...) che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali» (D.Lgs. 50/2016, art. 53, comma 5, lett. a)). Identico onere sussiste per le «informazioni fornite (...) a giustificazione delle» offerte: in tal caso, la dichiarazione *de qua* dovrà essere contenuta nelle «precisazioni» da rendersi in sede di verifica di «congruità» dell'offerta.

▪ Il progetto definitivo deve essere corredato di tutta la documentazione prevista dall'art. 17 del D.M. 154/2017, ad eccezione del **computo metrico estimativo** e dell'**elenco prezzi unitari** che dovranno essere inclusi nell'offerta economica a pena esclusione.

14.4 CONTENUTO DELLA BUSTA “C”: OFFERTA “ECONOMICA” IN SENSO LATO.

▪ È la busta “C” che, a **pena di esclusione**, deve contenere l'offerta sui criteri di valutazione di natura quantitativa, soggetti a valutazione automatica.

▪ La busta “C” deve contenere l'offerta sul *prezzo*. Cfr. il precedente paragrafo: «**Appalto integrato: l'offerta economica**».

La medesima busta “C” deve contenere anche l'elenco prezzi e il computo metrico estimativo.

▪ La busta “C” – come già evidenziato – deve anche contenere l'offerta sui previsti criteri di valutazione c.d. *on/off*. L'eventuale inserimento di tale offerta nella busta “B”, come sopra precisato anche in relazione alla citata giurisprudenza, sarà **motivo di esclusione perentoria** in relazione all'esigenza di trasparenza che la commissione giudicatrice non conosca, in sede di valutazione discrezionale dell'offerta tecnica, quella che è un'offerta soggetta ad automatismo di valutazione.

L'eventuale inserimento di tale offerta nella busta “B” costituirà pertanto **motivo di esclusione perentoria** in relazione all'esigenza di trasparenza che la commissione giudicatrice non conosca, in sede di valutazione discrezionale dell'offerta tecnica, quella che è un'offerta soggetta ad automatismo di valutazione. Cfr., *ex multis*: T.A.R. Puglia, Bari, I, 2 settembre 2014, n. 1053; T.A.R. Puglia, Lecce, I, 15 giugno 2016, n. 960; T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 6 giugno 2016, n. 1172; Cons. Stato, VI, 27 dicembre 2016, n. 5461; Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n. 5392; ANAC, delibera 24 luglio 2018, n. 711; T.A.R. Lazio, Roma, II-bis, 22 luglio 2020, n. 8590; T.A.R. Lazio, Roma, III, 18 settembre 2020, n. 9610; ANAC, delibera 9 giugno 2021, n. 442; T.A.R. Toscana, I, 22 aprile 2021, n. 568; Cons. Stato, V, 17 maggio 2021, n. 3833; Cons. Stato, V, 20 luglio 2021, n. 5463; T.A.R. Campania, Napoli, I, 27 luglio 2021, n. 5300; T.A.R. Campania, Napoli, VI,

16 febbraio 2022, n. 1042; Cons. Stato, III, 3 maggio 2022, n. 3442, che si perita di precisare che è la disciplina di gara che può comunque stabilire a pena di esclusione che l'offerta sui criteri di valutazione "automatici" non deve stare nella stessa busta dell'offerta "tecnico-discrezionale".

▪ L'offerta economica, in lingua italiana, oltre che in cifre anche in lettere fino alla seconda cifra decimale, deve essere sottoscritta digitalmente da legale rappresentante o da procuratore speciale legittimato (non occorre il bollo, ai sensi della risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 35/2018).

15. SUB-FASI PROCEDIMENTALI

▪ Nel giorno e alle ore indicati al paragrafo IV.2.7), si procederà alla sub-fase di ammissione dei concorrenti. Non verrà tuttavia garantita la seduta pubblica, neppure virtuale, in quanto la tracciabilità assoluta delle operazioni, che l'uso della piattaforma offre, consente di aprire le offerte e di stilare la graduatoria senza doversene dare ancora nessuna conoscenza a tutti gli operatori economici interessati. Infatti, «il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l'applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato» (Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n. 5388, *ex multis*). «Nelle gare gestite telematicamente, come in specie, la garanzia di immodificabilità delle offerte è insita nella stessa procedura informatica, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, richiesta, nelle gare gestite con il metodo tradizionale, per le operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche» (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, I, 19 gennaio 2019, n. 54, *ex multis*).

▫ Una seconda eventuale seduta si terrà per concludere la sub-fase di ammissione a seguito di dovuta attivazione del soccorso istruttorio per qualche concorrente. Si darà poi attuazione al disposto di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 76, comma 2-bis.

▫ L'organo di gara ordinario conclude la sub-fase di ammissione. Poi la «commissione giudicatrice» aprirà i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. In una o più sedute riservate, la «commissione giudicatrice» valuterà le offerte tecniche e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando la metodologia indicata nella disciplina di gara. In riconvocata seduta ancora la «commissione giudicatrice» darà atto dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche in senso lato intese, darà atto delle offerte economiche stesse e procederà all'attribuzione dei relativi punteggi.

▫ La «commissione giudicatrice», poi, individuerà automaticamente le eventuali offerte sospette di anomalia *ex lege* e demanderà la loro valutazione al RUP, «con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice stessa.

Sempre la «commissione giudicatrice», qualora non si individuino offerte sospette di anomalia *ex lege*, demanderà al RUP – che comunque dovrà dare attuazione al disposto di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10, secondo periodo – la scelta se «valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa» (ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 6, terzo periodo).

Il RUP darà infine comunicazione dell'esito della sua relazione e della eventuale definitiva aggiudicazione assunta dall'organo della stazione appaltante.

16. ALTRE INFORMAZIONI

16.1 Iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (codice AUSA): 241628.

- 16.2 Gli operatori economici dovranno dichiarare di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali di cui al c.d. *do no significant harm (DNSH)* ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, di MEF, Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*, nonché di MEF, Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, *Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*. Cfr. il *modulo n. 1*, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**. Cfr. il *modulo n. 2*, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.
- 16.3 La determinazione a «contrarre», dove sono individuati «gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte» (D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2, primo periodo), è _____.
- 16.4 CIG: 9694623FF8.
- 16.5 CUP: E13D21001000001.
- 16.6 CUI: L84507570152202300002.
- 16.7 Il criterio di regolazione del corrispettivo è «a misura».
- 16.8 Si indica il «nominativo del RUP» (D.Lgs. 50/2016, art. 31, comma 2): Arch. Munari Roberto, Funzionario Tecnico presso la Direzione 3 Servizi Tecnici.
- 16.9 «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori» (D.Lgs. 50/2016, art. 24, comma 7).
Pertanto, è «previsto che il concorrente, affidatario della progettazione dell'appalto in questione, deve produrre la documentazione atta a dimostrare che l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non ha potuto falsare la concorrenza (art. 24, comma 7, ultimo periodo)» (ANAC, «Linee guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», assunte con delibera 15 maggio 2019, n. 417, paragrafo II, sub-paragrafo n. 2.2, in *G.U.* 15 maggio 2019, n. 137).
Occorre far riferimento al *modulo n. 1*, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE**.
La stazione appaltante dà atto di aver rispettato i seguenti principi: «A tal fine è almeno necessario – in coerenza con quanto previsto per le consultazioni preliminari di mercato – mettere a disposizione di tutti gli altri candidati e offerenti le medesime informazioni messe a disposizione – anche in formato editabile – nella gara bandita per la progettazione e prevedere termini adeguati, nella gara relativa all'appalto dei lavori, per la ricezione delle offerte, in modo da consentire agli altri concorrenti di elaborare le citate informazioni» (ANAC, *ibidem*).
- 16.10 «La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista» (D.Lgs. 50/2016, art. 26, comma 8, primo periodo).
«La validazione del progetto posto a base di gara è un elemento essenziale del bando o della lettera di invito per l'affidamento dei lavori» (ANAC, «Linee guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», assunte con delibera 15 maggio 2019, n. 417, paragrafo VII, sub-paragrafi nn. 1.5 e 1.7, in *G.U.* 15 maggio 2019, n. 137).

«Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara» (D.Lgs. 50/2016, art. 26, comma 8, secondo periodo). Se ne riportano pertanto gli estremi: verbale di validazione da parte del RUP in data 01/03/2023, prot. 13227.

- 16.11 «In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023 (...) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza (...) ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura» (D.L. 16 luglio 2020, n. 76, art. 8, comma 1, lett. a), convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120).
- 16.12 «9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva» (D.Lgs. 50/2016, art. 32).
- 16.13 «Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata» (D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14).
- 16.14 «Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione» (D.Lgs. 50/2016, art. 35, comma 18).
- 16.15 Si applica l'art. 53 («Accesso agli atti e riservatezza») del codice dei contratti pubblici.
- 16.16 «5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:
a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;
b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di

normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l'espressione «o equivalente»;

c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con tali prestazioni o requisiti funzionali;

d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.

6. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il comma 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

7. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta [in documentazione amministrativa e quindi nel modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE: n.d.a.**] l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

8. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 5, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi a una norma che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti. Nella propria offerta [in documentazione amministrativa e quindi nel modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE: n.d.a.**], l'offerente è tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell'amministrazione aggiudicatrice» (D.Lgs. 50/2016, art. 68).

Cfr. anche D.Lgs. 50/2016, allegato XIII.

16.17 «1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal (...) codice, informano tempestivamente (...) ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo (...) all'aggiudicazione (...), ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione (...) di non aggiudicare» l'appalto.

2. Su richiesta scritta dell'offerente (...) interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:

a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;

(...);

b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto (...);

c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso (...) e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni

dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, (...) se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

5. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:

a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, (...), a coloro la cui (...) offerta sia stata esclusa «se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando (...), se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

b) l'esclusione (...) agli offerenti esclusi;

(...);

d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

6. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto» (D.Lgs. 50/2016, art. 76).

16.18 COMUNICAZIONI

Cfr. bando tipo ANAC n. 1/2021, sub-paragrafo n. 2.3, richiamato per analogia:

«Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma Sintel e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso».

«Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio» eventuale in caso di offerte *ex aequo*; «avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale» (ANAC, *ibidem*).

«In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Tuttavia, quanto al *consorzio ordinario*, costituito in quanto sia già stato stipulato il contratto di cui all'art. 2602 del codice civile, il domicilio digitale è quello del consorzio stesso, che ha una sua propria legale rappresentanza in quanto retto dalle norme sul mandato (c.c., art. 2608).

16.19 «1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del

contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori (...).

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta» (D.Lgs. 50/2016, art. 110).

16.20 «1. Nel fissare i termini per la ricezione delle (...) delle offerte», l'amministrazione aggiudicatrice ha tenuto «conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti» (D.Lgs. 50/2016, art. 79).

«3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:

a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte (...);

b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.

4. La durata della proroga di cui al comma 3 è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche.

5. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze.

5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne dà comunicazione all'AGID ai fini dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale» (D.Lgs. 50/2016, art. 79).

16.21 Si applica il D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 9, secondo periodo: «Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo».

16.22 Si fa presente che «il contratto conterrà (...) la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può ruscare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. È vietato in ogni caso il compromesso» (D.Lgs. 50/2016, art. 209, comma 2). «È nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione» in disciplina di gara (D.Lgs. 50/2016, art. 209, comma 3, primo periodo). «La clausola è» stata «inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice» (D.Lgs. 50/2016, art. 209, comma 3, secondo periodo): cfr. Delibera C.C. n.8 del 04/03/2023.

16.23 «Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non

incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate» (decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», in G.U. 15 maggio 2018, n. 111, art. 12, comma 1). In relazione al sopra citato art. si conferma l'assegnazione di 60 giorni per il completamento delle lavorazioni di piccola entità.

- 16.24 «Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate» (decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», in G.U. 15 maggio 2018, n. 111, art. 12, comma 1). In relazione al sopra citato art. si conferma l'assegnazione di 60 giorni per il completamento delle lavorazioni di piccola entità.
- 16.25 «La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113-*bis* del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale» (D.L. 77/2021, convertito nella L. 108/2021, art. 50, comma 4). Pertanto, si rimanda al comma 8 dell'art. 2.19 del CSA.
- 16.26 «Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro sessanta giorni dall'aggiudicazione» (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto 2 dicembre 2016, art. 5, comma 2, in G.U., 25 gennaio 2017, n. 20).
- 16.27 Per la necessità che sia prodotta la procura speciale, si opera riferimento analogico al R.D. 827/1924, art. 81, commi 1 e 3: «Gli accorrenti all'asta possono presentarsi muniti di regolare e autentico atto di procura speciale rilasciata da altra persona, sia che tale atto riguardi un solo e determinato appalto, sia che si riferisca a qualunque altro appalto per forniture dello Stato. (...) I mandati di procura generale non sono validi per la ammissione alle aste». Non è ammessa la presentazione di procura speciale autocertificata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del d.P.R. 445/2000: così come per la garanzia provvisoria occorrono o «originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante» o «copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005» o «duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005». Tuttavia, i poteri di firma potranno eventualmente essere desunti da prodotto certificato camerale, autocertificato conforme all'originale.
- 16.28 «Il prefetto della provincia interessata all'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) è tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara» (D.Lgs. 159/2011, art. 95, comma 3, primo periodo).
- 16.29 «Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. Garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della

procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza» (D.Lgs. 50/2016, art. 99, comma 4).

- 16.30 L'operatore economico non residente in Italia e ivi privo di stabile organizzazione dovrà dichiarare – come da modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE** – di impegnarsi ad uniformarsi alla disciplina di cui al d.P.R. 633/1972, artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Si tratta della «disciplina dell'imposta sul valore aggiunto».

«Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427» (d.P.R. 633/1972, art. 17, comma 2).

«Le sedi secondarie, filiali o succursali devono risultare dall'iscrizione alla camera di commercio o da altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono essere stati indicati a norma dell'art. 35 o del primo comma dell'art. 81. La rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, presso l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato. La consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera b), deve risultare dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformità all'art. 39 del presente decreto, ovvero da altro documento conservato a norma dello stesso articolo o da atto registrato presso l'ufficio del registro» (d.P.R. 633/1972, art. 53, comma 3).

Si tratta però di un requisito di stipulazione e non di aggiudicazione, in quanto afferente alla fase esecutiva e non a quella procedimentale.

Parimenti, l'operatore economico non residente in Italia e ivi privo di stabile organizzazione dovrà dichiarare – sempre come da modulo n. 1, quale modello **dichiarativo integrativo del DGUE** – «il domicilio fiscale (...), il codice fiscale (...), la partita IVA (...), l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice» (ANAC, bando tipo n. 1/2021, paragrafo n. 14.1, richiamato per analogia).

- 16.31 «Il mancato rispetto dei termini di chiusura del procedimento» e «la mancata tempestiva stipulazione del contratto», «qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura» (D.L. 16 luglio 2020, n. 76, art. 2, comma 1, ultimo periodo). La disposizione si applica fino al 30 giugno 2023.

- 16.32 Le disposizioni del presente disciplinare di gara sono prevalenti rispetto ad eventuali contrastanti previsioni, contenute nel capitolato speciale d'appalto e/o nello schema di contratto.

- 16.33 Questo disciplinare di gara non contiene informazioni sostanziali diverse dal bando pubblicato nella *G.U.U.E.* e nella *G.U.R.I.*, fatte salve necessarie informazioni integrative e di dettaglio.

16.34 **REVISIONE DEI PREZZI**

Per la revisione dei prezzi si rimanda alle disposizioni vigenti e ai contenuti del CSA e dello schema di contratto.

- 16.35 Gli eventuali «contratti» di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 3, lett. *c-bis*), «sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto».

16.36 **«OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto» (bando tipo ANAC n. 1/2021, paragrafo n. 24, richiamato per analogia).

16.37 **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara sub **Allegato Informativa privacy**.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: T.A.R. Lombardia.

Indirizzo postale: via Filippo Corridoni, n. 39.

Città: Milano. Codice postale: 20122. Paese: Italia.

E-mail: tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it. Tel.: +39 02760531.

Indirizzo Internet: <https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-lombardia-milano>. Fax: +39 0276053215.

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

- .

VI.4.3) Procedure di ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: cfr. D.Lgs. 104/2010, art. 120.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

- .

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (gg/mm/aaaa)

IL DIRIGENTE

Ing. Giovanni Ligi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 85/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

